SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 142º — Numero 131

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 8 giugno 2001** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

COMUNICAZIONE IMPORTANTE

In relazione all'entrata in vigore della legge 24 novembre 2000, n. 340, art. 31, comma 1, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 275 del 24 novembre 2000, a decorrere dal 9 marzo 2001 i F.A.L. delle province sono aboliti.

Per tutti quei casi in cui le disposizioni vigenti prevedono la pubblicazione nel F.A.L. come unica forma di pubblicità legale, in virtù del comma 3 dell'art. 31 della citata legge, si dovrà effettuare la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* - Parte II, seguendo le modalità riportate nel prospetto allegato in ogni fascicolo, o consultando il sito internet www.ipzs.it

È a disposizione inoltre, per maggiori informazioni, il numero verde 800864035.

SOMMARIO

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 140

Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo

Elenco delle rappresentanze in Italia di imprese di assicurazioni con sede legale in uno Stato dell'U.E. che operano nel territorio della Repubblica.

01A5464

Elenco delle imprese aventi la sede legale in uno Stato dell'U.E. ammesse ad accedere all'esercizio delle assicurazioni contro i danni in regime di libertà di prestazione di servizi nel territorio della Repubblica.

01A5465

Elenco delle imprese aventi la sede legale in uno Stato dell'U.E. ammesse ad accedere all'esercizio delle assicurazioni sulla vita in regime di libertà di prestazione di servizi nel territorio della Repubblica.

01A5466

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO LEGISLATIVO 24 aprile 2001, n. **212.**

Attuazione delle direttive 98/95/CE e 98/96/CE concernenti la commercializzazione dei prodotti sementieri, il catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole e relativi controlli.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, e, in particolare, l'articolo 1 e l'allegato B;

Vista la direttiva 98/95/CE del Consiglio del 14 dicembre 1998, che modifica, per quanto riguarda il consolidamento del mercato interno, le varietà geneticamente modificate e le risorse genetiche delle piante, le direttive 66/400/CEE, 66/401/CEE, 66/402/CEE, 66/403/CEE, 69/208/CEE, 70/457/CEE, 70/458/CEE, relative alla commercializzazione delle sementi di barbabietole, delle sementi di piante foraggere, delle sementi di cereali, dei tuberi-seme di patata, delle sementi di piante oleaginose e da fibra e delle sementi di ortaggi e il catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole;

Vista la direttiva 98/96/CE del Consiglio del 14 dicembre 1998, che modifica, tra l'altro, per quanto riguarda le ispezioni sul campo non ufficiali, le direttive 66/400/CEE, 66/401/CEE, 66/402/CEE, 66/403/CEE, 69/208/CEE, 70/457/CEE, 70/458/CEE, relative alla commercializzazione delle sementi di barbabietole, delle sementi di piante foraggere, delle sementi di cereali, dei tuberi-seme di patata, delle sementi di piante oleaginose e da fibra e delle sementi di ortaggi e il catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole;

Vista la direttiva 66/400/CEE del 14 giugno 1966, relativa alla commercializzazione delle sementi di barbabietole e successive modificazioni;

Vista la direttiva 66/401/CEE del 14 giugno 1966, relativa alla commercializzazione delle sementi di piante foraggere e successive modificazioni;

Vista la direttiva 66/402/CEE del 14 giugno 1966, relativa alla commercializzazione delle sementi di cereali e successive modificazioni;

Vista la direttiva 66/403/CEE del 14 giugno 1966, relativa alla commercializzazione dei tuberi-seme e successive modificazioni;

Vista la direttiva 69/208/CEE del 30 giugno 1969, relativa alla commercializzazione delle sementi di piante oleaginose e da fibra e successive modificazioni;

Vista la direttiva 70/457/CEE del 29 settembre 1970, relativa al catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole, e successive modificazioni;

Vista la direttiva 70/458/CEE del 29 settembre 1970, relativa alla commercializzazione delle sementi di ortaggi e successive modificazioni;

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, e successive modificazioni;

Vista la legge 20 aprile 1976, n. 195, e successive modificazioni;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 dicembre 2000;

Sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 18 aprile 2001;

Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie, del Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della sanità, della giustizia dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del commercio con l'estero, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, dell'ambiente e per gli affari regionali;

EMANA

il seguente decreto legislativo:

Art. 1.

1. Il presente decreto dà attuazione alle disposizioni dell'Unione europea, concernenti la libera circolazione delle sementi nell'ambito dell'Unione stessa, di cui alle direttive 98/95/CE e 98/96/CE. Al fine di assicurare la tutela della salute umana e dell'ambiente, detta attuazione avviene nel rispetto del principio di precauzione di cui all'articolo 174.2 del Trattato di Amsterdam.

2. Ai prodotti sementieri di varietà geneticamente modificate si applicano le disposizioni della legge 25 novembre 1971, n. 1096 e della legge 20 aprile 1976, n. 195, e, per quanto non disposto da dette leggi o dal presente articolo, continuano ad applicarsi le disposizioni recate dal decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 92, e successive modificazioni. La messa in coltura dei prodotti sementieri di cui al presente comma è soggetta ad autorizzazione con provvedimento del Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con il Ministro dell'ambiente e del Ministro della sanità, emanato previo parere della Commissione di cui al comma 3, nel quale sono stabilite misure idonee a garantire che le colture derivanti da prodotti sementieri di varietà geneticamente modificate non entrino in contatto con le colture derivanti da prodotti sementieri tradizionali e non arrechino danno biologico all'ambiente circostante, tenuto conto delle peculiarità agro-ecologiche, ambientali e pedoclimatiche.

3. Con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, è istituita presso il Ministero delle politiche agricole e forestali la Commissione per i prodotti sementieri di varietà geneticamente modificate, composta da dodici membri designati: due dal Ministero delle politiche agricole e forestali; due dal Ministero dell'ambiente; due dal Ministero della sanità; sei dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Non sono previsti compensi per i componenti della Commissione né oneri di missione a carico dello Stato.

4. La Commissione di cui al comma 3:

a) esprime pareri sulle condizioni tecniche da seguire nella messa a coltura di prodotti sementieri di varietà geneticamente modificate al fine di garantire gli obiettivi del comma 2;

b) definisce, nel caso di eventuali deroghe concesse ai sensi del comma 1 dell'articolo 37 della legge n. 1096 del 1971, come sostituito dall'articolo 10 del presente decreto, i criteri per il rispetto del principio di precauzione e delle disposizioni del decreto legislativo n. 92 del 1993, e successive modificazioni;

c) accerta che sia stata verificata l'assenza di rischi di cui all'articolo 20-*bis*, comma 1, lettera *b)*, della legge n. 1096 del 1971, come aggiunto dall'articolo 9 del presente decreto, d'intesa con le regioni interessate ai sistemi agrari soggetti alla verifica stessa;

d) esprime parere vincolante alla commissione di cui al quinto comma dell'articolo 19 della legge n. 1096 del 1971, sulla richiesta di iscrizione di varietà di sementi geneticamente modificate nell'apposita sezione del registro delle varietà di cui all'articolo 17 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065;

e) individua i criteri in base ai quali è effettuato il monitoraggio dei prodotti sementieri di varietà geneticamente modificate, compresa la definizione dei criteri da adottare per la verifica della presenza fortuita di sementi geneticamente modificate in lotti di prodotti sementieri convenzionali.

5. Chi mette in coltura prodotti sementieri di varietà geneticamente modificate senza l'autorizzazione di cui al comma 2, è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a tre anni o dell'ammenda fino a 100 milioni di lire. La stessa sanzione si applica in caso di revoca o sospensione dell'autorizzazione.

6. Chi non osserva le prescrizioni stabilite nel provvedimento di autorizzazione di cui al comma 2, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire 15 milioni a lire 90 milioni.

7. Con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con il Ministro dell'ambiente e il Ministro della sanità, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite norme di applicazione delle disposizioni relative ai prodotti sementieri di varietà geneticamente modificate, con riguardo alle modalità e criteri per la messa a punto di protocolli tecnici di analisi e controllo e all'individuazione e messa a punto di piani di monitoraggio e sorveglianza sull'uso corretto di tali prodotti, sugli effetti prodotti dalla coltivazione degli stessi e sulla loro messa in commercio.

Art. 2.

1. Nella legge 25 novembre 1971, n. 1096, e successive modificazioni, e nella legge 20 aprile 1976, n. 195, e successive modificazioni, ogni riferimento al concetto di «vendita», si intende fatto al concetto di «commercializzazione», come definito al comma 2 del presente articolo.

2. Per «commercializzazione» si intende la vendita, la detenzione a fini di vendita, l'offerta in vendita e qualsiasi collocamento, fornitura o trasferimento mirante allo sfruttamento commerciale di sementi a terzi, con o senza compenso. Non sono considerate commercializzazione le operazioni non miranti allo sfruttamento commerciale delle varietà come:

a) la fornitura di sementi a organismi uffciali di valutazione e ispezione;

b) la fornitura di sementi a prestatori di servizi per lavorazione o imballaggio, purché essi non acquisiscano titoli sulle sementi fornite;

c) la fornitura di sementi in determinate condizioni a prestatori di servizi per la produzione di talune materie prime agricole a fini industriali, ovvero per la propagazione di sementi finalizzata alla produzione di talune materie prime agricole a fini industriali, purché essi non acquisiscano titoli sulle sementi fornite né sul prodotto del raccolto.

Art. 3.

1. All'articolo 1 della legge n. 1096 del 1971, dopo il terzo comma, è aggiunto il seguente:

«La presente legge non si applica alle sementi appartenenti alle specie oleaginose e da fibra di cui all'allegato 1 destinate ad usi ornamentali.».

Art. 4.

1. All'articolo 10, secondo comma, della legge n. 1096 del 1971, dopo le parole «tappeti erbosi», sono aggiunte le seguenti: «; è inoltre ammessa la commercializzazione di miscugli di sementi di cereali. La commercializzazione dei predetti miscugli è ammessa alle condizioni di cui all'articolo 11, comma 3».

Art. 5.

1. L'articolo 11 della legge n. 1096 del 1971 è sostituito dal seguente:

«Art. 11. — 1. Non possono essere oggetto di commercializzazione i prodotti sementieri di cui all'articolo 1 se non in partite omogenee, confezionati in involucri chiusi, in modo che l'apertura dell'imballaggio comporti il deterioramento del sistema di chiusura e l'impossibilità di ricostituirlo, muniti all'interno ed all'esterno del cartellino del produttore, ove previsto.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano alle sementi cedute dagli agricoltori alle ditte titolari di licenza ai sensi dell'articolo 2. Nei confronti di tali sementi nulla è innovato rispetto a quanto disposto dall'articolo 40 del regio decreto 1° luglio 1926, n. 1361.

3. Nel caso di miscugli di cui è ammessa la commercializzazione ai sensi del secondo comma dell'articolo 10:

a) la purezza specifica non deve essere inferiore alla media ponderale delle percentuali minime determinate per ciascun genere e specie con il regolamento di esecuzione della presente legge;

b) le percentuali di germinabilità dei singoli componenti non devono essere inferiori ai minimi fissati dal regolamento di esecuzione della presente legge.

4. Nel caso di prodotti sementieri che sono stati assoggettati a trattamenti chimici, l'indicazione di questi deve essere apposta sull'involucro o su un'apposita etichetta.

5. È fatto divieto di apporre cartellini e indicazioni non previsti dalla legge o dal regolamento di esecuzione della presente legge sui prodotti sementieri; è tuttavia consentito apporre indicazioni relative alle caratteristiche varietali ed agronomiche nonché all'impiego del prodotto.

6. ln sostituzione del cartellino di cui al comma 1, le indicazioni ivi previste possono essere apposte sugli involucri con scrittura indelebile.

7. Il cartellino esterno o la scrittura indelebile di cui al comma 6 non sono obbligatori per gli imballaggi trasparenti quando l'attestato interno riproduca tutte le prescritte indicazioni e le stesse siano chiaramente leggibili attraverso l'imballaggio.

8. Nel caso di prodotti sementieri di varietà geneticamente modificata le indicazioni riportate sui cartellini o etichette e su ogni documento che li accompagna devono includere chiaramente che la varietà è stata geneticamente modificata. L'obbligo si applica ai miscugli anche quando uno solo dei componenti è costituito da una varietà geneticamente modificata. Sui cartellini o etichette e su ogni documento che accompagna i prodotti sementieri, l'indicazione relativa alla presenza di varietà geneticamente modificate può essere omessa esclusivamente nel caso in cui il prodotto risulti all'analisi totalmente esente da varietà geneticamente modificate. In tutti gli altri casi deve essere specificata la percentuale di sementi derivanti da varietà geneticamente modificate eccetto che per le frazioni inferiori all'1 per cento, per le quali è, comunque, obbligatoria la dicitura: "Contiene sementi derivate da varietà geneticamente modificate in misura inferiore all'1 per cento.".

9. È vietato l'impiego di cartellini previsti dal presente articolo nelle confezioni dei prodotti non destinati alla moltiplicazione o comunque non classificabili, a norma della presente legge, tra i prodotti sementieri.

10. Il regolamento di esecuzione determina, per ogni specie, che cosa debba intendersi per piccola confezione, ai fini dell'applicazione della presente legge.

11. Il Ministro delle politiche agricole e forestali, con proprio decreto, determina, in conformità alle disposizioni comunitarie, i casi in cui non è necessario apporre sugli involucri o sugli imballaggi di sementi un cartellino del produttore, nonché le indicazioni da riportare nel cartellino stesso.».

Art. 6.

1. All'articolo 16 della legge n. 1096 del 1971, dopo il terzo comma, è aggiunto il seguente:

«È consentita la commercializzazione dei prodotti sementieri provenienti dagli Stati dell'Unione europea e commercializzati in detti Stati in conformità delle norme di attuazione da essi adottate di disposizioni, vincolanti o facoltative, previste dalle direttive comunitarie in materia, fatte salve le restrizioni previste dalle stesse direttive concernenti le caratteristiche, nonché le disposizioni relative all'esame, il contrassegno e la chiusura.».

Art. 7.

1. All'articolo 19 della legge n. 1096 del 1971, dopo il tredicesimo comma, sono aggiunti i seguenti:

«Una varietà geneticamente modificata, rientrante fra gli organismi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere *a) e b)* del decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 92, può essere iscritta nel registro nazionale solo se sono state adottate tutte le misure appropriate atte ad evitare effetti nocivi sulla salute umana e sull'ambiente, previste dal medesimo decreto legislativo, nonché dal principio di precauzione, dalla Convenzione sulla diversità biologica e dal protocollo sulla biosicurezza di Carthagena.

Nel caso di prodotti ottenuti da una varietà geneticamente modificata destinati ad essere utilizzati come alimenti o ingredienti alimentari, si applicano altresì le disposizioni previste dal regolamento (CE) n. 258/97 del 27 gennaio 1997, al fine di verificare che tali prodotti o ingredienti alimentari:

a) non presentino rischi per il consumatore;

b) non inducano in errore il consumatore;

c) non differiscano dagli altri prodotti o ingredienti alimentari alla cui sostituzione essi sono destinati, al punto che il loro consumo normale possa comportare svantaggi per il consumatore sotto il profilo nutrizionale.

La Commissione di cui al quinto comma del presente articolo, nell'esprimere il parere sull'iscrizione di varietà geneticamente modificate nell'apposita sezione del registro nazionale di cui all'articolo 17 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 1065 del 1973, si deve attenere al parere della Commissione per i prodotti sementieri di varietà geneticamente modificate.».

Art. 8.

1. Nella legge n. 1096 del 1971, dopo l'articolo 19 è inserito il seguente:

«Art. 19-*bis* — 1. Nel caso che con le disposizioni comunitarie vengano stabilite condizioni specifiche, per tenere conto dei nuovi sviluppi per quanto riguarda la conservazione *in situ* e l'utilizzazione sostenibile di risorse fitogenetiche mediante la coltivazione e la commercializzazione di sementi di specie e varietà adatte alle condizioni naturali locali e regionali e minacciate dall'erosione genetica si applicano le disposizioni in materia di iscrizione nei registri nazionali previste dalla presente legge, dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 1065 del 1973 e dalla legge n. 195 del 1976, tenendo conto altresì dei risultati di valutazioni non ufficiali, delle conoscenze acquisite con l'esperienza pratica durante la coltivazione, la riproduzione e l'impiego e delle descrizioni dettagliate delle varietà e delle loro rispettive denominazioni così come notificate: questi elementi, se sufficienti, danno luogo all'esenzione dall'obbligo dell'esame ufficiale. Tali varietà, in seguito alla loro accettazione, sono indicate come:«varietà da conservazione» nel registro delle varietà e sono soggette ad adeguate restrizioni quantitative.

2. Nel caso che, per i prodotti sementieri di varietà di specie di piante ortive, vengano stabilite, con le disposizioni comunitarie, condizioni specifiche per tenere conto dei nuovi sviluppi per quanto riguarda la conservazione *in situ* e l'utilizzazione sostenibile di risorse fitogenetiche mediante la coltivazione e la commercializzazione di sementi di specie e varietà prive di valore intrinseco per la produzione vegetale a fini commerciali ma sviluppate per la coltivazione in condizioni particolari si applicano adeguate restrizioni quantitative.

3. Per le varietà da conservazione di cui al comma 1 e per le varietà prive di valore intrinseco di cui al comma 2, si può derogare, ai fini dell'iscrizione nei registri prevista all'articolo 19, dalle condizioni di omogeneità, stabilità e differenziabilità indicate nel medesimo articolo.

4. Con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabilite disposizioni specifiche per la coltivazione e commercializzazione dei prodotti sementieri di varietà da conservazione e di varietà prive di valore intrinseco, fatte salve, comunque, le disposizioni di cui ai commi l, 2 e 3.».

Art. 9.

1. Nella legge n. 1096 del 1971, dopo l'articolo 20, sono inseriti i seguenti:

« Art. 20-*bis* — 1. Il Ministero delle politiche agricole e forestali, anche su proposta dei Ministeri della sanità o dell'ambiente, per gli aspetti di rispettiva competenza, chiede alla Commissione europea l'autorizzazione a vietare, in tutto o in parte, nel territorio nazionale, la commercializzazione delle sementi o dei materiali di moltiplicazione di tale varietà se è accertato che la coltivazione di una varietà iscritta nel catalogo comune delle varietà:

a) possa nuocere alla coltivazione di altre varietà o specie dal punto di vista fitosanitario o alla loro integrità;

b) possa presentare un rischio per la salute umana o per l'ambiente, anche con riguardo alle eventuali conseguenze sui sistemi agrari tenuto conto delle peculiarità agro-ecologiche e pedoclimatiche. La valutazione del rischio per l'ambiente o la salute umana è effettuata sulla base dei criteri di riferimento stabiliti dalla direttiva 90/220/CE e successive modificazioni, dal principio di precauzione, dalla Convenzione sulla diversità biologica e dal protocollo sulla biosicurezza di Carthagena.

2. In caso di pericolo imminente di propagazione di organismi nocivi o di pericolo imminente per la salute umana o per l'ambiente il divieto di cui al comma 1 può essere applicato immediatamente, dal momento della presentazione della richiesta alla Commissione europea sino al momento della decisione della stessa. Il Ministero delle politiche agricole e forestali contestualmente alla richiesta di cui al comma 1, informa la Commissione europea dell'immediata applicazione del divieto.

«Art. 20-*ter* — 1. Il Ministero delle politiche agricole e forestali chiede alla Commissione europea l'autorizzazione a vietare, in tutto o in parte del territorio nazionale, l'impiego di una varietà iscritta nel catalogo comune delle varietà o di prescrivere condizioni appropriate di coltivazione e, nel caso di cui alla lettera *c)*, anche di impiego dei prodotti derivanti dalla sua coltivazione:

a) qualora sia appurato che la coltivazione di tale varietà possa risultare dannosa dal punto di vista fitosanitario per la coltivazione di altre varietà o possa nuocere all'integrità di altre varietà o specie;

b) qualora, in base ad esami ufficiali in coltura, applicando le disposizioni dell'articolo 16-*bis*, sesto comma, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 1065 del 1973, si sia constatato che la varietà non produce, in nessuna parte del territorio, risultati corrispondenti a quelli ottenuti con un'altra varietà comparabile ammessa nel territorio nazionale o se è notorio che la varietà, per natura e classe di maturità, non è atta ad essere coltivata in alcuna parte del territorio nazionale;

c) qualora sussistano valide ragioni, diverse da quelle indicate alle lettere *a)* e *b)* per ritenere che la varietà presenta un rischio per la salute umana o l'ambiente, anche con riguardo alle eventuali conseguenze sui sistemi agrari, tenuto conto delle peculiarità agroecologiche e pedoclimatiche.

2. Nel caso di cui alla lettera *c)* del comma 1 la richiesta alla Commissione europea di cui al medesimo comma è presentata dal Ministero delle politiche agricole e forestali anche su proposta dei Ministeri della sanità o dell'ambiente, per gli aspetti di rispettiva competenza.».

Art. 10.

1. L'articolo 37 della legge n. 1096 del 1971 è sostituito dal seguente:

«Art. 37 — 1. In deroga alle disposizioni di cui all'articolo 12, primo comma, il Ministro delle politiche agricole e forestali stabilisce, con proprio decreto, le modalità per consentire che i produttori aventi sede in Italia vengano autorizzati a commercializzare piccoli quantitativi di sementi a scopi scientifici o per lavori di miglioramento genetico.

2. In deroga alle disposizioni di cui all'articolo 12, primo comma, il Ministro delle politiche agricole e forestali, stabilisce, con proprio decreto, in conformità alle disposizioni comunitarie, le condizioni per cui i produttori aventi sede in Italia possano essere autorizzati a commercializzare quantitativi adeguati di sementi per scopi di prova o sperimentazione, diversi da quelli di cui al comma 1, purché le sementi siano di una varietà per la quale sia stata depositata una richiesta di iscrizione al sensi dell'articolo 19.

3. Nel caso di prodotti sementieri geneticamente modificati si applica solamente la deroga di cui al comma 1 e a condizione che siano state adottate tutte le misure appropriate per il rispetto del principio di precauzione e delle disposizioni del decreto legislativo n. 92 del 1993, e successive modificazioni, al fine di evitare effetti nocivi sulla salute umana e sull'ambiente, anche con riguardo alle eventuali conseguenze sui sistemi agrari tenuto conto delle peculiarità agroecologiche e pedoclimatiche.

4. Sono esclusi dai prodotti sementieri di cui ai commi 1, 2 e 3 le sementi delle specie ortive, per i quali si applica l'articolo 3-*bis* della legge n. 195 del 1976.».

Art. 11.

1. All'articolo 38 della legge n. 1096 del 1971, dopo il terzo comma, è aggiunto il seguente:

« È consentita, inoltre, la commercializzazione:

a) di prodotti sementieri selezionati di generazioni anteriori alle sementi di base, a condizione che siano stati ufficialmente controllati e certificati conformemente alle norme che disciplinano la certificazione delle sementi di base e che siano contenuti in imballaggi conformi alla presente legge, al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 1065 del 1973 e alla legge n. 195 del 1976, provvisti di etichetta ufficiale recante le indicazioni di cui all'allegato V e, per i prodotti sementieri di piante di specie ortive, di etichetta recante le indicazioni di cui all'allegato 1 della predetta legge n. 195 del 1976 e di cartellino conforme all'allegato 2 della legge medesima;

b) di prodotti sementieri in natura, ad esclusione delle patate, commercializzati ai fini del condizionamento, purché sia garantita l'individualità di tali sementi.».

Art. 12.

1. Nella legge n. 1096 del 1971, dopo l'articolo 44, è aggiunto il seguente:

«Art. 44-*bis* — 1. Nel caso che con disposizioni comunitarie vengono stabilite condizioni specifiche per la commercializzazione di prodotti sementieri appartenenti a varietà da conservazione di cui all'articolo 19-*bis*, comma 1, tali prodotti sementieri devono essere di provenienza nota approvata dall'autorità competente ai fini della commercializzazione nei settori specifici e soggetti a limitazioni quantitative.».

Art. 13.

1. All'articolo 2, secondo comma, punto II, della legge n. 195 del 1976 è soppressa la lettera *a)*.

Art. 14.

1. L'articolo 3 della legge n. 195 del 1976 è modificato come segue:

a) al primo comma sono soppresse le parole: «e non soddisfino le condizioni previste dall'allegato 6 del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, II, lettera A.»;

b) al secondo comma sono soppresse le parole: «e a meno che non soddisfino le condizioni di cui all'allegato 6, II, A del medesimo decreto del Presidente della Repubblica»;

c) al terzo comma, lettera *a)*, sono soppresse le seguenti parole: « - di un cartellino del produttore recante le indicazioni del nome e della sede della ditta produttrice, degli estremi della licenza di cui all'articolo 2 della legge 25 novembre 1971, n. 1096;».

Art. 15.

1. Nella legge n. 195 del 1976, dopo l'articolo 3, è inserito il seguente:

«Art. 3-*bis*. — 1. In deroga a quanto previsto ai commi 1 e 2 dell'articolo 3, il Ministro delle politiche agricole e forestali stabilisce, con proprio decreto, le

modalità per consentire che i produttori aventi sede in Italia vengano autorizzati a commercializzare piccoli quantitativi di sementi a scopi scientifici o per lavori di miglioramento genetico.

2. In deroga alle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 3, il Ministro delle politiche agricole e forestali stabilisce, con proprio decreto, in conformità alle disposizioni comunitarie, le condizioni per cui i costitutori e i loro rappresentanti aventi sede in Italia possano essere autorizzati a commercializzare per un periodo limitato sementi di varietà per le quali sia stata presentata una richiesta di iscrizione in un catalogo nazionale di uno Stato membro e per le quali siano state presentate informazioni tecniche specifiche.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano ai prodotti sementieri geneticamente modificati.».

Art. 16.

1. L'articolo 6 della legge n. 195 del 1976 è sostituito dal seguente:

«Art. 6 — Le sementi di varietà iscritte nel "Catalogo delle varietà di specie di ortaggi" delle Comunità europee non sono soggette con effetto a partire dalla pubblicazione dell'iscrizione medesima nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee ad alcuna restrizione di commercializzazione per ciò che riguarda la varietà, fatto salvo quanto previsto dagli articoli 20-*bis* e 20-*ter* della legge n. 1096 del 1971. Al fine di trovare migliori alternative a talune disposizioni della presente legge, si può decidere l'organizzazione, in condizioni specifiche, di esperimenti temporanei a livello comunitario, conformemente alla procedura prevista dalla direttiva comunitaria n. 458 del 29 settembre 1970.».

Art. 17.

1. L'articolo 13 della legge n. 195 del 1976 è modificato come segue:

a) al terzo comma le parole «in un altro Stato membro», sono sostituite dalle seguenti: «in ambito comunitario»;

b) dopo il quarto comma è inserito il seguente:

«Può essere consentito di non applicare le disposizioni di cui al terzo comma, relative all'imballaggio e al contrassegno, qualora gli organismi addetti al controllo e al rilascio dei documenti e della certificazione coincidano o convengano sull'esenzione.».

Art. 18.

1. La commercializzazione delle sementi appartenenti ad una categoria ammessa in base alle disposizioni vigenti prima della data di entrata in vigore del presente decreto legislativo è consentita fino al 30 giugno 2003.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 aprile 2001

CIAMPI

AMATO, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

MATTIOLI, *Ministro per le politiche comunitarie*

PECORARO SCANIO, *Ministro delle politiche agricole e forestali*

DINI, *Ministro degli affari esteri*

VERONESI, *Ministro della sanità*

FASSINO, *Ministro della giustizia*

LETTA, *Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del commercio con l'estero*

VISCO, *Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica*

BORDON, *Ministro dell'ambiente*

LOIERO, *Ministro per gli affari regionali*

Visto, *il Guardasigilli:* FASSINO

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Per le direttive e i regolamenti comunitari vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee (GUCE).

Note alle premesse:

— L'art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di princìpi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.

— L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.

— La legge 21 dicembre 1999, n. 526 reca: «Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1999». L'art. 1 della suddetta legge così recita:

«Art. 1 *(Delega al Governo per l'attuazione di direttive comunitarie).* — 1. Il Governo è delegato ad emanare, entro il termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, i decreti legislativi recanti le norme occorrenti per dare attuazione alle direttive comprese negli elenchi di cui agli allegati *A* e *B*.

2. I decreti legislativi sano adottati, nel rispetto dell'art. 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro con competenza istituzionale prevalente per la materia, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e con gli altri Ministri interessati in relazione all'oggetto della direttiva.

3. Gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive comprese nell'elenco di cui all'allegato B sono trasmessi, dopo che su di essi sono stati acquisiti gli altri pareri previsti da disposizioni di legge ovvero sono trascorsi i termini prescritti per l'espressione di tali pareri, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perché su di essi sia espresso, entro quaranta giorni dalla data di trasmissione, il parere delle Commissioni competenti per materia; decorso tale termine, i decreti sono emanati anche in mancanza di detto parere. Qualora il termine previsto per il parere delle Commissioni scada nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini previsti al comma 1 o successivamente, questi ultimi sono prorogati di novanta giorni.

4. Entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi da essa fissati, il Governo può emanare, con la procedura indicata nei commi 2 e 3, disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi emanati ai sensi del comma 1.

5. Il termine per l'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva 97/5/CE è di sei mesi».

— La direttiva 98/95/CE è pubblicata in GUCE L 25 del 1º febbraio 1999.

— La direttiva 98/96/CE è pubblicata in GUCE L 25 del 1º febbraio 1999.

— La direttiva 66/400/CEE è pubblicata in GUCE L 125 dell'11 luglio 1966.

— La direttiva 66/401/CEE è pubblicata in GUCE L 125 dell'11 luglio 1966.

— La direttiva 66/402/CEE è pubblicata in GUCE L 125 dell'11 luglio 1966.

— La direttiva 66/403/CEE è pubblicata in GUCE L 125 dell'11 luglio 1966.

— La direttiva 69/208/CEE è pubblicata in GUCE L 169 del 10 luglio 1969.

— La direttiva 70/457/CEE è pubblicata in GUCE L 225 del 12 ottobre 1970.

— La direttiva 70/458/CEE è pubblicata in GUCE L 225 del 12 ottobre 1970.

— La legge 25 novembre 1971, n. 1096 reca: «Disciplina dell'attività sementiera».

— La legge 20 aprile 1976, n. 195 reca: «Modifiche e integrazioni alla legge 25 novembre 1971, n. 1096, sulla disciplina dell'attività sementiera».

Note all'art. 1:

— Per quanto riguarda le direttive n. 98/95/CE e n. 98/96/CE vedi note alle premesse.

— L'articolo 174.2 del Trattato di Amsterdam così recita:

«2. La politica della Comunità in materia ambientale mira a un elevato livello di tutela, tenendo conto della diversità delle situazioni nelle varie regioni della Comunità. Essa è fondata sui princìpi della precauzione e dell'azione preventiva, sul principio della correzione, in via prioritaria alla fonte, dei danni causati all'ambiente, nonché sul principio "chi inquina paga".

In tale contesto, le misure di armonizzazione rispondenti ad esigenze di protezione dell'ambiente comportano, nei casi opportuni, una clausola di salvaguardia che autorizza gli Stati membri a prendere, per motivi ambientali di natura non economica, misure provvisorie soggette ad una procedura comunitaria di controllo.».

— Per quanto riguarda la legge 25 novembre 1971, n. 1096, vedi note alle premesse.

— Per quanto riguarda la legge 20 aprile 1976, n. 195, vedi note alle premesse.

— Il decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 92, reca «Attuazione della direttiva 90/220/CEE concernente l'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati».

— Per quanto riguarda la legge 25 novembre 1971, n. 1096, vedi note alle premesse. Il quinto comma dell'art. 19 così recita:

«L'iscrizione è disposta dal Ministro per l'agricoltura e le foreste, sentito il parere di apposita commissione nominata dallo stesso Ministro e costituita dal direttore dell'istituto conservatore dei registri di varietà dei prodotti sementieri, che la presiede, da tre tecnici designati dalle regioni. da quattro membri scelti fra i direttori di istituti di ricerca e di sperimentazione agraria, docenti universitari e funzionari del ruolo tecnico superiore dell'agricoltura, da un rappresentante dei costitutori di novità vegetali, da un rappresentante dei produttori di sementi, da due rappresentanti degli agricoltori, da due rappresentanti dei coltivatori diretti, e potrà essere integrata da due specialisti della specie di coltura.».

— Per il decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, vedi note alle premesse. L'art. 17 del regolamento di cui al suddetto decreto del Presidente della Repubblica così recita:

«Art. 17. — L'iscrizione di una varietà nel registro viene disposta con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il registro delle varietà, la cui tenuta è affidata al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, deve riportare, oltre al nome della varietà, l'indicazione della sua origine, la descrizione dei suoi caratteri ed il nome del responsabile della conservazione in purezza della varietà.

Per ogni varietà iscritta il Ministero dell'agricoltura e delle foreste provvede ad istituire un apposito fascicolo dal quale devono risultare, fra l'altro, gli elementi descrittivi delle varietà ed i risultati delle prove sulle quali si è basato il giudizio per l'iscrizione.

I fascicoli di cui al comma precedente, relativi alle varietà iscritte ed a quelle cancellate dal registro delle varietà, sono tenuti a disposizione degli altri Stati membri e della commissione della Comunità europea. Le informazioni reciproche sono riservate.

I fascicoli relativi alla iscrizione delle varietà sono accessibili - a titolo personale ed esclusivo - a coloro che abbiano dimostrato un interesse qualificato a tale riguardo. Tale disposizione non si applica allorché il costitutore abbia chiesto, in conformità al terzultimo comma dell'art. 19 della legge, il segreto sui risultati degli esami e sui componenti genealogici della varietà.

Ogni domanda, o ritiro di domanda, di iscrizione di una varietà, ogni iscrizione di una varietà nel registro nonché le varie modifiche del medesimo sono notificate agli altri Stati membri ed alla commissione della Comunità europea.

Per ogni varietà iscritta viene comunicato, agli altri Stati membri e alla commissione della Comunità europea, una breve descrizione

delle caratteristiche più importanti relative alla sua utilizzazione. A richiesta verranno comunicati anche i caratteri che differenziano le varietà in questione da altre varietà analoghe.

La presente disposizione non si applica nel caso di varietà (linee inbred, ibridi) che sono destinate unicamente a servire da componenti per le varietà finali.

Le iscrizioni avvenute anteriormente al 1° luglio 1972 in base a disposizioni diverse da quelle della legge, se non rinnovate, sono valide fino al 30 giugno 1982.

L'iscrizione di una varietà è valida sino alla fine del decimo anno civile successivo a quello della iscrizione medesima e può essere rinnovata per periodi determinati qualora sia giustificata l'importanza del mantenimento in coltura della varietà e sempreché risultino soddisfatti i requisiti di differenziabilità, stabilità ed omogeneità.

La domanda del rinnovo deve essere inoltrata al Ministero dell'agricoltura e delle foreste almeno due anni prima della data di scadenza.».

Note all'art. 2:

— Per quanto riguarda la legge 25 novembre 1971, n. 1096, vedi note alle premesse.

— Per quanto riguarda la legge 20 aprile 1976, n. 195, vedi note alle premesse.

Note all'art. 3:

— Per quanto riguarda la legge 25 novembre 1971, n. 1096, vedi note alle premesse. L'art. 1, come modificato dal decreto qui pubblicato, così recita:

«Art. 1. — La produzione a scopo di vendita e la vendita di prodotti sementieri, esclusi quelli delle piante forestali e officinali, sono regolate dalle disposizioni della presente legge.

Sono considerati prodotti sementieri: le sementi, i tuberi, i bulbi, i rizomi e simili, destinati alla riproduzione ed alla moltiplicazione naturale delle piante.

Il significato dei termini tecnici usati nella presente legge è definito nell'allegato n. 3.».

N.B. — *La presente legge non si applica alle sementi appartenenti alla specie oleaginose e da fibra di cui all'allegato 1 destinate ad usi ornamentali.*

Note all'art. 4:

— Per quanto riguarda la legge 25 novembre 1971, n. 1096, vedi note alle premesse. L'art. 10, come modificato dal decreto qui pubblicato, così recita:

«Art. 10. — È considerato miscuglio la partita di sementi, di tuberi, di bulbi, di rizomi e simili costituita da due o più specie o varietà, quando l'insieme di esse, meno quella presente in maggiore quantità superi la percentuale ponderale del cinque per cento.

Salvo quanto disposto con il successivo comma, la vendita dei miscugli è consentita solo per le sementi destinate alla produzione di foraggi ed alla costituzione di tappeti erbosi; *è inoltre ammessa la commercializzazione di miscugli di sementi di cereali. La commercializzazione dei predetti miscugli è ammessa alle condizioni di cui all'art. 11, comma 3.*

Per le sementi appartenenti al secondo e terzo gruppo di cui al precedente art. 6 e per i materiali di moltiplicazione di cui al quarto gruppo dello stesso articolo, la vendita di miscugli è consentita solo in confezioni non superiori, per le sementi, al peso e, per gli organi riproduttivi, al numero dei pezzi, da determinarsi entrambi con il regolamento di esecuzione della presente legge.».

Note all'art. 5:

— Il regio decreto 1° luglio 1926, n. 1361, reca: «Regolamento per l'esecuzione del R.D. 15 ottobre 1925, n. 2033, convertito in legge con legge 18 marzo 1926, n. 562, concernente la repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio di sostanze di uso agrario e di prodotti agrari.». L'art. 40 così recita:

«Art. 40. — Salvo l'osservanza delle disposizioni fitopatologiche, le dichiarazioni ed indicazioni di cui agli articoli precedenti non sono obbligatorie per le sementi spedite dai produttori agli stabilimenti di selezione e di epurazione purché tale destinazione risulti chiaramente dall'indirizzo e dalla lettera di porto o dalla polizza di carico.

Note all'art. 6:

— Per quanto riguarda la legge 25 novembre 1971, n. 1096, vedi note alle premesse. L'art. 16, come modificato dal decreto qui pubblicato, così recita:

«Art. 16. — L'importazione di materiali sementieri è subordinata al rilascio preventivo del certificato d'importazione da parte del Ministero dell'agricoltura e delle foreste che, con propri provvedimenti e nel rispetto degli accordi comunitari, stabilirà le modalità e le procedure per la richiesta ed il rilascio del certificato medesimo che dovrà avvenire nel termine massimo di tre giorni dalla richiesta.

Copia del certificato di cui al precedente comma sarà inviata all'osservatorio per le malattie delle piante competente per territorio, che, con le modalità che saranno fissate dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, comunicherà al medesimo i quantitativi effettivamente importati.

Salva l'osservanza degli obblighi derivanti da accordi internazionali, l'immissione in commercio dei prodotti sementieri introdotti dall'estero è consentita alla condizione che essi rispondano ai requisiti minimi prescritti dalle norme legislative e regolamentari e siano esenti da infezioni o da infestazioni di parassiti diffusibili e pericolosi.».

È consentita la commercializzazione dei prodotti sementieri provenienti dagli Stati dell'Unione europea e commercializzati in detti Stati in conformità delle norme di attuazione da essi adottate di disposizioni, vincolanti o facoltative, e previste dalle direttive comunitarie in materia, fatte salve le restrizioni previste dalle stesse direttive concernenti le caratteristiche, nonché le disposizioni relative all'esame, il contrassegno e la chiusura.».

Note all'art. 7:

— Per quanto riguarda la legge 25 novembre 1971, n. 1096, vedi note alle premesse. L'art. 19, come modificato dal decreto qui pubblicato, così recita:

«Art. 19. — Il Ministro per l'agricoltura e le foreste può istituire, per ciascuna specie di coltura, registri di varietà aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varietà stesse.

Nel caso di varietà (linee inbred, ibridi) che sono destinate unicamente a servire da componenti per le varietà finali, il comma 1 si applica solo se le sementi loro appartenenti devono essere commercializzate sotto il loro nome.

Dopo il 1° luglio 1992 possono essere fissate, secondo la procedura dell'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, le condizioni secondo le quali il comma 1 si applica anche ad altre varietà componenti. Nel frattempo. nel caso di cereali diversi dal granturco, dette disposizioni si possono applicare ad altre varietà componenti nei confronti delle sementi destinate alla certificazione nei loro territori. Le varietà componenti sono indicate come tali.

L'iscrizione al registro può essere chiesta dal costitutore della varietà o dai suoi aventi causa, ed in mancanza di essi da un istituto od ente od altro soggetto operante in campo sementiero che offra la necessaria garanzia del mantenimento in purezza della varietà.

L'iscrizione è disposta dal Ministro per l'agricoltura e le foreste, sentito il parere di apposita commissione nominata dallo stesso Ministro e costituita dal direttore dell'istituto conservatore dei registri di varietà dei prodotti sementieri, che la presiede, da tre tecnici designati dalle regioni. da quattro membri scelti fra i direttori di istituti di ricerca e di sperimentazione agraria, docenti universitari e funzionari del ruolo tecnico superiore dell'agricoltura, da un rappresentante dei costitutori di novità vegetali, da un rappresentante dei produttori di

sementi, da due rappresentanti degli agricoltori, da due rappresentanti dei coltivatori diretti, e potrà essere integrata da due specialisti della specie di coltura.

La commissione, ai fini dell'iscrizione, deve accertare che ogni varietà si distingua per uno o più caratteri importanti dalle altre varietà iscritte e che essa sia sufficientemente omogenea e stabile nei suoi caratteri essenziali e che abbia un valore agronomico e di utilizzazione soddisfacente. Per gli adempimenti da compiere ai fini anzidetti sono dovuti i compensi di cui al successivo art. 41.

Per le varietà di cui non si conosca il costitutore o esso più non esista, l'iscrizione può essere fatta d'ufficio. In tal caso il Ministro per l'agricoltura e le foreste affida il compito della conservazione in purezza delle varietà ad un istituto od ente od altro soggetto operante in campo sementiero, che dia affidamento di bene assolverlo sotto il profilo tecnico ed organizzativo. Analogamente si provvede qualora il costitutore, l'avente causa dello stesso e l'istituto od ente od altro soggetto che hanno chiesto ed ottenuto l'iscrizione non adempiano alle prescrizioni concernenti il mantenimento in purezza della varietà e la produzione di sementi di base.

L'istituto od ente od altro soggetto incaricato della conservazione in purezza della varietà assume, ai fini della presente legge, la facoltà e gli obblighi del costitutore.

Nei suoi confronti il Ministero dell'agricoltura e delle foreste può imporre prescrizioni per quanto riguarda la distribuzione della semente di base.

Le varietà di sementi già iscritte nei registri previsti dalla legge 18 aprile 1938, n. 546, e dal decreto ministeriale 28 ottobre 1963, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 16 novembre 1963, n. 298, e successive modificazioni, saranno iscritte di ufficio e senza ulteriori accertamenti nei registri istituiti ai sensi del presente articolo.

A richiesta del costitutore può essere fatto obbligo del segreto ai componenti la commissione di cui al quinto comma del presente articolo ed a chiunque altro prenda visione della descrizione dei componenti genealogici concernenti gli ibridi e le varietà sintetiche.

Per l'iscrizione delle varietà nei registri di cui al primo comma del presente articolo è dovuta la tassa annuale di concessione governativa di L. 20.000 da corrispondersi entro il 31 gennaio dell'anno cui si riferisce. Per la modifica nei predetti registri della descrizione delle caratteristiche secondarie della varietà è dovuta la tassa di concessione governativa *una tantum* di L. 10.000.

Per le varietà iscritte d'ufficio ai sensi del precedente quinto comma le tasse di cui sopra non sono dovute.

Una varietà geneticamente modificata, rientrante fra gli organismi di cui all'art. 3, comma 1, lettere a) *e* b) *del decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 92, può essere iscritta nel registro nazionale solo se sono state adottate tutte le misure appropriate atte ad evitare effetti nocivi sulla salute umana e sull'ambiente, previste dal medesimo decreto legislativo, nonché dal principio di precauzione, dalla Convenzione sulla diversità biologica e dal protocollo sulla biosicurezza di Carthagena.*

Nel caso di prodotti ottenuti da una varietà geneticamente modificata destinati ad essere utilizzati come alimenti o ingredienti alimentari, si applicano altresì le disposizioni previste dal regolamento (CE) n. 258/97 del 27 gennaio 1997, al fine di verificare che tali prodotti o ingredienti alimentari:

a) *non presentino rischi per il consumatore;*

b) *non inducano in errore il consumatore;*

c) *non differiscano dagli altri prodotti o ingredienti alimentari alla cui sostituzione essi sono destinati, al punto che il loro consumo normale possa comportare svantaggi per il consumatore sotto il profilo nutrizionale.*

La Commissione di cui al quinto comma del presente articolo, nell'esprimere il parere sull'iscrizione di varietà geneticamente modificate nell'apposita sezione del registro nazionale di cui all'art. 17 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 1065 del 1973 si deve attenere al parere della Commissione per i prodotti sementieri di varietà geneticamente modificate.».

— Per quanto riguarda il decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 92, vedi note all'art. 1.

— Il regolamento (CE) 258/97 del 27 gennaio 1997 è pubblicato in GUCE L 43 del 14 febbraio 1997.

— Per l'art. 17 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, vedi note alle premesse.

Note all'art. 8:

— Per quanto riguarda la legge 25 novembre 1971, n. 1096, vedi note alle premesse.

— Per quanto riguarda il decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, vedi note alle premesse.

— Per quanto riguarda la legge 20 aprile 1976, n. 195, vedi note alle premesse.

Note all'art. 9:

— Per quanto riguarda la legge 25 novembre 1971, n. 1096, vedi note alle premesse.

— La direttiva 90/220/CE è pubblicata in GUCE L 117 dell'8 maggio 1990.

— Per quanto riguarda il decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, vedi note alle premesse. Il sesto comma dell'art. 16-*bis* così recita:

«Una varietà possiede un valore agronomico o di utilizzazione soddisfacente se, visto l'insieme delle sue qualità costituisce, rispetto alle altre varietà iscritte nel registro delle varietà di cui all'art. 19 della legge, almeno per la produzione in una determinata regione, un netto miglioramento per la coltivazione o per la gestione dei raccolti o per l'impiego dei prodotti ottenuti. L'eventuale deficienza di talune caratteristiche può essere compensata dalla presenza di altre caratteristiche favorevoli.»,

Note all'art. 10:

— Per quanto riguarda il decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 92, vedi note all'art. 1.

— Per quanto riguarda la legge 20 aprile 1976, n. 195, vedi note alle premesse. L'art. 3-*bis* è stato inserito con l'art. 15 del presente decreto.

Note all'art. 11:

— Per quanto riguarda la legge 25 novembre 1971, n. 1096, vedi note alle premesse. L'art. 38, come modificato dal decreto qui pubblicato, così recita:

«Art. 38. — A decorrere dall'entrata in applicazione del regolamento di cui al primo comma del precedente art. 14 non possono essere commercializzati prodotti sementieri di patate, barbabietole della specie *Beta vulgaris* da zucchero e da foraggio. nonché di cereali e foraggere, di piante oleaginose e da fibra, limitatamente alle specie indicate nell'allegato 1, se non appartengono alle categorie di base e certificata e come tali ufficialmente controllate e certificate.

Con la stessa decorrenza le specie foraggere e di piante oleaginose e da fibra elencate nell'allegato 2 possono essere commercializzate come sementi della categoria commerciale a condizione che siano state ufficialmente controllate e certificate ai sensi del regolamento di esecuzione della presente legge.

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, per consentire lo smaltimento delle scorte di produzioni sementiere giacenti presso gli stabilimenti od in corso di coltivazione alla data di entrata in vigore della presente legge, concede, a richiesta degli interessati e previo accertamento della consistenza dei materiali in questione, temporanei permessi di commercializzazione nel limite massimo di due anni.

È consentita. inoltre, la commercializzazione:

a) *di prodotti sementieri selezionati di generazioni anteriori alle sementi di base, a condizione che siano stati ufficialmente controllati e certificati conformemente alle norme che disciplinano la certificazione delle sementi di base e che siano contenuti in imballaggi conformi alla presente legge, al regolamento di cui al decreto del Presidente della*

Repubblica n. 1065 del 1973 e alla legge n. 195 del 1976, provvisti di etichetta ufficiale recante le indicazioni di cui all'allegato V e, per i prodotti sementieri di piante di specie ortive, di etichetta recante le indicazioni di cui all'allegato 1 della predetta legge n. 195 del 1976 e di cartellino conforme all'allegato 2 della legge medesima;

b) *di prodotti sementieri in natura, ad esclusione delle patate, commercializzati ai fini del condizionamento, purché sia garantita l'individualità di tali sementi.».*

— Per quanto riguarda il decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, vedi note alle premesse.

— Per quanto riguarda la legge 20 aprile 1976, n. 195, vedi note alle premesse. Gli allegati 1 e 2 così recitano:

«Allegato 1 *(Cartellini ufficiali).* — A) Per le sementi di base e sementi certificate ad esclusione dei piccoli imballaggi (art. 3):

a) indicazioni prescritte:

1) Normativa C.E.E.;

2) servizio di certificazione e Stato membro o sigla degli stessi;

3) mese ed anno della chiusura indicati con l'espressione: «chiuso ...» (mese ed anno); o mese ed anno dell'ultimo prelievo ufficiale di campioni per la decisione relativa alla certificazione, indicati con l'espressione: «campione prelevato ...» (mese ed anno);

4) numero di riferimento del lotto;

5) specie indicata almeno in caratteri latini con la denominazione botanica. che può essere riportata in forma abbreviata e senza i nomi degli autori o con il suo nome comune o con entrambi;

6) varietà, indicata almeno in caratteri latini;

7) categoria;

8) paese di produzione;

9) peso netto o lordo dichiarato o numero dichiarato di semi puri;

10) in caso di indicazione del peso e di impiego di antiparassitari granulati, di sostanze di rivestimento o di altri additivi solidi, indicazione della natura dell'additivo e rapporto approssimativo tra il peso dei semi puri ed il peso totale;

11) in caso di rianalisi, per lo meno della facoltà germinativa, l'indicazione: «rianalizzato ...» (mese ed anno);

12) nel caso di varietà ibride o linee inbred, per le sementi di base se l'ibrido o la linea inbred cui appartengono le sementi sono stati ufficialmente ammessi conformemente alla direttiva n. 88/480/CEE del 13 giugno 1988, il nome di questo componente con cui è stata ufficialmente ammessa, con o senza riferimento alla varietà finale, corredato, nel caso di ibridi o linee inbred destinati unicamente a servire da componenti per varietà finali, del termine «componente»;

per le altre sementi di base, il nome del componente cui appartengono le sementi di base, con un riferimento alla varietà finale, con o senza riferimento alla sua funzione (maschio o femmina) e corredato dal termine «componente»;

per le sementi certificate, il nome delle varietà cui appartengono le sementi certificate, corredate del termine «ibrido»;

b) le dimensioni minime ammesse dal cartellino sono: millimetri 110 × 67.

B) Per le sementi di generazioni precedenti a quella di base (art. 12):

a) indicazioni prescritte:

1) Normativa C.E.E.;

2) servizio di certificazione e Stato membro o sigla degli stessi;

3) mese ed anno della chiusura, indicati con l'espressione: «chiuso ...» (mese ed anno); o mese ed anno dell'ultimo prelievo ufficiale di campioni per la decisione relativa alla certificazione indicati con l'espressione «campione prelevato ...» (mese ed anno);

4) numero di riferimento del lotto;

5) specie indicata almeno in caratteri latini con la sua denominazione botanica, che può esse riportata in forma abbreviata e senza i nomi degli autori o con il suo nome comune, o con entrambi;

6) varietà, indicata almeno in caratteri latini;

7) dicitura «sementi di pre-base»;

8) numero di generazioni anteriori alle sementi della categoria certificata;

b) le dimensioni minime ammesse del cartellino sono: millimetri 110 × 67.».

«Allegato 2 *(Cartellino del produttore) Per le sementi «standard» e piccoli imballaggi della categoria «sementi certificate».*

a) Indicazioni prescritte:

1) Normativa C.E.E.;

2) nome ed indirizzo del responsabile dell'apposizione del cartellino o suo marchio di identificazione;

3) campagna di chiusura indicata con «chiuso nella campagna ... (termini della campagna») oppure campagna dell'ultimo esame della facoltà germinativa indicata con «germinabilità determinata nella campagna ... (termini della campagna)». Può essere indicata la fine della campagna;

4) specie, indicata almeno in caratteri latini;

5) varietà, indicata almeno in caratteri latini;

6) categoria; per i piccoli imballaggi, le sementi certificate possono essere contrassegnate dalla lettera «C» e le sementi standard dalle lettere «St»;

7) numero di riferimento dato dal responsabile dell'apposizione del cartellino (per le sementi standard);

8) numero di riferimento che consente di identificare il lotto certificato (per le sementi certificate);

9) peso netto o lordo dichiarato, o numero dichiarato di semi puri (ad eccezione dei piccoli imballaggi fino a 500 gr);

10) in caso di indicazione del peso e di impiego di antiparassitari granulati, di sostanze di rivestimento o di altri additivi solidi, indicazione della natura dell'additivo e rapporto approssimativo tra il peso dei semi puri ed il peso totale.

b) Le dimensioni minime ammesse del cartellino (esclusi i piccoli imballaggi) sono: millimetri 110 × 67.».

Note all'art. 12:

— Per quanto riguarda la legge 25 novembre 1971, n. 1096, vedi note alle premesse.

Note all'art. 13:

— Per quanto riguarda la legge 20 aprile 1976, n. 195, vedi note alla premessa. L'art. 2, secondo comma, punto II, come modificato dal decreto qui pubblicato, così recita:

«II - Categoria certificata:

a) (lettera soppressa);

a-bis) le sementi devono derivare direttamente da sementi di base, o, a richiesta del costitutore o dei suoi aventi causa, da una generazione precedente alle sementi di base; devono essere ufficialmente controllate e certificate e rispondere alle condizioni ed ai requisiti previsti dall'allegato 6 del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, nonché per quanto riguarda le colture, alle condizioni di cui all'allegato 4 della presente legge;

b) tali sementi devono essere sottoposte, a posteriori e mediante sondaggi, a controllo ufficiale, per quanto riguarda l'identità e la purezza della varietà.».

Note all'art. 14:

— Per quanto riguarda la legge 20 aprile 1976, n. 195, vedi note alle premesse. L'art. 3, come modificato dal decreto qui pubblicato, così recita:

«Art. 3. — Le sementi di cicoria industriale non possono essere commercializzate a meno che non siano ufficialmente certificate come sementi di base o sementi certificate.

Le sementi di altre specie di ortaggi non possono essere commercializzate a meno che non siano state ufficialmente certificate come sementi di base o sementi certificate o siano sementi standards.

Gli imballaggi di sementi di base e di sementi certificate - ad eccezione, per quest'ultima categoria, dei piccoli imballaggi - debbono essere muniti:

a) all'esterno: di un cartellino ufficiale, non utilizzato in precedenza, conforme all'allegato 1 della presente legge, di colore bianco per le sementi di base ed azzurro per le sementi certificate. Nel caso di imballaggi trasparenti il cartellino può figurare all'interno quando esso è leggibile attraverso l'imballaggio. È consentito l'impiego di etichette ufficiali adesive;

b) all'interno: di un attestato ufficiale, dello stesso colore del cartellino ufficiale, di cui al precedente punto *a)*, che riporti le indicazioni previste ai punti 4, 5, 6 e 7 dell'allegato 1 della presente legge. Esso non è indispensabile quando, conformemente al medesimo punto *a)*, il cartellino figura all'interno dell'imballaggio trasparente, o è utilizzata un'etichetta adesiva od, infine, il cartellino sia costituito da materiale non lacerabile.

Gli imballaggi di sementi standard ed i piccoli imballaggi di sementi della categoria «sementi certificate» devono essere muniti di un cartellino del produttore.

I rivenditori di sementi, muniti dell'apposita autorizzazione prefettizia di cui alla legge 18 giugno 1931, n. 987, possono sconfezionare e riconfezionare sementi della categoria standard a condizione che appongano alle nuove confezioni poste in vendita un proprio cartellino, in sostituzione di quello del produttore.

Il cartellino, prescritto dai precedenti due commi, deve essere conforme all'allegato 2 della presente legge e, di colore azzurro, per le sementi certificate e, giallo scuro, per le sementi «standard». Nel caso di imballaggi trasparenti, il cartellino può figurare all'interno quando esso è leggibile attraverso l'imballaggio. Tale cartellino può essere sostituito da una scritta impressa in modo indelebile sull'involucro.

In caso di varietà ampiamente note al 1° luglio 1970, sull'etichetta si può fare riferimento ad una selezione conservatrice della varietà. È vietato fare riferimento a proprietà particolari eventualmente connesse con tale selezione conservatrice.

Tale riferimento segue la denominazione varietale dalla quale deve essere chiaramente separato, preferibilmente con un trattino. Esso non prevale sulla denominazione varietale.

Dopo una data da stabilire anteriormente al 1° luglio 1992, conformemente alla procedura prevista dall'art. 6 della legge 20 aprile 1976, n. 195, sull'etichetta si potrà fare riferimento solo alle selezioni conservatrici dichiarate prime di tale data.

Nel caso di sementi di base e di sementi certificate, l'etichetta o la stampigliatura relativa al produttore devono essere redatte in modo da non poter essere confuse con l'etichetta ufficiale di cui al presente articolo.».

— Per quanto riguarda il decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, vedi note alle premesse. L'allegato 6, II, lettera A, così recita:

«II - COLTURE ERBACEE ORTIVE, ORNAMENTALI E DA FIORE.

A) Ortive

I - Sementi di base, certificate e standard.

1. Le sementi devono presentare identità e purezza varietale in grado sufficiente. Per la cicoria industriale la varietà deve possedere un valore agronomico e di utilizzazione soddisfacente.

2. Le sementi devono essere conformi alle seguenti norme relative alla facoltà germinativa, purezza specifica e contenuto di semi di altre specie di piante:

A. Tavola

Specie	Facoltà germinativa minima (% dei glomeruli o semi puri)	Purezza minima specifica (% in peso)	Tenore massimo di semi di altre specie di piante (% in peso)
Allium cepa	70	97	0,5
Allium porrum	65	97	0,5
Anthriscus cerefolium	70	96	1,0
Apium graveolens	70	97	1,0
Asparagus officinalis	70	96	0,5
Beta vulgaris	70	97	0,5
Brassica oleracea (cavolfiore)	70	97	1,0
Brassica oleracea (altre sottospecie)	75	97	1,0
Brassica pekinensis	75	97	1,0
Brassica rapa	80	97	1,0
Capsicum annuum	65	97	0,5
Cichorium intybus (partim) [cicoria di tipo Witloof cicoria di tipo italiano (o cicoria a foglia larga)]	65	95	1,5
Cichorium intybus (partim)	80	97	1,0
Cichorium endivia	65	95	1,0
Citrullus lanatus	75	98	0,1
Cucumis melo	75	98	0,1
Cucumis sativus	80	98	0,1
Cucurbita maxima	80	98	0,1
Cucurbita pepo	75	98	0,1
Cynara cardunculus	65	98	0,5
Daucus carota	65	95	1,0
Foeniculum vulgare	70	96	1,0
Lactuca sativa	75	95	0,5
Lycopersicon lycopersicum	75	97	0,5
Petroselinum crispum	65	97	1,0
Phaseolus coccineus	80	98	0,1
Phaseolus vulgaris	75	98	0,1
Pisum sativum	80	98	0,1
Raphanus sativus	70	97	1,0
Scorzonera hispanica	70	95	1,0
Solanum melongena	65	96	0,5
Spinacia oleracea	75	97	1,0
Valerianella locusta	65	95	1,0
Vicia faba	80	98	0,1

3. La presenza di malattie e di organismi nocivi che riducano il valore di utilizzazione delle sementi non è tollerata che nella misura più limitata possibile.

4. Le sementi leguminose non devono essere contaminate dagli insetti vivi sottospecificati:

Acanthoscelides obtectus Sag.

Bruchus affinis Froel.

Bruchus atomarius L.

Bruchus pisorum L.

Bruchus rufimanus Boh.

5. Le sementi non devono essere contaminate da Acari viyi. Gli accertamenti sono effettuati sull'intero campione da esaminare in laboratorio.

6. La durata della responsabilità del produttore o, nel caso di sementi standard, del fornitore, relativa alla rispondenza delle sementi ai requisiti concernenti la germinabilità, è stabilita come segue:

a) per le sementi di base e le sementi certificate, ad eccezione, per quest'ultima categoria, dei piccoli imballaggi, con decorrenza dal mese successivo a quello della chiusura o dell'ultimo prelievo ufficiale relativo alla certificazione, indicato sul cartellino di certificazione di cui all'allegato 1 della legge 20 aprile 1976, n. 195,

fino a 6 mesi, qualora le sementi siano contenute in imballaggi non «a tenuta» di umidità (sacchi di juta, di cotone, ecc.), ad eccezione delle bietole, brassiche e legumi per i quali la responsabilità è prolungata fino a 9 mesi.

fino a 30 mesi, qualora le sementi siano contenute in imballaggi «a tenuta» di umidità (es.: recipienti metallici, o di altro materiale, a chiusura ermetica);

b) per le sementi standard e per le sementi certificate che si presentano sotto forma di piccoli imballaggi, con decorrenza dal giorno successivo a quello della fine della campagna indicata sul cartellino del produttore o del fornitore di cui all'allegato 2 della legge 20 aprile 1976, n. 195;

fino a 6 mesi, qualora le sementi siano contenute in imballaggi non «a tenuta» di umidità (sacchi di juta, di cotone, ecc.);

fino a 24 mesi, qualora le sementi siano contenuti in imballaggi «a tenuta» di umidità (es.: recipienti metallici, od altro materiale, a chiusura ermetica).

Trascorsi tali termini il prodotto potrà essere mantenuto in commercio purché rispondente ai requisiti previsti dalla legge e dal regolamento. In tal caso la responsabilità relativa alla rispondenza delle sementi ai requisiti concernenti la germinabilità resta a carico del detentore delle sementi medesime, il quale, senza manomettere il cartellino ufficiale e del produttore o del fornitore, è tenuto ad apporre sugli involucri una dichiarazione che potrà essere costituita anche da una scritta indelebile, dalla quale risulti:

1) il proprio nome o la ragione sociale della ditta;

2) data di determinazione della conformità della facoltà germinativa.

II. - Sementi commerciali (specie non previste dall'allegato 3 della legge 20 aprile 1976, n. 195).

1. Le condizioni di cui ai punti 3, 4 e 5 della sezione I del presente allegato si applicano alle sementi commerciali.

2. Le sementi devono essere conformi alle seguenti norme relative alla facoltà germinativa, alla purezza specifica ed al contenuto di semi di altre specie di piante:

A. Tavola

Specie	Facoltà germinativa minima (% dei glomeruli o semi puri)	Purezza minima specifica (%in peso)	Tenore massimo di semi di altre specie di piante (%in peso)
Allium schoenoprasum L.	70	97	0,5
Anethum graveolens L.	75	95	1,5
Angelica arcangelica L.	60	90	1,0
Atriplex hortensis L.	60	95	0,1
Barbarea verna (Mill.) Aschess.	75	97	0,2
Borago officinalis L.	80	96	1,0
Brassica chinensis	80	97	1,0
Brassica napus L. var. napobrassica (L.) Reichb.	80	98	0,5
Capparis spinosa L.	50	95	0,5
Cicer arietinum L.	90	98	0,1
Coriandrum sativum L.	80	96	0,5
Cucurbita moschata (Duch.) Duch. ex Poir	80	98	0,1
Cuminum cyminum L.	65	95	1,0
Cynara scolymus L.	75	97	0,1
Eruca sativa Mill.	85	97	1,0
Fragaria vesca L.s.l.	75	95	0,2
Hibiscus esculentus L.	75	95	0,5
Humulus lupulus L.	60	90	0,1
Lagenaria sicerara (Mol.) Standi. (= L. vulgaris Ser.)	80	98	0,1
Lavandula spica L.	50	95	0,2
Lens culinaris Med.	85	98	0,5
Lepidium sativum L.	85	97	0,2
Majorana hortensis Moench.	75	95	0,2
Matricaria chamomilla L.	70	70	0,2
Nasturtium officinale R Br.	80	95	0,2
Ocimum basilicum L.	65	97	0,5
Pastinaca sativa L.	75	90	1,5
Phaseolus lunatus L.	80	98	0,1
Physalis alkekengi L.	85	97	0,5
Pimpinella anisum L.	75	95	1,0
Rosmarinus officinalis L.	50	95	1,0
Rumex acetosa L.	80	95	0.5
Ruta graveolens L.	80	97	1,0
Salsola soda L.	65	90	1,5
Salvia officinalis L.	75	97	0,5
Satureja hortensis L.	75	97	0,5
Tetragonia expansa Thumb.	75	97	1,0
Thynius vulgaris L.	50	95	0,5
Tragopogon porrifolius L.	75	95	1,0
Valeriana officinalis L.	75	95	1,0
Vigna sesquipedalis (L.) Furwirth	80	98	0,1
Zea mays L. convar. microsperma (Koern.)	85	98	0,1
Zea mavs L. convar. saccarata (Koern.)	85	98	0,1

3. La durata di efficacia della dichiarazione concernente la germinabilità, di cui all'art. 11 della legge, è stabilita come segue:

in mesi 6 per le sementi contenute in imballaggi non «a tenuta» di umidità (es.: sacchi di juta, di cotone, ecc.) ad eccezione del mays, brassiche e legumi per i quali la validità della dichiarazione e prolungata a mesi 9;

in mesi 30 per le sementi contenute in imballaggi «a tenuta» di umidità (es.: recipienti metallici, o di altro materiale, a chiusura ermetica).

Trascorsi tali termini il prodotto potrà essere mantenuto in commercio purché rispondente ai requisiti previsti dalla legge e dal regolamento. In tal caso la responsabilità della dichiarazione sul valore della germinabilità resta a carico del detentore della semente, il quale, senza manomettere il cartellino ufficiale e del produttore, è tenuto ad apporre sugli involucri una dichiarazione che potrà essere costituita anche da una scritta indelebile, dalla quale risulti:

1) il proprio nome o la ragione sociale della ditta;

2) la data di determinazione della facoltà germinativa;

3) facoltà germinativa (espressa in percentuale).».

— Per quanto riguarda la legge 25 novembre 1971, n. 1096, vedi note alle premesse. L'art. 2 così recita:

«Art. 2. — La produzione a scopo di vendita dei prodotti sementieri è subordinata al possesso di apposita licenza rilasciata dal presidente della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura della provincia dove ha sede lo stabilimento, su parere di una commissione istituita presso l'assessorato regionale dell'agricoltura, o presso l'ufficio che ne abbia assunto le funzioni, competente per territorio.

La commissione è nominata con decreto dell'assessore regionale competente in materia di agricoltura ed è formata:

a) da un funzionario del servizio regionale dell'agricoltura, che la presiede;

b) da un direttore dell'osservatorio per le malattie delle piante, competente per territorio o da un funzionario tecnico dallo stesso designato;

c) da due componenti scelti fra direttori di istituti sperimentali o direttori di sezione degli stessi o fra docenti universitari, rispettivamente, di coltivazioni erbacee ed arboree: i direttori di istituti sperimentali o di sezione degli stessi potranno designare altri funzionari tecnici in loro sostituzione;

d) da due rappresentanti dei produttori di sementi.

La commissione viene integrata, di volta in volta, con la partecipazione di un funzionario dell'ispettorato provinciale dell'agricoltura, o dell'ufficio che ne abbia assunto le funzioni, di due rappresentanti degli imprenditori agricoli non coltivatori, di due rappresentanti degli imprenditori agricoli coltivatori diretti, di un rappresentante delle cooperative agricole di conduzione di terreni, ove esistano, nominati dalle rispettive associazioni di categoria per l'esame delle domande di licenza presentate dalle ditte delle rispettive province.

I componenti della commissione durano in carica tre anni e possono essere confermati.

La commissione si pronuncia sull'idoneità tecnica della ditta richiedente, con particolare riguardo agli impianti ed alle attrezzature di cui essa dispone o di cui ha progettato la realizzazione o la trasformazione.

Il rilascio della licenza è subordinato al parere favorevole della commissione medesima, all'accertamento della esecuzione dei lavori progettati, nonché al pagamento della tassa di concessione governativa di L. 10.000 prevista dal n. 86, lettera *b)*, della tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641.

La licenza non è richiesta per la produzione di materiale sementiero che viene ceduto dai produttori agricoli a ditte titolari di licenza.

Con l'autorizzazione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, i pubblici istituti di ricerca e di sperimentazione possono immettere in commercio sementi di base appartenenti a varieta di propria costituzione. L'autorizzazione ministeriale tiene luogo della licenza di cui al presente articolo.».

Nota all'art. 15:

— Per quanto riguarda la legge 20 aprile 1976, n. 195, vedi note alle premesse.

Note all'art. 16:

— Per quanto riguarda la legge 25 novembre 1971, n. 1096, vedi note alle premesse. Gli articoli 20-*bis* e 20-*ter* sono stati inseriti nella predetta legge dall'art. 9 del presente decreto.

— Per quanto riguarda la direttiva comunitaria n. 458 del 29 settembre 1970 vedi note alle premesse.

Note all'art. 17:

— Per quanto riguarda la legge 20 aprile 1976, n. 195, vedi note alle premesse. L'art. 13, come modificato dal decreto qui pubblicato, così recita:

«Art. 13. — Le sementi di ortaggi provenienti direttamente da sementi di base o da sementi certificate, ufficialmente certificate in uno o più Stati membri o in un Paese terzo conformemente all'art. 13, lettera *b)*, della legge 20 aprile 1976, n. 195, o provenienti direttamente dall'ibridazione di sementi di base ufficialmente certificate in uno Stato membro con sementi di base uffcialmente certificate in un siffatto Paese terzo e raccolte in un altro Stato membro, devono, a richiesta e senza pregiudizio delle altre disposizioni del presente decreto, essere certificate ufficialmente come sementi certificate in ciascuno degli Stati membri, se sono state sottoposte sul campo di produzione ad un'ispezione che soddisfi le condizioni previste all'allegato 4 della legge 20 aprile 1976. n. 195, per la categoria interessata e se è stato constatato, al momento di un esame ufficiale che sono state soddisfatte le condizioni previste all'allegato 6 del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, II, lettera A per la stessa categoria.

Allorché in questi casi le sementi sono state prodotte direttamente a partire da sementi ufficialmente certificate di produzioni anteriori alle sementi di base, si può autorizzare anche la certificazione ufficiale come sementi di base, se le condizioni previste per tale categoria, sono state rispettate.

Le sementi di ortaggi raccolte *in ambito comunitario* destinate ad essere certificate conformemente al comma 1 devono essere confezionate e provviste di un'etichetta ufficiale rispondente alle condizioni di cui all'allegato 1-*bis* lettera A e B, conformemente all'art. 3 della legge 20 aprile 1976. n. 195, nonché accompagnate da un documento ufficiale rispondente alle condizioni di cui all'allegato 1-*bis* della legge 20 aprile 1976, n. 195, lettera *c)*.

Tranne che per i piccoli imballaggi di sementi standard, le informazioni prescritte dall'allegato 2 della medesima legge 21 aprile 1976. n. 195, sono chiaramente distinte da qualsiasi altra informazione che figuri sull'etichetta o sull'imballaggio, comprese quelle previste dal presente articolo.

Può essere consentito di non applicare le disposizioni di cui al terzo comma relative all'imballaggio e al contrassegno, qualora gli organismi addetti al controllo e al rilascio dei documenti e della certificazione coincidano o convengano sull'esenzione.

Dopo il 30 giugno 1992 si può decidere, conformemente alla procedura prevista all'art. 6 della legge 20 aprile 1976, n. 195, se i piccoli imballaggi di sementi standard di tutte o di alcune specie debbano soddisfare questa norma o se le informazioni prescritte o autorizzate debbano differenziarsi in qualche modo da qualsiasi altra informazione se la caratteristica distintiva è espressamente dichiarata in quanto tale sull'etichetta o sull'imballaggio.

Le sementi di ortaggi provenienti direttamente da sementi di base o da sementi certificate ufficialmente certificate in uno o più Stati membri o in un Paese terzo a cui sia stata concessa l'equivalenza conformemente all'art. 13, lettera *c)*, della legge 20 aprile 1976, n. 195, o provenienti direttamente dall'ibridazione di sementi di base ufficialmente certificate in uno Stato membro con sementi di base ufficialmente certificate in un siffatto Paese terzo e, raccolte in un Paese terzo, devono, a richiesta, essere certificate ufficialmente come sementi certificate in ciascuno Stato membro in cui le sementi di base

sono state prodotte o certificate ufficialmente, se sono state sottoposte sul campo di produzione ad un'ispezione che soddisfi le condizioni previste in una decisione di equivalenza presa conformemente all'articolo 13 della legge 20 aprile 1976, n. 195, lettera *c)*, per la categoria interessata e se è stata constatata, al momento di un esame ufficiale, che sono state rispettate le condizioni previste all'allegato 6 del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, II, lettera A per la stessa categoria.

Le sementi delle specie di cui all'allegato 3 della presente legge, raccolte in un Paese non facente parte delle Comunità europee, e che:

a) per gli esami ufficiali delle varietà, offrono le stesse garanzie degli esami effettuati negli Stati membri;

b) per gli effettuati controlli delle selezioni conservatrici, offrono le stesse garanzie dei controlli effettuati dagli Stati membri;

c) per le eseguite ispezioni in campo soddisfano le condizioni prescritte dalle Comunità europee, e che. pertanto, offrono le stesse garanzie onde assicurarne l'identità, per il contrassegno e per il controllo;

sono, per questi aspetti, equivalenti, alle sementi delle categorie «base», «certificata» o standard raccolte all'interno delle Comunità europee.

Il giudizio relativo all'equivalenza di cui al comma precedente è rimesso al competente organo delle Comunità europee o, in base a decisioni dello stesso, demandato al Ministero dell'agricoltura e delle foreste.».

01G0273

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 febbraio 2001, n. **213.**

Regolamento di semplificazione del procedimento per il finanziamento della ricerca corrente e finalizzata svolta dagli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, con personalità giuridica di diritto pubblico e privato (n. 38, allegato 1, legge n. 59/1997).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, in materia di potestà regolamentare del Governo;

Visto l'articolo 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59, allegato 1, n. 38;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 617, con particolare riferimento al Titolo III relativo ai programmi di ricerca degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 269, con particolare riguardo all'articolo 6;

Visti gli articoli 12, comma 2, e 12-*bis* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come modificato ed integrato, da ultimo, dal decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229;

Visto il decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 28 luglio 2000;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nelle adunanze del 18 settembre 2000 e del 20 novembre 2000;

Acquisito il parere della Camera dei deputati e preso atto che il Senato della Repubblica non ha reso il proprio parere nei termini prescritti;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 2 febbraio 2001;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro della sanità e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

EMANA
il seguente regolamento:

Capo I

AMBITO DI APPLICAZIONE E DEFINIZIONI

Art. 1.

Oggetto e ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina il finanziamento della ricerca corrente e finalizzata svolta dagli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico aventi personalità giuridica di diritto pubblico o di diritto privato, in seguito denominati IRCCS.

Art. 2.

Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intendono per:

a) Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS): l'ente nazionale di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 269;

b) ricerca corrente: l'attività di ricerca scientifica di base svolta dagli IRCCS che, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 269, è diretta a sviluppare la conoscenza in settori specifici della biomedicina e della sanità pubblica, e viene attuata attraverso la programmazione triennale di progetti istituzionali, tenuto conto degli indirizzi del programma nazionale di ricerca sanitaria;

c) ricerca finalizzata: l'attività di ricerca scientifica svolta dagli IRCCS, attuata attraverso specifici progetti, che, ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 269, è diretta al raggiungimento dei particolari e prioritari obiettivi, biomedici e sanitari, individuati dal Piano sanitario nazionale;

d) decreto di finanziamento: il decreto del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica che, per ogni anno finanziario, trasferisce nell'unità previsionale di base «ricerca scientifica» dello stato di previsione del Ministero della sanità, la quota del Fondo sanitario nazionale destinata alla ricerca, di cui all'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo n. 502 del 1992 e successive modificazioni, determinata ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera *d)*, della legge 5 agosto 1978, n. 468;

e) Commissione per la ricerca sanitaria: la commissione, istituita dall'articolo 2, comma 7, del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, avente compiti con-

sultivi ai fini della programmazione della ricerca corrente e finalizzata degli IRCCS, nell'ambito della programmazione della ricerca sanitaria;

f) triennio di programmazione della ricerca corrente: l'arco temporale di progettazione strategica dell'attività di ricerca istituzionale degli IRCCS, avente durata triennale, in coerenza con quanto disposto dall'articolo 6, comma 4, del decreto legislativo del 30 giugno 1993, n.269.

Capo II

RISORSE FINANZIARIE

Art. 3.

Fondo per la ricerca corrente e finalizzata

1. Le risorse previste dall'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni ed integrazioni, da destinare anche al finanziamento della ricerca corrente e finalizzata degli IRCCS, sono costituite da una quota dello stanziamento del Fondo sanitario nazionale stabilita dalla annuale legge finanziaria.

2. All'inizio di ciascun anno, a decorrere dal 1º gennaio 2001, una quota pari al 30 per cento dello stanziamento di cui all'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo n. 502 del 1992 e successive modificazioni, determinato ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera *d)*, della legge 5 agosto 1978, n. 468, è assegnata all'unità previsionale di base 9.1.2.1. «Ricerca scientifica» dello stato di previsione del Ministero della sanità per il finanziamento della ricerca corrente degli IRCCS. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, su proposta del Ministro della sanità, è autorizzato a ripartire, con propri decreti, tra le pertinenti unità previsionali di base dello stato di previsione del Ministero della sanità, la residua quota del predetto stanziamento dell'articolo 12, comma 2 del citato decreto legislativo n. 502 del 1992 e successive modificazioni.

3. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge finanziaria il Ministro della sanità propone al Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica la ripartizione definitiva del fondo per la ricerca corrente e finalizzata, di cui all'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502.

Capo III

RICERCA CORRENTE

Art. 4.

Programmazione della ricerca corrente

1. Il Ministero della sanità, sentita la Commissione per la ricerca sanitaria, propone gli indirizzi per l'attività di ricerca corrente degli IRCCS, tenendo conto degli obiettivi prioritari del Piano sanitario nazionale e della programmazione della ricerca scientifica.

2. Gli indirizzi di cui al comma 1 sono adottati con decreto dirigenziale entro il 30 giugno dell'anno precedente al triennio di programmazione.

3. Gli IRCCS, tenendo conto degli indirizzi di cui ai commi 1 e 2, entro il 30 settembre dell'anno precedente al triennio di programmazione, presentano al Ministero della sanità un programma triennale di ricerca corrente, articolato per progetti, nell'ambito della propria attività istituzionale.

Art. 5.

Ripartizione delle risorse destinate alla ricerca corrente

1. La ripartizione delle risorse rese disponibili per la ricerca corrente è disposta annualmente fra gli IRCCS di diritto pubblico e di diritto privato con decreto dirigenziale:

a) a seguito di unico procedimento per gli IRCCS pubblici e privati;

b) sulla base della valutazione dei programmi triennali degli IRCCS effettuata sotto il profilo scientifico e finanziario entro il 30 dicembre dell'anno precedente a quello di erogazione dei fondi e di inizio dell'attività di ricerca;

c) tenuto conto della verifica annuale, relativa a ciascun IRCCS, della qualità della produzione scientifica, dell'attività assistenziale prestata e del grado di trasferimento di attività di ricerca all'attività assistenziale.

Art. 6.

Vigilanza sull'attività degli IRCCS

1. Gli IRCCS pubblici e privati, entro il 31 gennaio di ogni anno, presentano al Ministero della sanità una appropriata relazione scientifica sull'attività di ricerca svolta nel precedente anno finanziario, insieme ad un dettagliato rendiconto contabile sulla loro gestione finanziaria.

2. Il Ministero della sanità, per le valutazioni di propria competenza, può condurre nel corso del triennio indagini e verifiche sull'attività scientifica e sulla gestione amministrativo-contabile degli IRCCS.

3. Agli stessi fini il Ministero della sanità può chiedere ed acquisire, in qualsiasi momento, le informazioni e la documentazione che ritiene necessaria sull'attività di assistenza e di ricerca degli Istituti.

4. Nel caso in cui gli Istituti, pur diffidati, non provvedano ad inviare il rendiconto, il Ministero della sanità sospende immediatamente l'erogazione dei finanziamenti.

Capo IV

RICERCA FINALIZZATA

Art. 7.

Programmazione della ricerca finalizzata

1. Il Ministero della sanità, in attuazione degli obiettivi prioritari biomedici e sanitari fissati dal Piano sani-

tario nazionale, predispone, entro il 30 luglio di ciascun anno precedente a quello di erogazione dei finanziamenti, apposito schema di bando sul quale è acquisito il parere della Commissione per la ricerca sanitaria. Il parere è reso entro trenta giorni dalla sua richiesta, decorsi i quali si intende favorevolmente espresso.

2. Il bando contiene gli indirizzi per la predisposizione dei progetti di ricerca finalizzata da parte degli IRCCS, indicando contestualmente gli specifici criteri, definiti anche in base ai parametri elaborati ed accettati dalla comunità scientifica nazionale ed internazionale, cui si atterrà il Ministero per procedere alla loro valutazione, nonché fissa le modalità e le condizioni sia di svolgimento dei progetti di ricerca, sia di erogazione dei relativi finanziamenti. Il bando è emanato con decreto dirigenziale entro il 30 ottobre di ciascun anno precedente a quello al quale i finanziamenti si riferiscono.

3. I progetti di ricerca degli IRCCS, contenenti gli elementi necessari per la loro valutazione, ivi compreso l'apposito Piano finanziario, sono presentati entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del bando.

4. Entro i sessanta giorni successivi, sono individuate le ricerche finalizzate finanziate ed i relativi importi assegnati a ciascun IRCCS con decreto dirigenziale, che è comunicato ad ogni Istituto interessato in pari data.

5. Le somme assegnate sono erogate in rate anticipate e la data apposta sul mandato di pagamento della prima rata anticipata indica la data di inizio della ricerca.

6. Il Ministero della sanità può condurre indagini e verifiche in relazione all'attuazione della ricerca finanziata ed alla corrispondenza della stessa ai fini dichiarati.

Art. 8.

Sanzioni

1. Alla scadenza di ogni anno gli IRCCS riferiscono mediante relazione sullo stato di attuazione dei progetti.

2. Alla data prevista per il termine della ricerca gli IRCCS trasmettono apposita relazione finale che dà conto dello svolgimento della ricerca stessa e dei risultati ottenuti, nonché dettagliato rendiconto delle spese sostenute.

3. Nel caso in cui gli IRCCS, pur diffidati, non provvedano ad inviare, nel termine allo scopo concesso, la documentazione di cui ai commi 1 e 2, ovvero, nel caso in cui sia stata accertata la mancata od irregolare attuazione della ricerca finanziata, il Ministero della sanità, nel rispetto delle garanzie procedimentali di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, sospende immediatamente l'erogazione dei finanziamenti.

Capo V

NORME FINALI

Art. 9.

Abrogazioni

1. In attuazione dell'articolo 20, comma 4 della legge 15 marzo 1997, n. 59, dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate le seguenti disposizioni normative:

a) articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 269, limitatamente alle parole «determinati secondo le indicazioni della commissione della ricerca sanitaria»;

b) articoli 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 e 32 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 617;

c) articolo 12-*bis*, comma 8, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, limitatamente alle parole «anche al fine di garantire la qualità e l'indipendenza del processo di valutazione e di selezione dei progetti di ricerca.».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 febbraio 2001

CIAMPI

AMATO, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

BASSANINI, *Ministro per la funzione pubblica*

VERONESI, *Ministro della sanità*

VISCO, *Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica*

Visto, *il Guardasigilli:* FASSINO

Registrato alla Corte dei conti il 4 maggio 2001
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 1 Sanità, foglio n. 334

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Nota al titolo:

— Si riporta il testo del punto n. 38, dell'allegato 1, della legge n. 59/1997, (delegificazione e testi unici di norme concernenti procedimenti amministrativi - Legge di semplificazione 1998.):

38) Procedimento per l'assoggettamento a vincolo dei beni artistici, architettonici e culturali e per il rilascio delle relative autorizzazioni.

Legge 1° giugno 1939, n. 1089, articoli 1, 2 e 3.

Note alle premesse:

— L'art. 87, della Costituzione, tra l'altro, conferisce al Presidente della Repubblica, il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.

— Si trascrive il testo del comma 2 dell'art. 17, della legge 23 agosto 1988, n. 400:

«2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.».

— La legge 15 marzo 1997, n. 59, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 17 marzo 1997, n. 63, supplemento ordinario, reca: «Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa».

Si trascrive il testo dell'art. 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59:

«8. In sede di prima attuazione della presente legge e nel rispetto dei principi, criteri modalità di cui al presente articolo, quali norme generali regolatrici, sono emanati appositi regolamenti ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, per disciplinare i procedimenti di cui all'allegato 1 alla presente legge, nonché le seguenti materie:

a) sviluppo e programmazione del sistema universitario, di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 245, e successive modificazioni, nonché valutazione del medesimo sistema, di cui alla legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modificazioni;

b) composizione e funzioni degli organismi collegiali nazionali e locali di rappresentanza e coordinamento del sistema universitario, prevedendo altresì l'istituzione di un consiglio nazionale degli studenti, eletto dai medesimi, con compiti consultivi e di proposta;

c) interventi per il diritto allo studio e contributi universitari. Le norme sono finalizzate a garantire l'accesso agli studi universitari agli studenti capaci e meritevoli privi di mezzi, a ridurre il tasso di abbandono degli studi, a determinare percentuali massime dell'ammontare complessivo della contribuzione a carico degli studenti in rapporto al finanziamento ordinario dello Stato per le università, graduando la contribuzione stessa, secondo criteri di equità, solidarietà e progressività in relazione alle condizioni economiche del nucleo familiare, nonché a definire parametri e metodologie adeguati per la valutazione delle effettive condizioni economiche dei predetti nuclei. Le norme di cui alla presente lettera sono soggette a revisione biennale, sentite le competenti Commissioni parlamentari;

d) procedure per il conseguimento del titolo di dottore di ricerca, di cui all'art. 73 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e procedimento di approvazione degli atti dei concorsi per ricercatore in deroga all'art. 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537;

e) procedure per l'accettazione da parte delle università di eredità, donazioni e legati, prescindendo da ogni autorizzazione preventiva, ministeriale o prefettizia».

— Si trascrive il testo del punto n. 38, dell'allegato 1, della legge 15 marzo 1997, n. 59:

«38. Procedimento per il finanziamento della ricerca corrente e finalizzata svolta dagli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico con personalità giuridica di diritto pubblico e privato:

decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, art. 12, comma 2, lettera *a)*, n. 3);

decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 269, art. 6, commi 3, 4 e 5.».

— Il decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 617, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 7 ottobre 1980, n. 275, supplemento ordinario, reca: «Ordinamento, controllo e finanziamento degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (art. 42, settimo comma, della legge 23 dicembre 1978, numero 833)».

Si trascrive la rubrica del Titolo III del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 617:

«Titolo III - Programmi di ricerca».

— Il decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 269, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 3 agosto 1993, n. 180, supplemento ordinario, reca: «Riordinamento degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, a norma dell'art. 1, comma 1, lettera *h)*, della legge 23 ottobre 1992, n. 421».

— Si riporta il testo dell'art. 6 del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 269, come modificato dal presente regolamento:

«Art. 6 *(Ricerca di base e finalizzata. Finanziamento).* — 1. L'attività scientifica di base degli istituti è diretta a sviluppare le conoscenze in settori specifici della biomedicina e della sanità pubblica.

2. I progetti di ricerca finalizzata tendono al raggiungimento di particolari obiettivi.

3. La ricerca scientifica svolta dagli istituti è finanziata con stanziamenti previsti dall'art. 12, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, [parole abrogate dal presente regolamento] con entrate assicurate dalle regioni e da altri organismi.

4. Il finanziamento dell'attività scientifica di cui al comma 1 è disposto dal Ministero della sanità, mediante l'erogazione di fondi, anche su base pluriennale.

5. L'attività di assistenza sanitaria svolta dagli istituti è finanziata dalla regione competente per territorio, sulla base delle disposizioni sugli ospedali di rilievo nazionale e di alta specialità di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502:

— Il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, 30 dicembre 1992, n. 305, supplemento ordinario, e successive modificazioni reca: «Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421».

Si trascrive il testo degli articoli 12, comma 2 e 12-*bis* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502:

«Art. 12 *(Fondo sanitario nazionale).* — 1. *Omissis.*

2. Una quota pari all'1% del Fondo sanitario nazionale complessivo di cui al comma precedente, prelevata dalla quota iscritta nel bilancio del Ministero del tesoro e del Ministero del bilancio per le parti di rispettiva competenza, è trasferita nei capitoli da istituire nello stato di previsione del Ministero della sanità ed utilizzata per il finanziamento di :

a) attività di ricerca corrente e finalizzata svolta da:

1) Istituto superiore di sanità per le tematiche di sua competenza;

2) Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro per le tematiche di sua competenza;

3) Istituti di ricovero e cura di diritto pubblico e privato il cui carattere scientifico sia riconosciuto a norma delle leggi vigenti;

4) Istituti zooprofilattici sperimentali per le problematiche relative all'igiene e sanità pubblica veterinaria;

b) iniziative previste da leggi nazionali o dal Piano sanitario nazionale riguardanti programmi speciali di interesse e rilievo interregionale o nazionale per ricerche o sperimentazioni attinenti gli aspetti gestionali, la valutazione dei servizi, le tematiche della comunicazione e dei rapporti con i cittadini, le tecnologie e biotecnologie sanitarie;

c) rimborsi alle unità sanitarie locali ed alle aziende ospedaliere, tramite le regioni, delle spese per prestazioni sanitarie erogate a cittadini stranieri che si trasferiscono per cure in Italia previa autorizzazione del Ministro della sanità d'intesa con il Ministro degli affari esteri.

A decorrere dal 1° gennaio 1995, la quota di cui al presente comma è rideterminata al sensi dell'art. 11, comma 3, lettera *d)*, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.

3. *Omissis.*

Art. 12-*bis (Ricerca sanitaria)*. — 1. La ricerca sanitaria risponde al fabbisogno conoscitivo e operativo del Servizio sanitario nazionale e ai suoi obiettivi di salute, individuato con un apposito programma di ricerca previsto dal Piano sanitario nazionale.

2. Il Piano sanitario nazionale definisce, con riferimento alle esigenze del Servizio sanitario nazionale e tenendo conto degli obiettivi definiti nel Programma nazionale per la ricerca di cui al decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, gli obiettivi e i settori principali della ricerca del Servizio sanitario nazionale, alla cui coerente realizzazione contribuisce la comunità scientifica nazionale.

3. Il Ministero della sanità, sentita la Commissione nazionale per la ricerca sanitaria, di cui all'art. 2, comma 7, del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, elabora il programma di ricerca sanitaria e propone iniziative da inserire nella programmazione della ricerca scientifica nazionale, di cui al decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, e nei programmi di ricerca internazionali e comunitari. Il Programma è adottato dal Ministro della sanità, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del Piano sanitario nazionale, ha validità triennale ed è finanziato dalla quota di cui all'art. 12, comma 2.

4. Il Programma di ricerca sanitaria:

a) individua gli obiettivi prioritari per il miglioramento dello stato di salute della popolazione;

b) favorisce la sperimentazione di modalità di funzionamento, gestione e organizzazione dei servizi sanitari nonché di pratiche cliniche e assistenziali e individua gli strumenti di verifica del loro impatto sullo stato di salute della popolazione e degli utilizzatori dei servizi;

c) individua gli strumenti di valutazione dell'efficacia, dell'appropriatezza e della congruità economica delle procedure e degli interventi, anche in considerazione di analoghe sperimentazioni avviate da agenzie internazionali e con particolare riferimento agli interventi e alle procedure prive di una adeguata valutazione di efficacia;

d) favorisce la ricerca e la sperimentazione volte a migliorare la integrazione multiprofessionale e la continuità assistenziale, con particolare riferimento alle prestazioni sociosanitarie a elevata integrazione sanitaria;

e) favorisce la ricerca e la sperimentazione volta a migliorare la comunicazione con i cittadini e con gli utilizzatori dei servizi sanitari, a promuovere l'informazione corretta e sistematica degli utenti e la loro partecipazione al miglioramento dei servizi;

f) favorisce la ricerca e la sperimentazione degli interventi appropriati per la implementazione delle linee guida e dei relativi percorsi diagnostico-terapeutici, per l'autovalutazione della attività degli operatori, la verifica e il monitoraggio e il monitoraggio dei risultati conseguiti.

5. Il programma di ricerca sanitaria si articola nelle attività di ricerca corrente e di ricerca finalizzata. La ricerca corrente è attuata tramite i progetti istituzionali degli organismi di ricerca di cui al comma seguente nell'ambito degli indirizzi del programma nazionale, approvati dal Ministro della sanità. La ricerca finalizzata attua gli obiettivi prioritari, biomedici e sanitari, del Piano sanitario nazionale. I progetti di ricerca biomedica finalizzata sono approvati dal Ministro della sanità di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, allo scopo di favorire il loro coordinamento.

6. Le attività di ricerca corrente e finalizzata sono svolte dalle regioni, dall'Istituto superiore di sanità, dall'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza sul lavoro, dall'Agenzia per i servizi sanitari regionali, dagli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici e privati nonché dagli istituti zooprofilattici sperimentali. Alla realizzazione dei progetti possono concorrere, sulla base di specifici accordi, contratti o convenzioni, le università, il Consiglio nazionale delle ricerche e gli altri enti di ricerca pubblici e privati, nonché imprese pubbliche e private.

7. Per l'attuazione del Programma il Ministero della sanità, anche su iniziativa degli organismi di ricerca nazionali, propone al Ministero per l'università e la ricerca scientifica e tecnologica e agli altri Ministeri interessati le aree di ricerca biomedica e sanitaria di interesse comune, concordandone l'oggetto, le modalità di finanziamento e i criteri di valutazione dei risultati delle ricerche.

8. Il Ministero della sanità, nell'esercizio della funzione di vigilanza sull'attuazione del programma nazionale, si avvale della collaborazione tecnico-scientifica della Commissione nazionale per la ricerca sanitaria di cui all'art. 2, comma 7, del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, degli organismi tecnico-scientifici del Servizio sanitario nazionale e delle regioni, sulla base di metodologie di accreditamento qualitativo, anche al fine di garantire la qualità e la indipendenza del processo di valutazione e di selezione dei progetti di ricerca.

9. Anche ai fini di cui al comma 1 del presente articolo, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano disciplinano l'organizzazione e il funzionamento dei comitati etici istituiti presso ciascuna azienda sanitaria ai sensi del decreto ministeriale 15 luglio 1997, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 18 agosto 1997, n. 191, e del decreto ministeriale 18 marzo 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 28 maggio 1998, n. 122, tenendo conto delle indicazioni e dei requisiti minimi di cui ai predetti decreti e istituendo un registro dei comitati etici operanti nei propri ambiti territoriali.

10. Presso il Ministero della sanità è istituito il Comitato etico nazionale per la ricerca e per le sperimentazioni cliniche.

Il Comitato:

a) segnala, su richiesta della commissione per la ricerca sanitaria ovvero di altri organi o strutture del Ministero della sanità o di altre pubbliche amministrazioni, le conseguenze sotto il profilo etico dei progetti di ricerca biomedica e sanitaria,

b) comunica a organi o strutture del Ministero della sanità le priorità di interesse dei progetti di ricerca biomedica e sanitaria;

c) coordina le valutazioni etico-scientifiche di sperimentazioni cliniche multicentriche di rilevante interesse nazionale, relative a medicinali o a dispositivi medici, su specifica richiesta del Ministro della sanità;

d) esprime parere su ogni questione tecnico-scientifica ed etica concernente la materia della ricerca di cui al comma 1 e della sperimentazione clinica dei medicinali e dei dispositivi medici che gli venga sottoposta dal Ministro della sanità.

11. Le regioni formulano proposte per la predisposizione del Programma di ricerca sanitaria di cui al presente articolo, possono assumere la responsabilità della realizzazione di singoli progetti finalizzati, e assicurano il monitoraggio sulla applicazione dei conseguenti risultati nell'ambito del Servizio sanitario regionale.».

— Il decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 16 luglio 1999, n. 165, supplemento ordinario, reca: «Norme per la razionalizzazione del Servizio sanitario nazionale, a norma dell'art. 1 della legge 30 novembre 1998, n. 419».

— Il decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 1° luglio 1998, n. 151, reca: «Disposizioni per il coordinamento, la programmazione e la valutazione della politica nazionale relativa alla ricerca scientifica e tecnologica, a norma dell'art. 11, comma 1, lettera *d)*, della legge 15 marzo 1997, n. 59».

Note all'art. 2:

— Per il riferimento al decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 269, si vedano le note alle premesse.

Si trascrive il testo dell'art. 1 del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 269:

«Art. 1 *(Natura e finalità)*. — 1. Gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico sono enti nazionali dotati di autonomia organizzativa, amministrativa, patrimoniale, contabile, gestionale e tecnica, e perseguono finalità di ricerca nel campo biomedico ed in quello della organizzazione e gestione dei servizi sanitari, insieme con prestazioni di ricovero e cura.

2. Gli istituti hanno personalità giuridica di diritto pubblico o di diritto privato.

3. Le strutture ed i presidi ospedalieri degli istituti sono qualificati ospedali di rilievo nazionale e di alta specializzazione e assoggettati alla disciplina per questi prevista, compatibilmente con le finalità peculiari di ciascun istituto.

4. Gli istituti forniscono agli organi ed enti del Servizio sanitario nazionale il supporto tecnico ed operativo per l'esercizio delle loro funzioni e per il perseguimento degli obiettivi del Piano sanitario nazionale in materia di ricerca sanitaria, nonché di formazione continua del personale.».

— Per il riferimento all'art. 6 del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 269, si vedano le note alle premesse.

Per il riferimento all'art. 12, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, si vedano le note alle premesse.

— La legge 5 agosto 1978, n. 468, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 22 agosto 1978, n. 233, reca: «Riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio».

Si trascrive l'art. 11, comma 3, lettera *d)*, della legge 5 agosto 1978, n. 468:

«3. La legge finanziaria non può contenere norme di delega o di carattere ordinamentale ovvero organizzatorio. Essa contiene esclusivamente norme tese a realizzare effetti finanziari con decorrenza dal primo anno considerato nel bilancio pluriennale e in particolare:

a) - c) omissis;

d) la determinazione, in apposita tabella, della quota da iscrivere nel bilancio di ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale per le leggi di spesa permanente, di natura corrente e in conto capitale, la cui quantificazione è rinviata alla legge finanziaria.

— Il decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 3 agosto 1993, n. 180, supplemento ordinario, reca: «Riordinamento del Ministero della sanità, a norma dell'art. 1, comma 1, lettera *h)*, della legge 23 ottobre 1992, n. 421».

— Si trascrive l'art. 2, comma 7, del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266:

«7. Possono essere istituiti, con decreto del Ministro, di concerto con il Ministro del tesoro, commissioni di studio anche con la partecipazione di esperti estranei all'amministrazione, nei limiti delle dotazioni dei capitoli di spesa. Con le stesse modalità è istituita e disciplinata la commissione per la ricerca sanitaria, sentito anche il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.».

— Per il riferimento all'art. 6, del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 269, come modificato dal presente regolamento, si vedano le note alle premesse.

Note all'art. 3:

— Per il riferimento all'art. 12, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni ed integrazioni, si vedano le note alle premesse.

— Per il riferimento all'art. 11, comma 3, lettera *d)*, della legge 5 agosto 1978, n. 468, si vedano le note all'art. 2.

Note all'art. 8:

— La legge 7 agosto 1990, n. 241, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 18 agosto 1990, n. 192, reca: «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi».

Note all'art. 9:

— Per il riferimento all'art. 20, della legge 15 marzo 1997, n. 59, si vedano le note alle premesse.

Per il riferimento all'art. 6, comma 3, del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 269, come modificato dal presente regolamento, si vedano le note alle premesse.

Il decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 617, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 7 ottobre 1980, n. 275, supplemento ordinario, reca: «Ordinamento, controllo e finanziamento degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (art. 42, settimo comma, della legge 23 dicembre 1978, numero 833)».

01G0274

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

DECRETO 23 aprile 2001.

Revisione della disciplina delle articolazioni interne degli uffici di livello dirigenziale generale, istituiti presso l'amministrazione centrale del Ministero degli affari esteri con il decreto del Presidente della Repubblica 11 maggio 1999, n. 267.

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18;

Vista la legge 26 febbraio 1987, n. 49;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto l'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, come modificato dall'art. 13 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto l'art. 4, comma 4 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 maggio 1999, n. 267, con il quale è stato emanato il regolamento che individua, nel Ministero degli affari esteri, gli uffici di livello dirigenziale generale e le relative funzioni;

Visto in particolare l'art. 4, comma 2, del predetto decreto del Presidente della Repubblica 11 maggio 1999, n. 267;

Considerata l'opportunità di rivedere il decreto 10 settembre 1999 del Ministro degli affari esteri pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 241 del 13 ottobre 1999 relativo alla disciplina delle articolazioni interne degli uffici di livello dirigenziale generale istituiti presso l'amministrazione centrale del Ministero degli affari esteri;

Sentite le organizzazioni sindacali;

Decreta:

Art. 1.

Ambito della disciplina

Il presente decreto disciplina le articolazioni interne degli uffici di livello dirigenziale generale istituiti presso l'amministrazione centrale del Ministero degli affari esteri con il decreto del Presidente della Repubblica 11 maggio 1999, n. 267, citato nelle premesse.

Art. 2.

Gabinetto del Ministro

Nell'ambito del Gabinetto del Ministro, fino all'entrata in vigore del regolamento recante «organizza-

zione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro degli affari esteri» a norma dell'art. 7 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, operano:

a) l'ufficio legislativo, che attende ai seguenti compiti: elabora i provvedimenti legislativi e regolamentari di iniziativa del Ministero degli affari esteri, garantendo la qualità del linguaggio normativo, l'analisi di fattibilità delle norme introdotte e lo snellimento e la semplificazione della normativa; cura le incombenze relative alla procedura per la loro approvazione ed emanazione; esamina i provvedimenti sottoposti al Consiglio dei Ministri e prepara la documentazione relativa; esamina i provvedimenti di iniziativa parlamentare e quelli legislativi e regolamentari predisposti da altre amministrazioni; fornisce consulenza giuridica in materia di diritto interno; svolge tutte le altre funzioni previste dalla legge;

b) l'ufficio per i rapporti con il Parlamento, che attende ai seguenti compiti: assiste il Ministro ed i Sottosegretari di Stato nella loro attività parlamentare; segue l'iter parlamentare dei provvedimenti legislativi e regolamentari di iniziativa o comunque di interesse del Ministero degli affari esteri; cura le risposte agli atti di sindacato ispettivo; segue gli atti parlamentari di controllo ed indirizzo che riguardano il Ministero; assicura i contatti con i parlamentari.

Art. 3.

Segretario generale

Alle dirette dipendenze del segretario generale operano tre unità dirigenziali con le funzioni di seguito indicate:

a) l'unità di coordinamento, che assiste il segretario generale nelle funzioni di coordinamento dell'attività dell'amministrazione; cura i rapporti con le regioni e gli altri enti territoriali italiani per quanto attiene le loro attività di relazione con l'estero, nonché la pubblicazione della raccolta ufficiale dei documenti diplomatici del Ministero;

b) l'unità di analisi e programmazione, che è incaricata di svolgere ricerche, elaborare analisi e studi di previsione su temi strategici di politica estera; comprende un ufficio di statistica istituito a norma del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322;

c) l'unità di crisi, che è chiamata a seguire le situazioni internazionali di tensione e di crisi, nonché ad adottare le misure necessarie per gli interventi operativi a tutela della sicurezza dei cittadini italiani all'estero, avvalendosi anche della collaborazione di altre amministrazioni ed organi dello Stato.

Nell'ambito della segreteria generale operano altresì i seguenti uffici:

Ufficio I *(Interpretariato e traduzione):* cura il servizio di traduzione e di interpretariato per le esigenze del Ministero; coordina, in collaborazione con la Presidenza della Repubblica, la Presidenza del Consiglio, il Cerimoniale ed i Ministeri che lo richiedono, il servizio di traduzione e di interpretariato in occasione delle visite di Stato e delle visite ufficiali in Italia e all'estero, nonché di eventi internazionali che si svolgono in Italia;

Ufficio II *(Funzionari italiani presso le organizzazioni internazionali):* segue le candidature italiane presso le organizzazioni internazionali con particolare riguardo a quelle apicali; segue gli aspetti normativi e regolamentari attinenti ai funzionari internazionali; coordina in tale contesto l'azione delle direzioni generali e delle altre amministrazioni competenti.

Art. 4.

Cerimoniale diplomatico della Repubblica

Il Cerimoniale diplomatico della Repubblica è articolato in tre uffici, con le funzioni di seguito indicate:

Ufficio I *(Affari generali del Corpo diplomatico):* affari generali del cerimoniale della Repubblica e del Ministero degli affari esteri; norme di cerimoniale; rapporti con il Corpo diplomatico; lettere credenziali; ambascerie straordinarie; immunità e privilegi; accreditamenti e congedi dei capi di missioni diplomatiche; interventi di solidarietà;

Ufficio II *(Corpo consolare. Organizzazioni internazionali. Missioni speciali. Onorificenze):* rapporti con il Corpo consolare; organizzazioni internazionali e missioni speciali; exequatur; carte d'identità; questioni speciali e contenzioso con le rappresentanze estere; onorificenze;

Ufficio III *(Organizzazione visite):* organizzazione delle visite di Stato e ufficiali in Italia di personalità e delegazioni straniere ospiti del Presidente della Repubblica, del Presidente del Consiglio e del Ministro degli affari esteri; organizzazione delle visite di Stato e ufficiali all'estero del Presidente della Repubblica, del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro degli affari esteri.

Art. 5.

Ispettorato generale del Ministero e degli uffici all'estero

L'Ispettorato generale del Ministero e degli Uffici all'estero adempie alle funzioni indicate all'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18 esercitando la vigilanza anche sulla corretta applicazione della normativa in tema di sicurezza.

Le funzioni ispettive vengono esercitate dall'ispettore generale, dal vice ispettore generale e dagli ispettori nominati ai sensi della vigente normativa.

Art. 6.

Direzione generale per i Paesi dell'Europa

La Direzione generale per i Paesi dell'Europa è articolata in sei uffici, ciascuno dei quali svolge le funzioni previste dall'art. 6, comma 2, del decreto del Presidente

della Repubblica 11 maggio 1999, n. 267, citato nelle premesse, in relazione ai Paesi e agli organismi regionali e sub-regionali di seguito indicati:

Ufficio I *(Paesi dell'Europa centro-settentrionale):* Austria, Belgio, Danimarca, Finlandia, Germania, Irlanda, Islanda, Liechtenstein, Lussemburgo, Norvegia, Paesi Bassi, Regno Unito, Svezia, Svizzera;

Ufficio II *(Paesi dell'Europa meridionale e Mediterraneo):* Andorra, Cipro, Francia, Grecia, Malta, Portogallo, Principato di Monaco, San Marino, Santa Sede, Sovrano Militare Ordine di Malta, Spagna, Turchia;

Ufficio III *(Paesi della penisola balcanica):* Albania, Bosnia-Erzegovina, Croazia, ex Repubblica Jugoslava di Macedonia, Repubblica Federale di Jugoslavia, Slovenia;

Ufficio IV *(Paesi dell'Europa orientale, del Caucaso e dell'Asia centrale):* Armenia, Azerbaijan, Bielorussia, Federazione Russa, Georgia, Kazakistan, Kirghizia, Moldova, Tajikistan, Turkmenistan, Ucraina, Uzbekistan;

Ufficio V *(Paesi Baltici e dell'Europa centrale):* Bulgaria, Estonia, Lettonia, Lituania, Polonia, Repubblica Ceca, Repubblica Slovacca, Romania, Ungheria;

Ufficio VI *(Cooperazione regionale):* Organismi regionali e sub-regionali, in particolare: Banca Europea di Ricostruzione e Sviluppo (BERS), Economic Commission for Europe (ECE), Iniziativa Centro Europea (InCE), Iniziativa Adriatico-ionica (IAI), Central European Free Trade Area (CEFTA), Consiglio d'Europa, Comitato Interministeriale di coordinamento per le zone del confine nord-orientale e dell'Adriatico, seguiti degli Accordi di Osimo, Consiglio di Cooperazione del Mar Baltico, Consiglio Euro-Artico di Barens, Consiglio di Cooperazione Economica del Mar Nero (BSEC), Comunità degli Stati Indipendenti (CSI), Gruppo di Visegrad, Patto di Stabilità per il Sud Est Europeo, Processo di cooperazione per il Sud Est Europeo, Quadrilaterale, Southern European Cooperative Initiative (SECI). Questioni amministrativo-contabili.

Gli uffici predetti assicurano inoltre la partecipazione italiana ai gruppi di lavoro in ambito PESC, per le questioni attinenti ai Paesi di propria competenza.

Art. 7.

Direzione generale per i Paesi delle Americhe

La Direzione generale per i Paesi delle Americhe è articolata in quattro uffici, ciascuno dei quali svolge le funzioni previste dall'art. 6, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 11 maggio 1999, n. 267, citato nelle premesse, in relazione ai Paesi ed agli Organismi regionali e sub-regionali di seguito indicati:

Ufficio I *(America settentrionale):* Canada, Messico, Stati Uniti; NAFTA (North American Free Trade Association);

Ufficio II *(America centrale e Caraibi):* Antigua e Barbuda, Bahamas, Barbados, Belize, Bermuda, Costarica, Cuba, Dominica, El Salvador, Giamaica, Grenada, Guatemala, Guyana, Haiti, Honduras, Nicaragua, Panama, Repubblica Dominicana, St. Kitts and Nevis, St. Lucia, St. Vincent e Grenadines, Suriname, Trinidad e Tobago; ASC (Associazione degli Stati caraibici), CARICOM (Caribbean Community and Common Market), CARIFORUM (Caribbean Forum); SICA (Sistema Economico Centro Americano); Banca Caraibica di Sviluppo; Gruppo di San Josè, MCC (Mercato Comune centro americano), AOSIS (Alliance of Small Island States), CABEI (Central American Bank for Economic Integration), OECS (Organization of Eastern Caribbean States), SIECA (Segreteria dell'Integrazione Economica Centroamericana);

Ufficio III *(America meridionale):* Argentina, Bolivia, Brasile, Cile, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perù, Uruguay, Venezuela; MERCOSUR (Mercado Comùn del Sur); CAN (Comunità andina delle nazioni); Gruppo di Rio;

Ufficio IV *(Cooperazione regionale):* organismi regionali e sub-regionali, in particolare: OSA (Organizzazione degli Stati americani), ALCA (Associazione di libero commercio delle Americhe), BID (Banco interamericano de Desarollo); SELA (Sistema Economico Latino Americano); IILA (Istituto Italo Latinoamericano); ALADI (Associazione Latinoamericana di Integrazione); ECLAC (Commissione Economica per l'America Latina ed i Caraibi).

Gli uffici predetti assicurano inoltre la partecipazione italiana ai gruppi di lavoro in ambito PESC, per le questioni attinenti ai Paesi di propria competenza.

Art. 8.

Direzione generale per i Paesi del Mediterraneo e del Medio Oriente

La Direzione generale per i Paesi del Mediterraneo e del Medio Oriente è articolata in quattro uffici, ciascuno dei quali svolge le funzioni previste dall'art. 6, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 11 maggio 1999, n. 267, citato nelle premesse, in relazione ai Paesi ed agli organismi regionali e sub-regionali di seguito indicati:

Ufficio I *(Africa settentrionale):* Algeria, Libia, Marocco, Tunisia;

Ufficio II *(Mediterraneo orientale):* Egitto, Giordania, Israele, Libano, Siria, Territori palestinesi;

Ufficio III *(Paesi del Golfo):* Arabia Saudita, Bahrein, Emirati Arabi Uniti, Iran, Iraq, Kuwait, Oman, Qatar, Yemen;

Ufficio IV *(Cooperazione regionale):* Organismi regionali e subregionali, in particolare: Lega Araba, Partenariato euromediterraneo, Forum mediterraneo, Dialogo «5 + 5», organizzazioni finanziarie, Gruppo Paesi Mediterraneo occidentale; Commissione Economica e Sociale per l'Asia Occidentale (ESCWA).

Gli uffici predetti assicurano inoltre la partecipazione italiana ai gruppi di lavoro in ambito PESC, per le questioni attinenti ai Paesi di propria competenza.

Art. 9.

Direzione generale per i Paesi dell'Africa sub-sahariana

La Direzione generale per i Paesi dell'Africa sub-sahariana è articolata in cinque uffici, ciascuno dei quali svolge le funzioni previste dall'art. 6, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 11 maggio 1999, n. 267, citato nelle premesse, in relazione ai Paesi ed agli organismi regionali e sub-regionali di seguito indicati:

Ufficio I *(Africa occidentale):* Benin, Burkina Faso, Camerun, Capoverde, Ciad, Costa d'Avorio, Gambia, Ghana, Guinea, Guinea Bissau, Liberia, Mali, Mauritania, Niger, Nigeria, Senegal, Sierra Leone, Togo; ECOWAS (Economic Community Western African States) ed altri organismi sub-regionali;

Ufficio II *(Africa orientale):* Eritrea, Etiopia, Gibuti, Kenya, Seychelles, Somalia, Sudan, IGAD (Inter Governmental Authority for Development);

Ufficio III *(Africa centrale e Grandi laghi):* Burundi, Congo, Gabon, Guinea Equatoriale, Repubblica centro-africana, Repubblica democratica del Congo, Ruanda, Tanzania, Uganda;

Ufficio IV *(Africa australe):* Angola, Botswana, Comore, Lesotho, Madagascar, Malawi, Mauritius, Mozambico, Namibia, Sao Tomé e Principe, Sud Africa, Swaziland, Zambia, Zimbabwe; COMESA (Community of Eastern and Southern Africa), SADC (Southern Africa Development Community);

Ufficio V *(Cooperazione regionale):* Organizzazione per l'unità africana (OUA); prevenzione e gestione dei conflitti, processi di democratizzazione, seguiti del vertice UE-Africa, cooperazione economica regionale, integrazione dell'Africa nell'economia mondiale, Commissione Economica per l'Africa (ECA), Banca Africana di sviluppo.

Gli uffici predetti assicurano inoltre la partecipazione italiana ai gruppi di lavoro in ambito PESC, per le questioni attinenti ai Paesi di propria competenza.

Art. 10.

Direzione generale per i Paesi dell'Asia, dell'Oceania, del Pacifico e l'Antartide

La Direzione generale per i Paesi dell'Asia, dell'Oceania, del Pacifico e l'Antartide è articolata in quattro uffici, ciascuno dei quali svolge le funzioni previste dall'art. 6, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 1º maggio 1999, n. 267, citato nelle premesse, in relazione ai Paesi ed agli organismi regionali e sub-regionali di seguito indicati:

Ufficio I *(Asia meridionale):* Afghanistan, Bangladesh, Bhutan, India, Maldive, Nepal, Pakistan, Sri Lanka;

Ufficio II *(Asia sud-orientale, Oceania, Pacifico, Antartide):* Australia, Brunei, Cambogia, Figi, Filippine, Indonesia, Isole Salomone, Kiribati, Laos, Malaysia, Myanmar, Nauru, Nuova Zelanda, Palau, Papua-Nuova Guinea, Samoa occidentali, Singapore, Stati Federati della Micronesia, Thailandia, Timor Orientale, Tonga, Tuvalu, Vanuatu, Vietnam;

Ufficio III *(Estremo oriente):* Giappone, Mongolia, Repubblica Popolare cinese (ivi comprese le regioni amministrative speciali di Hong Kong e Macao), Repubblica di Corea, Repubblica Popolare Democratica di Corea, rapporti economici, commerciali e culturali con l'isola di Taiwan;

Ufficio IV *(Cooperazione regionale):* Organismi regionali e sub-regionali, in particolare: Associazione delle nazioni del sud-est asiatico (ASEAN), Forum regionale asiatico (ARF), Associazione dell'Asia meridionale per la cooperazione regionale (SAARC), Dialogo di sicurezza dell'Asia del nord-est (NEAD), Asia Europe Meeting (ASEM), Conferenza economica Asia-Pacifico (APEC); Banca asiatica di sviluppo; Sistema Antartico; rapporti con enti internazionalistici e con centri studi asiatici; Commissione Economica e Sociale per l'Asia ed il Pacifico (ESCAP).

Gli uffici predetti assicurano inoltre la partecipazione italiana ai gruppi di lavoro in ambito PESC, per le questioni attinenti ai Paesi di propria competenza.

Art. 11.

Direzione generale per l'integrazione europea

La Direzione generale per l'integrazione europea è articolata in sei uffici, con le funzioni di seguito indicate:

Ufficio I *(Questioni economiche e politiche settoriali in ambito Unione europea):* politica economica, monetaria e fiscale; bilancio dell'Unione europea; grandi reti transeuropee; politiche strutturali e di coesione; concorrenza ed aiuti di stato; mercato interno e libera circolazione di beni e servizi, industria e protezione dei consumatori; politica sociale e dell'occupazione; politiche dell'energia, dell'ambiente e della ricerca dell'Unione europea; cultura, istruzione e formazione; agricoltura, pesca;

Ufficio II *(Relazioni esterne dell'Unione europea):* relazioni dell'Unione europea con i Paesi terzi e le organizzazioni regionali; processo di allargamento dell'Unione europea; negoziati di adesione; programmi di pre-adesione; relazioni transatlantiche; definizione quadro regolamentare dei programmi di assistenza ai Paesi terzi; politica commerciale dell'Unione europea e preparazione delle posizioni comuni dell'Unione nei negoziati commerciali internazionali e nelle controversie commerciali comunitarie;

Ufficio III *(Cooperazione finanziaria e cooperazione allo sviluppo tra l'Unione europea e i Paesi terzi. Attuazione delle politiche di internazionalizzazione per il territorio):* programmi comunitari di cooperazione finanziaria e di cooperazione allo sviluppo, fatte salve le competenze di legge della Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo; Consiglio sviluppo; accordo quadro di cofinanziamento Italia-UE d'intesa con la Direzione generale per la cooperazione allo svi-

luppo; gestione dei fondi strutturali per l'attuazione delle politiche di internazionalizzazione del territorio (FERS e FES); attività della BEI;

Ufficio IV *(Politica estera e di sicurezza comune. Corrispondente europeo. Centro situazioni per la politica estera e di sicurezza comune dell'Unione europea):* PESC (Titolo V Trattato UE): processo formativo, attuazione e seguiti, sviluppi istituzionali; dimensione di sicurezza e difesa dell'Unione europea: aspetti istituzionali; dialogo politico dell'UE con i Paesi terzi, con gruppi di Paesi, organizzazioni regionali e multilaterali; attività del Parlamento europeo per le tematiche PESC; corrispondente europeo e preparazione del comitato politico e di sicurezza dell'Unione europea; gestione della rete COREU/CORTESY; aspetti civili della gestione delle crisi in ambito europeo; Centro situazioni per la politica estera e di sicurezza comune dell'Unione europea;

Ufficio V *(Cooperazione in ambito UE nei settori della giustizia e degli affari interni):* cooperazione nei settori della giustizia e degli affari interni; libera circolazione delle persone, compreso lo sviluppo dell'acquis di Schengen; politiche dei visti, dell'asilo e dell'immigrazione; attraversamento delle frontiere; cooperazione giudiziaria in materia civile e penale; cooperazione di polizia; lotta alla criminalità organizzata ed al traffico di droga;

Ufficio VI *(Affari giuridici ed istituzionali):* questioni istituzionali; rapporti con il Parlamento europeo; rapporti con le istituzioni giurisdizionali dell'Unione, con l'Ombudsman, con i servizi giuridici del Consiglio e della Commissione; personale italiano nella UE; statuto del personale comunitario; analisi giuridica della normativa comunitaria e di quella nazionale di attuazione; pre-contenzioso e attività istruttoria relativa al contenzioso comunitario, in raccordo con il servizio del contenzioso diplomatico e dei trattati; collaborazione con l'Istituto diplomatico e le amministrazioni competenti nella formazione dei funzionari pubblici per le materie comunitarie.

Art. 12.

Direzione generale per gli affari politici multilaterali ed i diritti umani

La Direzione generale per gli affari politici multilaterali ed i diritti umani è articolata in sette uffici, con le funzioni di seguito indicate:

Ufficio I *(Sistema delle Nazioni Unite):* Assemblea generale, Consiglio di sicurezza e rapporti con il Segretariato; gruppi di lavoro sull'ONU in ambito PESC; Corte internazionale di giustizia ed altri organi giudiziari internazionali; agenzie specializzate; operazioni per il mantenimento della pace, diplomazia preventiva e peace-building in ambito Nazioni Unite;

Ufficio II *(Diritti umani):* rapporti con enti, organizzazioni e organismi internazionali preposti ai diritti umani nei loro vari aspetti (Consiglio d'Europa); supporto al Comitato nazionale per i diritti dell'uomo; coordinamento interno al Ministero in materia di diritti umani; rapporti con le ONG attive nel campo dei diritti umani; gruppi di lavoro sui diritti dell'uomo in ambito PESC;

Ufficio III *(Processo G8 e organizzazioni internazionali a carattere universale. Sfide globali):* tematiche politiche inerenti al processo G8; Movimento Paesi non allineati; lotta ai fenomeni illegali transnazionali, con particolare riguardo al terrorismo, alla criminalità organizzata e al narcotraffico; gruppi di lavoro sulle sfide globali in ambito PESC; attività dell'ONU sulle sfide globali;

Ufficio IV *(Sicurezza politico militare):* Alleanza atlantica: Consiglio atlantico, Comitato militare, Consiglio euro-atlantico di partenariato, Consiglio permanente congiunto NATO-Russia, Commissione NATO-Ucraina; aspetti operativi della dimensione europea di sicurezza e difesa; UEO;

Ufficio V *(Disarmo e controllo degli armamenti. Non proliferazione):* armi nucleari, batteriologiche e chimiche e armamenti convenzionali: politiche in materia di disarmo, controllo degli armamenti, non proliferazione e CSBM, nel quadro soprattutto delle Nazioni Unite, della Conferenza del disarmo, dell'Unione europea e delle Organizzazioni regionali; coordinamento delle iniziative nel quadro del fondo per lo sminamento umanitario; raccordo con l'Ufficio VII per le attività di disarmo NBC affidate per legge all'Autorità nazionale; raccordo con la Direzione generale per la cooperazione economica e finanziaria multilaterale, per le implicazioni politiche delle sue attività di concertazione internazionale e di applicazione delle normative UE e nazionali, in materia di controlli sui trasferimenti di materiali d'armamento, a duplice uso e sensibili; raccordo con la Direzione generale per la cooperazione economica e finanziaria multilaterale e con la Direzione generale per l'integrazione europea in materia di politica europea degli armamenti (COARM e POLARM);

Ufficio VI *(OSCE):* presidenza in esercizio e segretariato; Consiglio permanente; Odihr - dimensione umana - monitoraggio elettorale; Alto commissario per le minoranze nazionali; Foro di cooperazione per la sicurezza; CSBM - documento di Vienna; diplomazia preventiva e gestione delle crisi; Corte di conciliazione e arbitrato; Assemblea parlamentare OSCE; gruppi di lavoro su OSCE in ambito PESC;

Ufficio VII *(Ufficio dell'Autorità Nazionale per l'attuazione delle Convenzioni sul Disarmo nucleare, batteriologico e chimico - NBC):* rapporti con l'Organizzazione per la proibizione delle armi chimiche e compiti di cui alle leggi n. 496/1995 e n. 93/1997, con particolare riferimento al ricevimento delle ispezioni internazionali; rapporti con l'Organizzazione del CTBT, gestione del Centro nazionale dati e compiti di cui alla legge n. 484/1998; compiti di indirizzo e di coordinamento dell'attività dei dicasteri, enti e entità nazionali nelle materie regolate dalla Convenzione per il bando delle armi chimiche e dalla Convenzione per il bando degli esperimenti nucleari; attuazione della Convenzione per la proibizione delle armi batteriologiche e tossiniche.

Art. 13.

Direzione generale per la cooperazione economica e finanziaria multilaterale

La Direzione generale per la cooperazione economica e finanziaria multilaterale è articolata in sette uffici, con le funzioni di seguito indicate:

Ufficio I *(Attività economico-finanziaria multilaterale):* Organizzazioni internazionali per la cooperazione finanziaria, economica e commerciale (OCSE, OMC, UNCTAD, ITC); assetti istituzionali delle organizzazioni internazionali di sviluppo economico e finanziario (Istituzioni finanziarie internazionali, comprese le Banche regionali di sviluppo, UNCTAD); accordi sui prodotti di base e organizzazioni internazionali nei settori dei trasporti marittimi, aerei e delle attività turistiche; settore economico delle Nazioni Unite, agenzie specializzate ed altre organizzazioni internazionali nel settore economico;

Ufficio II *(Questioni del debito internazionale e politica assicurativa del commercio estero):* Club di Parigi; Accordi bilaterali di ristrutturazione debitoria; legge 25 luglio 2000, n. 209; SACE; partecipazione alla Commissione permanente del CIPE in materia di Commercio estero per le tematiche attinenti alla SACE; Mediocredito Centrale; Consensus;

Ufficio III *(Sostegno all'internazionalizzazione del sistema economico italiano):* promozione e coordinamento, d'intesa con il Ministero per il commercio estero, di iniziative dirette a sostenere l'attività all'estero delle imprese italiane ed a favorire l'incremento degli investimenti stranieri in Italia; rapporti con ICE, SIMEST, FINEST, Camere di commercio in Italia ed all'estero, associazioni imprenditoriali e bancarie; concertazione interistituzionale nel settore della partecipazione delle aziende italiane alle gare internazionali per l'esecuzione di lavori e forniture di beni e servizi; partecipazione alla Commissione permanente del CIPE in materia di commercio estero; mostre e fiere in Italia ed all'estero, esposizioni registrate e riconosciute; Gruppo fiere dell'Unione europea, BIE; rapporti con gli enti italiani incaricati dalla regolamentazione degli investimenti stranieri in Italia;

Ufficio IV *(Attività economiche relative ai materiali d'armamento ed ai controlli sui trasferimenti dei beni e delle tecnologie a duplice uso e sensibili):* sostegno alla internazionalizzazione e alla ristrutturazione dell'industria della difesa; coproduzioni internazionali di materiali di armamento; indirizzi generali; Comitato Difesa-Industria. Con il concorso della Direzione generale per gli affari politici multilaterali ed i diritti umani, partecipa alla concertazione internazionale in seno ai diversi fori ed intese multilaterali in vario modo rilevanti in materia di controllo sui trasferimenti di materiali e tecnologie a duplice uso e sensibili; concorre, altresì, attraverso il Comitato consultivo interministeriale di cui al decreto legislativo del 24 febbraio 1997, n. 89, all'applicazione nazionale della normativa U.E. in materia di controlli su detti trasferimenti;

Ufficio V *(Protezione proprietà intellettuale. Ufficio del delegato per gli accordi sulla proprietà intellettuale):* Comitato consultivo permanente per il diritto dell'autore; Comitato permanente per il coordinamento delle attività di prevenzione e repressione della pirateria audiovisiva e dei programmi per elaboratori elettronici; Ufficio italiano brevetti e marchi industriali; Associazione internazionale per la protezione della proprietà intellettuale; Organizzazione mondiale per la proprietà intellettuale e sue relazioni con l'OMC per gli aspetti relativi alla proprietà intellettuale (TRIPS); Ufficio europeo dei brevetti; Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno;

Ufficio VI *(Ambiente. Energia. Spazio. Cooperazione scientifica e tecnologica. Società dell'informazione):* ambiente e sviluppo sostenibile; fonti rinnovabili di energia; energia convenzionale; questioni nucleari; cooperazione scientifica e tecnologica; spazio; politiche audiovisive tecnologie dell'informazione e delle comunicazioni; società dell'informazione; materiali avanzati;

Ufficio VII *(Tematiche G7/G8):* attività di preparazione dei Vertici dei Capi di Stato e di Governo, sia per i settori di competenza della Direzione generale, sia, in raccordo con le altre Direzioni generali, per le questioni di diretta competenza di queste ultime.

La Direzione generale per la cooperazione economica e finanziaria multilaterale sovrintende, ai sensi dell'art. 6, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 11 maggio 1999, n. 267, all'attività dell'Unità per le autorizzazioni di materiali d'armamento (UAMA) di cui alla legge 9 luglio 1990, n. 185.

Art. 14.

Direzione generale per la promozione e la cooperazione culturale

La Direzione generale per la promozione e la cooperazione culturale è articolata in sei uffici, con le funzioni di seguito indicate:

Ufficio I *(Promozione della lingua italiana):* iniziative per la diffusione della lingua italiana all'estero; editoria; promozione all'estero del libro italiano; diffusione all'estero di materiale librario, didattico e audiovisivo; convegni sulla lingua italiana e rapporti con i media radiotelevisivi; certificazione della conoscenza della lingua italiana; rete dei lettorati e delle cattedre di italiano presso le università straniere; contributi alle università straniere per cattedre di italianistica; formazione e aggiornamento dei lettori e dei docenti stranieri di italiano; Commissione nazionale per la promozione della cultura italiana all'estero;

Ufficio II *(Promozione culturale. Istituti italiani di cultura):* eventi espositivi, spettacoli e convegni in materia culturale e artistica; progetti speciali e turismo culturale; spese in Italia e finanziamenti alle rappresentanze diplomatiche e consolari per manifestazioni culturali; istituti di cultura: definizione della rete e degli organici, coordinamento ed indirizzo delle attività, proposte di nomina dei direttori ai sensi dell'art. 14 della legge 22 dicembre 1990, n. 401, gestione del personale

di cui all'art. 14, comma 6, art. 16 e art. 17 della legge n. 401/1990, approvazione dei bilanci, erogazione dei contributi;

Ufficio III *(Promozione e cooperazione culturale e scientifica multilaterale. Recupero opere d'arte):* attività di promozione e cooperazione nel quadro degli accordi culturali e degli accordi scientifici multilaterali; organismi multilaterali, cooperazioni regionali; Commissione nazionale italiana per l'UNESCO; tutela del patrimonio culturale ed artistico; recupero delle opere d'arte illecitamente esportate;

Ufficio IV *(Istituzioni scolastiche italiane all'estero):* scuole statali e private italiane all'estero; commissioni d'esame; sezioni italiane presso scuole straniere, internazionali ed europee; accordi in materia scolastica; definizione del contingente del personale della scuola in servizio all'estero; reclutamento, gestione e trattamento economico del personale della scuola all'estero e dei lettori; personale supplente e personale a contratto della scuola; questioni giuridiche e contenzioso; formazione e aggiornamento del personale della scuola; amministrazione del personale del Ministero della pubblica istruzione collocato fuori ruolo presso il Ministero degli affari esteri; rapporti con le Organizzazioni sindacali rappresentative del personale della scuola in servizio all'estero, d'intesa con la Direzione generale per il personale; gestione del patrimonio demaniale delle scuole; contributi a scuole non statali e ad enti e istituzioni scolastiche stranieri;

Ufficio V *(Collaborazione culturale e scientifica bilaterale):* ricerca scientifica e tecnologica; coordinamento e gestione della rete degli addetti scientifici, progetti ed iniziative per la sua valorizzazione; esecuzione e monitoraggio dei programmi bilaterali di collaborazione scientifica e tecnologica; progetti, convegni e manifestazioni per la promozione della scienza e della tecnologia italiana; iniziative di sostegno dell'internazionalizzazione della ricerca in collaborazione con gli enti di ricerca nazionali ed università; viaggi e soggiorni in Italia e all'estero di studiosi e ricercatori; esecuzione dei programmi bilaterali di collaborazione culturale; missioni archeologiche;

Ufficio VI *(Cooperazione interuniversitaria. Borse di studio e scambi giovanili. Titoli di studio):* rapporti con università ed istituti di istruzione superiore; borse di studio in favore di cittadini stranieri e di italiani residenti all'estero; borse di studio in favore di cittadini italiani offerte da governi stranieri; scambi socio-culturali giovanili; istituzioni scolastiche straniere in Italia; accordi in materia di reciproco riconoscimento dei titoli di studio.

Art. 15.

Direzione generale per gli italiani all'estero e le politiche migratorie

La Direzione generale per gli italiani all'estero e le politiche migratorie è articolata in sei uffici, con le funzioni di seguito indicate:

Ufficio I *(Politiche per gli italiani nel mondo):* politiche per gli italiani nel mondo: coordinamento ed indirizzo delle politiche; proposte legislative rapporti con i COMITES ed il CGIE; contributi ed enti, associazioni e comitati aventi carattere assistenziale; assistenza diretta ai connazionali all'estero; servizi elettorali; anagrafe consolare; assistenza fiscale;

Ufficio II *(Iniziative per la promozione sociale, linguistica e scolastica delle collettività italiane nel mondo):* servizi di promozione linguistica e scolastica; attività sociali, scolastiche informative, ricreative e rapporti con RAI International, questioni di formazione professionale; Fondo sociale europeo in raccordo con la Direzione generale per l'integrazione europea;

Ufficio III *(Affari consolari):* stato civile; cittadinanza; naturalizzazione; servizio militare, passaporti, patenti di guida, questioni di sicurezza sociale; questioni consolari inerenti alla navigazione;

Ufficio IV *(Cooperazione giudiziaria internazionale, questioni legali, tutela e protezione dei cittadini italiani all'estero):* tutela e protezione dei cittadini italiani all'estero: ricerche di connazionali; prestiti con promessa di restituzione e rimpatri consolari, rimpatri sanitari, profughi italiani, traslazione salme, visite mediche fiscali, assistenza ai familiari di detenuti italiani all'estero, legalizzazioni, successioni, pensioni di guerra; sottrazione internazionale di minori; cooperazione giudiziaria internazionale civile e penale; estradizioni; trasferimento dei detenuti; rogatorie civili e penali; comunicazione di arresti; notifiche civili, penali ed amministrative; trasmissione di atti extragiudiziari;

Ufficio V *(Politiche migratorie e dell'asilo):* questioni giuridiche ed amministrative inerenti ai cittadini stranieri in Italia; questioni inerenti all'asilo, ai rifugiati, alla protezione degli stranieri, ed alle adozioni internazionali; cooperazione multilaterale nel campo sociale e migratorio; collaborazione con le competenti Direzioni geografiche per quanto concerne gli accordi bilaterali in materia migratoria; analisi dei flussi migratori a livello globale e regionale ed elaborazione di politiche migratorie; programmazione dei flussi migratori;

Ufficio VI *(Centro visti):* norme per l'ingresso ed il soggiorno dei cittadini stranieri in Italia; regime dei visti; concessione dei visti di ingresso.

Art. 16.

Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo

La Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo, è articolata in tredici uffici, oltre l'Unità tecnica centrale e l'Unità di valutazione, con le funzioni di seguito indicate:

Ufficio I: linee di cooperazione e politiche di settore; formazione del bilancio e programmazione finanziaria; statistiche, studi, banca-dati e informazione; cooperazione decentrata; relazioni al Parlamento;

Ufficio II: rapporti nell'ambito della cooperazione allo sviluppo con le Organizzazioni internazionali (regionali e universali) non finanziarie;

Ufficio III: iniziative nei paesi e per le popolazioni in via di sviluppo dell'Europa, del bacino del Mediterraneo e del Medio Oriente, in raccordo con la competente Direzione generale geografica;

Ufficio IV: iniziative nei paesi e per le popolazioni in via di sviluppo dell'Africa Sub-Sahariana, in raccordo con la competente Direzione generale geografica;

Ufficio V: iniziative con i paesi e le popolazioni in via di sviluppo dell'Asia, dell'Oceania e delle Americhe, in raccordo con le competenti Direzioni generali geografiche;

Ufficio VI: interventi umanitari e di emergenza e aiuti alimentari;

Ufficio VII: verifica dell'idoneità e concessione di contributi a favore delle organizzazioni non governative; verifica dello status giuridico, economico e previdenziale dei volontari e cooperanti impiegati dalle organizzazioni non governative;

Ufficio VIII: cooperazione finanziaria e sostegno all'imprenditoria privata e alla bilancia dei pagamenti dei paesi in via di sviluppo, ivi compresi i crediti d'aiuto ai fini dell'alleggerimento del debito; rapporti, nell'ambito della cooperazione allo sviluppo, con le organizzazioni internazionali, banche e fondi (regionali e universali) per la cooperazione finanziaria e lo sviluppo; cooperazione allo sviluppo nell'ambito dell'Unione europea, in raccordo con la Direzione generale per l'integrazione europea;

Ufficio IX: formazione in Italia e formazione a distanza mediante l'organizzazione di corsi e concessione di borse di studio in Italia e all'estero; rapporti con gli enti di formazione, ivi compresi i centri di ricerca e le università italiane e straniere;

Ufficio X: consulenza giuridica (pareri, bandi di gara, contratti, ecc.); spese per studi, ricerche e consulenze; attività connesse al contenzioso (ivi compresi gli atti transattivi ed i lodi arbitrali);

Ufficio XI: acquisti e spese di funzionamento della Direzione generale, manutenzione degli immobili di cui all'art. 23, comma 1, lettera *b)* del decreto del Presidente della Repubblica n. 177/1988, nonché delle attrezzature ed il loro inventario, acquisti per iniziative in gestione diretta;

Ufficio XII: questioni relative allo stato giuridico e al trattamento economico del personale estraneo ai ruoli del Ministero degli affari esteri in servizio presso la Direzione generale, ivi compresi i correlati adempimenti contributivi e fiscali; liquidazione e pagamento dello straordinario a favore del personale della Direzione generale; verifica del fabbisogno e accreditamento dei fondi alle rappresentanze all'estero per il funzionamento delle Unità tecniche locali, verifica dei relativi rendiconti; invio in missione del personale in servizio presso la Direzione generale e liquidazione e pagamento dei relativi rimborsi ed indennità;

Ufficio XIII: studi e proposte per la promozione del ruolo della donna nei paesi in via di sviluppo nell'ambito della politica di cooperazione. Tutela dei minori e dei portatori di handicap nel medesimo contesto;

Unità tecnica centrale: supporto tecnico alle attività della Direzione generale nelle fasi di individuazione, istruttoria, formulazione, gestione e controllo dei programmi; attività di studio e ricerca nel campo della cooperazione allo sviluppo;

Unità di valutazione: valutazioni *in itinere* ed *ex-post* delle iniziative di cooperazione e retroazione dei risultati.

Art. 17.

Direzione generale per il personale

La Direzione generale per il personale è articolata in sette uffici, con le funzioni di seguito indicate:

Ufficio I *(Stato giuridico ed economico del personale):* inquadramento nei ruoli; gestione del personale a tempo parziale; rapporti informativi, schede di valutazione, relazioni biennali, commissioni per l'avanzamento nella carriera diplomatica; segreteria del Consiglio di amministrazione; problematica relativa alle notifiche del personale all'estero; esperti e personale comandato; collocamenti fuori ruolo ed a disposizione; congedi straordinari e malattie; rimborso spese per visite medico-fiscali all'estero e per accertamenti sanitari; permessi retribuiti; aspettative; provvedimenti disciplinari; onorificenze al personale; riconoscimento delle infermità derivanti da cause di servizio; determinazione del trattamento economico metropolitano fisso ed accessorio; equo indennizzo; indennizzi al personale di cui all'art. 208, decreto del Presidente della Repubblica n. 18/1967, e segreteria della relativa commissione; pubblicazioni relative al personale del Ministero in servizio in Italia e all'estero; anagrafe delle prestazioni rese dal personale; elenco dei beneficiari di provvidenze;

Ufficio II *(Movimenti e congedi del personale. Personale a contratto):* movimenti del personale del Ministero degli affari esteri; congedi ordinari e ferie; passaporti del personale; accreditamenti; personale a contratto; proposte in materia di organici degli uffici all'estero; viaggi di servizio del personale delle rappresentanze diplomatiche e degli uffici consolari;

Ufficio III *(Trattamento economico all'estero. Rete all'estero):* determinazione dei livelli di trattamento economico del personale di ruolo all'estero e del bilancio sul capitolo 1503; segreteria della Commissione permanente di finanziamento; rete di prima categoria ed organici delle sedi all'estero; rete degli uffici consolari di seconda categoria e relativi contributi; istituzione delle delegazioni diplomatiche speciali; determinazione degli assegni di rappresentanza in base all'art. 171-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica n. 18/1967; monitoraggio delle spese di rappresentanza; autorizzazione di spese per particolari esigenze di rappresentanza in base all'art. 188 del decreto del Presidente della Repubblica n. 18/1967;

Ufficio IV *(Contenzioso del personale e questioni giuridiche):* contenzioso del personale; ordinamento e

organizzazione dell'Amministrazione degli affari esteri; ordinamenti del personale; proposte di provvedimenti legislativi e regolamentari concernenti il personale e l'amministrazione; pareri giuridici; segreteria della commissione di disciplina e segreteria del collegio arbitrale; incarichi di studio e convenzioni per studi e ricerche;

Ufficio V *(Concorsi e passaggi interni di qualifica. Personale italiano presso organizzazioni internazionali):* programmazione delle assunzioni; assunzioni mediante gli uffici circoscrizionali per l'impiego; bandi di concorso e svolgimento delle relative prove; procedure relative ai passaggi interni di qualifica; promozione delle candidature di personale italiano presso le organizzazioni internazionali; spese per il funzionamento di commissioni;

Ufficio VI *(Servizi sociali):* organizzazione e gestione dei servizi sociali in favore del personale in servizio presso l'Amministrazione centrale e all'estero; informazioni sulle sedi all'estero; assistenza sociale e sanitaria; alloggi a Roma per esigenze di servizio, di cui alla legge 9 marzo 1961, n. 171; rapporti con associazioni, uffici ed enti di interesse generale operanti presso il Ministero degli affari esteri; assicurazioni sanitarie e sulla vita; buoni pasto per il personale; spese casuali;

Ufficio VII *(Relazioni con il pubblico):* organizzazione e gestione dei rapporti con l'utenza, a norma dell'art. 12 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Unità per i rapporti con le organizzazioni sindacali: cura i rapporti dell'amministrazione con le organizzazioni sindacali; sovraintende all'attuazione della normativa contrattuale; svolge attività di informazione e consulenza nei confronti degli uffici del Ministero e all'estero; provvede al necessario raccordo in materia sindacale con le altre amministrazioni.

Art. 18.

Direzione generale per gli affari amministrativi di bilancio e il patrimonio

La Direzione generale per gli affari amministrativi, di bilancio e il patrimonio è articolata in sette uffici, con le funzioni di seguito indicate:

Ufficio I *(Bilancio, programmazione, cassa):* bilancio, programmazione; cassa; recupero crediti erariali; liti ed arbitraggi; proposte di provvedimenti legislativi e regolamentari concernenti la materia di bilancio e le procedure amministrativo contabili;

Ufficio II *(Funzionamento degli uffici all'estero)*: spese di funzionamento degli uffici all'estero e controlli; contabilità attive e conto giudiziale; tariffa consolare; seguiti delle ispezioni amministrative e missioni contabili; CCVT; sospesi di cassa; spese eventuali; consulenze;

Ufficio III *(Viaggi di trasferimento, trasporti, missioni):* spese viaggi di trasferimento, congedo, e missione; trasporto masserizie; delegazioni del Ministro degli affari esteri; spese attinenti alla partecipazione a congressi, convegni e conferenze; spese di funzionamento e di rappresentanza delle delegazioni diplomatiche speciali;

Ufficio IV *(Competenze del personale):* trattamento economico metropolitano fisso ed accessorio, e trattamento economico all'estero, spettante al personale del Ministero degli affari esteri, di ruolo e non di ruolo, agli esperti ex art. 168 del decreto del Presidente della Repubblica n. 18/1967, nonché ad altro personale della pubblica amministrazione ed enti pubblici eventualmente a carico del bilancio del Ministero degli affari esteri; imposte e ritenute extra-erariali; rilascio di certificati ed altri adempimenti previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 n. 600;

Ufficio V *(Trattamenti di quiescenza):* trattamenti di quiescenza; collocamenti a riposo; riscatti, computi, ricongiunzioni a fini pensionistici; riscatti ai fini buonuscita INPDAP; cessione del quinto e piccolo prestito INPDAP;

Ufficio VI *(Patrimonio sede centrale. Consegnatario, inventari):* gestione e manutenzione del palazzo della Farnesina e delle sedi dipendenti a Roma, delle loro pertinenze, dei mobili, degli impianti e delle attrezzature; consegnatario ed inventari; rapporti con il Provveditorato generale dello Stato; rapporti con il Provveditorato per le opere pubbliche del Lazio; autoparco; ufficiale rogante del Ministero; acquisto di pubblicazioni e funzionamento della tipografia riservata; spese di pubblicità; questioni concernenti la sicurezza e la salute dei lavoratori sul luogo di lavoro;

Ufficio VII *(Patrimonio all'estero):* costruzione, acquisto, alienazione, locazione e manutenzione delle sedi all'estero e degli immobili adibiti ad istituti di cultura; sorveglianza, arredamento, dotazioni delle sedi all'estero; automezzi delle sedi all'estero; inventari delle sedi all'estero; segreteria del CIMAE; unità tecnica per le sedi all'estero; alloggi per il personale in servizio all'estero; questioni concernenti la sicurezza e la salute dei lavoratori sul luogo di lavoro.

Art. 19.

Servizio stampa ed informazione

Il servizio stampa ed informazione è articolato in tre uffici, con le funzioni di seguito indicate:

Ufficio I *(Mezzi di informazione italiani):* contatti, informazione e documentazione sull'attività di politica estera del Governo per la stampa quotidiana, le agenzie di stampa nazionali e la radiotelevisione; spoglio e distribuzione della stampa quotidiana italiana e dei notiziari delle agenzie di stampa nazionali; assistenza ai corrispondenti italiani residenti all'estero e che si recano all'estero; convenzioni con le agenzie di stampa;

Ufficio II *(Mezzi di informazione esteri):* contatti, informazione, documentazione ed assistenza ai corrispondenti di quotidiani, periodici, agenzie di stampa e radiotelevisioni straniere accreditati in Italia; accreditamento dei corrispondenti stranieri in Italia; visite in Italia di giornalisti stranieri; spoglio e distribuzione

della stampa estera e dei notiziari delle agenzie di stampa straniere; determinazione dei finanziamenti per le spese delle rappresentanze all'estero;

Ufficio III *(Mezzi di informazione periodici, editoria e informazione):* contatti, informazione, documentazione e assistenza ai corrispondenti della stampa periodica italiana; spoglio e distribuzione della stampa periodica italiana; coordinamento della diffusione dell'informazione alle rappresentanze all'estero; iniziative editoriali e di informazione; gestione dell'informazione sull'attività del Ministero tramite Internet e segreteria del relativo comitato di redazione; abbonamenti ad agenzie di stampa, quotidiani, periodici e acquisto di pubblicazioni per gli uffici del Ministero e le rappresentanze all'estero.

Art. 20.

Servizio del contenzioso diplomatico e dei trattati

Il servizio del contenzioso diplomatico e dei trattati è articolato in tre uffici, con le funzioni di seguito indicate:

Ufficio I *(Affari bilaterali):* assistenza giuridica nei negoziati diretti alla conclusione di accordi bilaterali; applicazione, modificazione e cessazione di efficacia degli accordi bilaterali; soluzione diplomatica dei contenziosi insorti nell'applicazione e nell'interpretazione degli accordi bilaterali; consulenza giuridica per le questioni bilaterali; depositario degli originali degli accordi bilaterali di cui l'Italia è parte contraente;

Ufficio II *(Affari multilaterali):* assistenza giuridica nei negoziati diretti alla conclusione di accordi multilaterali, nonché di accordi di sede tra l'Italia e gli organismi internazionali; questioni attinenti ai diritti umani; consulenza giuridica per le questioni multilaterali e per quelle riguardanti le organizzazioni internazionali; depositario degli originali o di copia degli accordi multilaterali di cui l'Italia è parte contraente;

Ufficio III *(Agente del Governo italiano dinanzi alle Corti internazionali):* rappresentanza dello Stato italiano nei giudizi; istruzione delle cause, in raccordo con la Direzione generale per l'integrazione europea qualora si tratti di cause dinanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea; reperimento degli esperti per incarichi di consulenza; coordinamento con le altre amministrazioni ai fini della difesa in giudizio dello Stato.

Art. 21.

Servizio storico, archivi e documentazione

Il servizio storico, archivi e documentazione è articolato in tre uffici, con le funzioni di seguito indicate:

Ufficio I *(Studi):* raccolta ed elaborazione di materiale storico-diplomatico per la trattazione di questioni di politica estera di interesse contemporaneo; elaborazione di sintesi di informazione; diario degli avvenimenti relativi all'attività dell'amministrazione;

Ufficio II *(Archivio storico-diplomatico):* conservazione, riordinamento, catalogazione e inventariazione della documentazione di rilevante interesse storico-diplomatico contenuta nei fondi archivistici già classificati e degli originali degli atti internazionali; servizio al pubblico esterno, gestione sala studi, rapporti diretti con gli studiosi, le istituzioni culturali e le rappresentanze diplomatiche estere interessate; partecipazione alle organizzazioni internazionali del settore archivistico storico e alle loro riunioni periodiche;

Ufficio III *(Biblioteca):* raccolta di opere di consultazione generale, di testi e pubblicazioni necessari all'attività delle direzioni generali e dei servizi e di pubblicazioni relative ai problemi ed ai rapporti internazionali; pubblicazione di rassegne e bollettini bibliografici; servizio al pubblico.

Art. 22.

Servizio per l'informatica, le comunicazioni e la cifra

Il servizio per l'informatica, le comunicazioni e la cifra è articolato in tre uffici, con le funzioni di seguito indicate:

Ufficio I *(Informatica):* erogazione e gestione di beni e servizi informatici presso l'amministrazione centrale e gli uffici all'estero; assistenza, monitoraggio e sviluppo delle procedure informatiche in uso; attività di formazione;

Ufficio II *(Comunicazioni, sicurezza e innovazione):* sviluppo delle tecnologie delle comunicazioni e dei sistemi per la cifra di Stato; relative politiche di sicurezza; acquisto di beni e servizi; attività di formazione per la cifra e la sicurezza;

Ufficio III *(Corrieri):* spedizione e trasporto della corrispondenza diplomatica fra il Ministero e gli uffici all'estero; viaggi di corriere; apertura e chiusura delle bolgette diplomatiche.

Art. 23.

Istituto diplomatico

L'istituto diplomatico è articolato in due uffici, con le funzioni di seguito indicate:

Ufficio I *(Programmazione e pianificazione dei modelli formativi):* programmazione e pianificazione dei corsi per le diverse professionalità del Ministero degli affari esteri; formazione per aspiranti alla carriera diplomatica ed all'impiego presso organizzazioni internazionali; formazione internazionalistica per altre amministrazioni; sia centrali che locali, in vista di compiti da svolgere all'estero;

Ufficio II *(Organizzazione e gestione dei corsi):* gestione organizzativa e finanziaria dell'attività formativa; valutazione, verifica e certificazione della formazione; questioni giuridiche ed amministrative.

Art. 24.

Abrogazioni

Il presente decreto abroga e sostituisce il decreto 10 settembre 1999 del Ministro degli affari esteri.

Art. 25.

Entrata in vigore

Il presente decreto verrà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione. Le disposizioni in esso contenute avranno attuazione a partire da tale data.

Roma, 23 aprile 2001

Il Ministro: DINI

Registrato alla Corte dei conti il 18 maggio 2001
Registro n. 5 Affari esteri, foglio n. 283

01A6015

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 29 maggio 2001.

Collegamento dei sistemi informativi a disposizione del personale della polizia municipale addetto ai servizi di polizia stradale con lo schedario dei veicoli rubati del centro elaborazione dati del Dipartimento della pubblica sicurezza.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

E

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visti gli articoli da 6 a 12 della legge 1º aprile 1981, n. 121, recante: «Nuovo ordinamento della pubblica sicurezza»;

Visto l'art. 16-*quater*, comma 2, del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68, recante «Disposizioni urgenti in materia di finanza derivata e di contabilità pubblica»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1982, n. 378, recante «Approvazione del regolamento concernente le procedure di raccolta, accesso, comunicazione, correzione, cancellazione ed integrazione dei dati e delle informazioni, registrati negli archivi magnetici del centro elaborazione dati di cui all'art. 8 della legge 1º aprile 1981, n. 121», e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2000, n. 225, recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1982, n. 378, in materia di accesso del personale della polizia municipale allo «schedario dei veicoli rubati» presso il centro elaborazione dati del Dipartimento della pubblica sicurezza;

Ritenuto di dover definire le modalità di collegamento fra il predetto centro elaborazione dati ed i sistemi informativi posti a disposizione del personale della polizia municipale addetto ai servizi di polizia stradale, a norma del richiamato decreto-legge n. 8 del 1993;

Acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali;

Sentiti l'Associazione dei comuni d'Italia (ANCI) e l'Automobil club d'Italia (ACI);

EMANA
il seguente decreto:

Art. 1.

Collegamenti telematici

1. Al fine di consentire, a norma dell'art. 16-*quater* del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68, e dell'art. 10-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1982, n. 378, e successive modificazioni e integrazioni, l'accesso del personale della polizia municipale allo schedario automotoveicoli rubati del centro di elaborazione dati di cui all'art. 8 della legge 1º aprile 1981, n. 121, di seguito denominato CED, sono attivati collegamenti telematici tra gli uffici della polizia municipale e il predetto CED.

2. I collegamenti telematici potranno avvenire direttamente con il CED per i corpi di polizia municipale dei comuni di Bari, Bologna, Cagliari, Catania, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Reggio Calabria, Roma, Torino, Trieste e Venezia, ovvero attraverso la rete telematica dell'ANCITEL S.p.a. per la polizia municipale degli altri comuni.

3. I costi dei collegamenti medesimi, per quanto di rispettiva competenza, saranno a carico dell'ANCITEL S.p.a. e dei comuni direttamente collegati.

Art. 2.

Dati accessibili

1. In via di prima applicazione, e fermo restando quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1982, n. 378, e successive modificazioni e integrazioni, l'accesso allo schedario di cui all'art. 1 è consentito limitatamente alle categorie di dati indicate nella tabella allegata al presente decreto.

Art. 3.

Modalità tecniche dei collegamenti

1. Ai fini di cui all'art. 1, comma 2, per i corpi di polizia municipale dei comuni capoluogo ivi indicati, il collegamento con il CED sarà del tipo punto-punto con linea dedicata e protocollo di trasmissione S.D.L.C. alla velocità minima di 9600 b.p.s. La modalità di accesso dovrà essere in simulazione di terminale IBM mod. 3270 e di unità di controllo IBM 3174.

2. Per gli altri comuni indicati all'art. 1, comma 2, il collegamento dell'ANCITEL S.p.a. con il CED sarà del tipo punto-punto su porte logiche, con linea dedicata e protocollo di trasmissione S.D.L.C. La modalità di accesso dovrà essere in simulazione di terminale IBM mod. 3270 e di unità di controllo IBM 3174.

Art. 4.

Registrazione e trasmissione dei dati d'accesso

1. L'ANCITEL S.p.a. è designata quale responsabile del trattamento dei dati personali di cui al presente decreto ed è tenuta a registrare i dati identificativi relativi all'ufficio ed all'operatore che effettuano gli accessi allo schedario di cui all'art. 1, ed a trasmetterli, con periodicità giornaliera, attraverso il collegamento telematico al CED.

2. Tali dati identificativi saranno raccolti e conservati in un apposito schedario del CED.

3. Le persone fisiche incaricate del trattamento dei dati personali di cui al presente decreto devono assicurare il rispetto del segreto d'ufficio e osservare le regole di sicurezza e riservatezza previste per le categorie dei dati trattati.

Roma, 29 maggio 2001

Il Ministro dell'interno
BIANCO

Il Ministro dei trasporti e della navigazione
BERSANI

Il Ministro delle finanze
DEL TURCO

TABELLA

Categorie di dati dello schedario automotoveicoli rubati accessibili al personale della polizia municipale, ai sensi dell'art. 2 del decreto:

veicoli oggetto di furto;

veicoli oggetto di appropriazione indebita;

veicoli da sequestrare o da confiscare per ordine dell'autorità giudiziaria;

veicoli da fermare per comunicazioni al conducente.

01A6186

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 21 marzo 2001.

Proroga della concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Termomeccanica, unità di La Spezia. (Decreto n. 29722).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Vista l'istanza della ditta S.p.a. Termomeccanica, tendente ad ottenere la proroga della corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati;

Visto il decreto ministeriale datato 21 marzo 2001 con il quale è stato approvato il programma di riorganizzazione aziendale della summenzionata ditta;

Visto il decreto direttoriale datato 20 luglio 1999, e successivi, con i quali è stato concesso, a decorrere dal 31 agosto 1998, il suddetto trattamento;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Ritenuto di autorizzare la corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

A seguito dell'approvazione del programma di riorganizzazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 21 marzo 2001, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Termomeccanica, con sede in La Spezia, unità di La Spezia, per un massimo di venti unità lavorative per il periodo dal 31 agosto 1999 al 26 febbraio 2000.

Istanza aziendale presentata il 22 ottobre 1999 con decorrenza 31 agosto 1999.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 marzo 2001

Il direttore generale: DADDI

01A5938

DECRETO 21 marzo 2001.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. EPP European precision plastic, unità di Salerno. (Decreto n. 29723).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;

Vista l'istanza della ditta S.p.a. EPP European precision plastic, tendente ad ottenere la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati;

Visto il decreto ministeriale datato 21 marzo 2001 con il quale è stato approvato il programma di ristrutturazione aziendale della summenzionata ditta;

Acquisito il prescritto parere;

Ritenuto di autorizzare la corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

A seguito dell'approvazione del programma di ristrutturazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 21 marzo 2001, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. EPP European precision plastic, con sede in Salerno, unità di Salerno, per un massimo di trentanove unità lavorative per il periodo dal 26 febbraio 2001 al 25 agosto 2001.

Istanza aziendale presentata il 26 febbraio 2001 con decorrenza 26 febbraio 2001.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 marzo 2001

Il direttore generale: DADDI

01A5939

DECRETO 21 marzo 2001.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. I.M.Edil., unità di cantieri e uffici della provincia di Siracusa. (Decreto n. 29724).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;

Vista l'istanza della ditta S.r.l. I.M.Edil., tendente ad ottenere la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati;

Visto il decreto ministeriale datato 21 marzo 2001 con il quale è stato approvato il programma di crisi aziendale della summenzionata ditta;

Acquisito il prescritto parere;

Ritenuto di autorizzare la corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

A seguito dell'approvazione del programma di crisi aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 21 marzo 2001, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in

favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. I.M.Edil., con sede in Siracusa, unità di cantieri e uffici della provincia di Siracusa, per un massimo di cinquantasette unità lavorative per il periodo dal 23 ottobre 2000 al 22 ottobre 2001.

Istanza aziendale presentata il 7 novembre 2000 con decorrenza 23 ottobre 2000.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento con esclusione dei lavoratori assunti per lavori di cantiere.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 marzo 2001

Il direttore generale: DADDI

01A5940

DECRETO 21 marzo 2001.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.a.s. Filatura Pettinata Bassotto G. e C., unità di Torino. (Decreto n. 29725).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;

Vista l'istanza della ditta S.a.s. Filatura pettinata Bassotto G. e C., tendente ad ottenere la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati;

Visto il decreto ministeriale datato 21 marzo 2001 con il quale è stato approvato il programma di crisi aziendale della summenzionata ditta;

Acquisito il prescritto parere;

Ritenuto di autorizzare la corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

A seguito dell'approvazione del programma di crisi aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 21 marzo 2001, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.a.s. Filatura pettinata Bassotto G. e C., con sede in Bibiana (Torino), unità di Torino, per un massimo di cinquanta unità lavorative per il periodo dal 1° gennaio 2001 al 31 dicembre 2001.

Istanza aziendale presentata il 23 febbraio 2001 con decorrenza 1° gennaio 2001.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 marzo 2001

Il direttore generale: DADDI

01A5941

DECRETO 21 marzo 2001.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Henraux, unità di C.T.C. Roma, Cave Cervaiole e Querceta. (Decreto n. 29726).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Vista l'istanza della ditta S.p.a. Henraux, tendente ad ottenere la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati;

Visto il decreto ministeriale datato 21 marzo 2001 con il quale è stato approvato il programma di riorganizzazione aziendale della summenzionata ditta;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Ritenuto di autorizzare la corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

A seguito dell'approvazione del programma di riorganizzazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 21 marzo 2001, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Henraux, con sede in Querceta di Seravezza (Lucca), unità di C.T.C. Roma per un massimo di una unità lavorativa; Cave Cervaiole (Lucca); Querceta (Lucca), per un massimo di cinquantanove unità lavorative per il periodo dal 15 maggio 2000 al 14 novembre 2000.

Istanza aziendale presentata il 23 giugno 2000 con decorrenza 15 maggio 2000.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 marzo 2001

Il direttore generale: DADDI

01A5942

DECRETO 21 marzo 2001.

Ammissione al trattamento di pensionamento anticipato per riorganizzazione aziendale, legge n. 67/1987, in favore dei lavoratori poligrafici dipendenti dalla S.r.l. SO.GRA.RO., unità di Roma. (Decreto n. 29727).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675;

Visto l'art. 37 della legge 5 agosto1981, n. 416;

Visto l'art. 24 della legge 25 febbraio 1987, n. 67;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160;

Visto l'art. 7, comma 3, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;

Visto il decreto ministeriale datato 21 marzo 2001 con il quale è stata accertata la condizione di riorganizzazione aziendale, della ditta - S.r.l. SO.GRA.RO.

Vista l'istanza della summenzionata ditta, tendente ad ottenere l'ammissione al trattamento di pensionamento anticipato, in favore dei lavoratori dipendenti interessati;

Acquisito il prescritto parere;

Decreta:

A seguito dell'accertamento delle condizioni di riorganizzazione aziendale, intervenuto con il decreto Ministeriale del 21 marzo 2001, è ammessa la possibilità di beneficiare del trattamento di pensionamento anticipato, in favore dei lavoratori poligrafici, dipendenti dalla - S.r.l. SO.GRA.RO. - sede in Roma, unità di Roma, per un massimo di otto dipendenti prepensionabili per il periodo dal 1° gennaio 2001 al 30 giugno 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 marzo 2001

Il direttore generale: DADDI

01A5943

DECRETO 21 marzo 2001.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cementeria di Merone, unità di Cassago Brianza e Morano Po. (Decreto n. 29728).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Vista l'istanza della ditta S.p.a. Cementeria di Merone, tendente ad ottenere la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati;

Visto il decreto ministeriale datato 21 marzo 2001 con il quale è stato approvato il programma di riorganizzazione aziendale della summenzionata ditta;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Ritenuto di autorizzare la corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

A seguito dell'approvazione del programma di riorganizzazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 21 marzo 2001, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cementeria di Merone, con sede in Milano, unità di:

Cassago Brianza - (Lecco), per un massimo di trenta unità lavorative;

Morano Po - (Alessandria), per un massimo di 55 unità lavorative per il periodo dal 3 aprile 2000 al 2 ottobre 2000.

Istanza aziendale presentata il 4 aprile 2000 con decorrenza 3 aprile 2000.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 marzo 2001

Il direttore generale: DADDI

01A5944

DECRETO 21 marzo 2001.

Concessione del trattamento staordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Calzificio Carabelli, unità di Solbiate Arno. (Decreto n. 29729).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;

Vista l'istanza della ditta S.p.a. Calzificio Carabelli, tendente ad ottenere la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati;

Visto il decreto ministeriale datato 21 marzo 2001 con il quale è stato approvato il programma di crisi aziendale della sunimenzionata ditta;

Aquisito il prescritto parere;

Ritenuto di autorizzare la corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

A seguito dell'approvazione del programma di crisi aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 21 marzo 2001, è autorizzata la corresponsione del

trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Calzificio Carabelli con sede in Milano, unità di Solbiate Arno (Varese), per un massimo di 321 unità lavorative per il periodo dal 1° gennaio 2000 al 13 aprile 2000.

Istanza aziendale presentata il 24 febbraio 2000 con decorrenza 1° gennaio 2000.

L'Istituto nazionale di previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.

L'Istituto nazionale di previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 marzo 2001

Il direttore generale: DADDI

01A5945

DECRETO 21 marzo 2001.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. E.T. S.r.l. Elettronica Telecomunicazioni, unità di Cinisello Balsamo. (Decreto n. 29730).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articolo 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Vista l'istanza della ditta - S.r.l. E.T. S.r.l. Elettronica Telecomunicazioni - tendente ad ottenere la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati;

Visto il decreto ministeriale datato 21 marzo 2001 con il quale è stato approvato il programma di crisi aziendale della summenzionata ditta;

Visto il parere dell'organo competente per il territorio;

Ritenuto di autorizzare la corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

A seguito dell'approvazione del programma di crisi aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 21 marzo 2001, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla - S.r.l. E.T. S.r.l. Elettronica Telecomunicazioni con sede in Milano, unità di Cinisello Balsamo (Milano), per un massimo di nove unità lavorative per il periodo dal 29 marzo 1999 al 30 giugno 1999.

Istanza aziendale presentata il 25 marzo 1999 con decorrenza 29 marzo 1999.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 marzo 2001

Il direttore generale: DADDI

01A6018

DECRETO 21 marzo 2001.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Beloit Italia ora PMT Italia S.p.a., unità di stabilimento e uffici di Pinerolo. (Decreto n. 29731).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito con modificazioni nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;

Vista l'istanza della ditta S.p.a. Beloit Italia ora PMT Italia S.p.a. - tendente ad ottenere la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati;

Visto il decreto ministeriale datato 21 marzo 2001 con il quale è stato approvato il programma di ristrutturazione aziendale della summenzionata ditta;

Aquisito il prescritto parere;

Ritenuto di autorizzare la corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

A seguito dell'approvazione del programma di ristrutturazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 21 marzo 2001, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Beloit Italia ora PMT Italia S.p.a., con sede in Pinerolo, (Torino) unità di stabilimento e uffici di Pinerolo (Torino), per un massimo di 170 unità lavorative per il periodo dal 1° ottobre 2000 al 31 marzo 2001.

Istanza aziendale presentata l'8 novembre 2000 con decorrenza 1° ottobre 2000.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 marzo 2001

Il direttore generale: DADDI

01A5946

DECRETO 22 marzo 2001.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per fallimento, art. 3, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Anex, unità di Frugarolo e None. (Decreto n. 29735).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 2 del decreto-legge 2 dicembre 1985, n. 688, convertito, con modificazioni, nella legge 31 gennaio 1986, n. 11;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Visto l'art. 3 della legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;

Vista la sentenza n. 735 del 20 dicembre 2000, pronunciata dal tribunale di Pinerolo (Torino) che ha dichiarato il fallimento della S.p.a. Anex;

Vista l'istanza presentata dal curatore fallimentare della citata società, con la quale viene richiesta la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale ai sensi dell'art. 3 della legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto, a decorrere dal 21 dicembre 2000;

Acquisito il prescritto parere;

Ritenuta la necessità di provvedere alla concessione del predetto trattamento;

Decreta

in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Anex, sede in Milano, unità in Frugarolo (Alessandria), per un massimo di quattordici unità lavorative;

None (Torino), per un massimo di sessantotto unità lavorative;

è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 21 dicembre 2000 al 20 dicembre 2001.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988 citata in preambolo.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario

di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 marzo 2001

Il direttore generale: DADDI

01A6008

DECRETO 22 marzo 2001.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Italtecno, unità di Reggio Calabria. (Decreto n. 29736).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, concernente misure urgenti a sostegno ed incremento dei livelli occupazionali convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863;

Visto l'art. 7 del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1988, n. 48;

Visto l'art. 5, in particolare i commi 1 e 10 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, che individua in un arco temporale fisso i limiti temporali di cui all'art. 1, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto l'art. 6, del predetto decreto-legge ed in particolare i commi 2, 3, 4, relativi alla disciplina dei contratti di solidarietà stipulati successivamente alla data del 14 giugno 1995;

Visto il decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996 — registrato dalla Corte dei conti il 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24 — relativo alla individuazione dei criteri per la concessione del beneficio di cui al comma 4, dell'art. 6, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, a fronte dei limiti finanziari posti dal comma stesso;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;

Vista l'istanza della società S.p.a. Italtecno inoltrata presso il competente ufficio della direzione generale della previdenza e assistenza sociale, come da protocollo dello stesso, in data 14 febbraio 2001, che unitamente al contratto di solidarietà per riduzione di orario di lavoro, costituisce parte integrante del presente provvedimento;

Considerato che il contratto di solidarietà cui si rinvia per il dettaglio, stipulato tra l'impresa sopracitata e le competenti organizzazioni sindacali dei lavoratori in data 2 ottobre 2000, stabilisce per un periodo di nove mesi, decorrente dal 1° gennaio 2001, la riduzione massima dell'orario di lavoro da trentotto ore settimanali — come previsto dal contratto collettivo nazionale del settore industria appalti aziende ferrovie dello Stato applicato — a trenta ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a venticinque unità, su un organico complessivo di ventinove unità;

Considerato che il predetto contratto è stato stipulato al fine di evitare, in tutto o in parte, la riduzione o la dichiarazione di esuberanza del personale interessato, anche attraverso un suo più razionale impiego;

Decreta:

Art. 1.

È autorizzata, per il periodo dal 1° gennaio 2001 al 30 settembre 2001, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura prevista dall'art 6, comma 3, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Italtecno, con sede in Napoli, unità di Reggio Calabria, per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per nove mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da trentotto ore settimanali a trenta ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a venticinque unità, su un organico complessivo di ventinove unità.

Art. 2.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto disposto dall' art. 1, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Italtecno, a corrispondere il particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, nei limiti finanziari posti dal comma stesso, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996 in premessa indicato, registrato dalla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro n. l, foglio n. 24.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 marzo 2001

Il direttore generale: DADDI

01A6007

DECRETO 12 aprile 2001.

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa di produzione e lavoro «Campania Centro Sud soc. coop. a r.l.», in Puglianello.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la delega in data 15 maggio 2000 per le materie di competenza della Direzione generale della cooperazione ivi compresi i provvedimenti di scioglimento d'ufficio *ex* art. 2544 del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Visto il decreto ministeriale 14 dicembre 2000 con il quale la società cooperativa di produzione e lavoro «Campania Centro Sud soc. coop. a r.l.», con sede in Puglianello (Benevento) è stata sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile e il dott. Francesco Parente ne è stato nominato commissario liquidatore;

Vista la nota con la quale il dott. Francesco Parente comunicava di non accettare l'incarico affidatogli;

Ravvisata pertanto la necessità di provvedere alla sua sostituzione nell'incarico di commissario liquidatore;

Viste le designazioni della direzione provinciale del lavoro territorialmente competente;

Decreta:

Art. 1.

Il rag. Paolo Nizzoli, con residenza in Puglianello (Benevento), via Nazionale snc, è nominato commissario liquidatore della società cooperativa di produzione e lavoro «Campania Centro Sud soc. coop. a r.l.», con sede in Puglianello (Benevento) già sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile con precedente decreto ministeriale 14 dicembre 2000, in sostituzione del dott. Francesco Parente, rinunciatario.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 28 gennaio 1992.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 aprile 2001

p. *Il Ministro:* PILONI

01A5971

DECRETO 12 aprile 2001.

Scioglimento della società cooperativa edilizia «Regione Campania n. 142», in Grumo Nevano, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la delega in data 15 maggio 2000 per le materie di competenza della Direzione generale della cooperazione ivi compresi i provvedimenti di scioglimento d'ufficio *ex* art. 2544 del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Visti gli accertamenti ispettivi del 28 luglio 2000, eseguiti dalla Direzione provinciale del lavoro di Napoli nei confronti della società cooperativa edilizia «Regione Campania n. 142», con sede in Grumo Nevano (Napoli);

Tenuto conto che la medesima risulta trovarsi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile e dell'art. 18 della legge n. 59/1992;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio *ex* art. 2544 del codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Viste le designazioni della Direzione provinciale del lavoro territorialmente competente, comunicate ai sensi dell'art. 9 della legge n. 400/1975;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa edilizia «Regione Campania n. 142», con sede in Grumo Nevano (Napoli), costituita in data 1° marzo 1974 con atto a rogito del notaio dott. Francesco De Vivo di Napoli, omologato dal tribunale di Napoli con decreto 29 maggio 1974, è sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2544 del codice civile e dell'art. 18 della legge n. 59/1992 e il dott. Marco Fantone, con studio in Napoli, Corso Umberto I n. 154, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 28 gennaio 1992.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 aprile 2001

p. *Il Ministro:* PILONI

01A6030

DECRETO 12 aprile 2001.

Scioglimento della società cooperativa edilizia «Parco Lago Patria - Coop. Edil. a r.l.», in Napoli, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la delega in data 15 maggio 2000 per le materie di competenza della Direzione generale della Cooperazione ivi compresi i provvedimenti di scioglimento d'ufficio *ex* art. 2544 del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Visto il decreto ministeriale 30 maggio 1984 con il quale è stata sciolta, senza nomina di commissario liquidatore, la società cooperativa edilizia «Parco Lago Patria - Coop. Edil. a r.l.», con sede in Napoli;

Tenuto conto di quanto emerso dal ricorso presentato da un socio della cooperativa e tendente ad ottenere la nomina del commissario liquidatore;

Ritenuta pertanto l'opportunità di integrare il succitato decreto ministeriale di scioglimento d'ufficio con la nomina di un commissario liquidatore per la definizione delle pendenze patrimoniali esistenti;

Decreta:

Art. 1.

Il decreto ministeriale 30 maggio 1984 con il quale è stata sciolta d'ufficio *ex* art. 2544 del codice civile, senza nomina di commissario liquidatore, la società cooperativa edilizia «Parco Lago Patria - Coop. Edil. a r.l.» con sede in Napoli, costituita per rogito notaio dott. Mario Linares di Napoli, in data 19 giugno 1967, repertorio 44448, registro società 444, tribunale di Napoli è integrato con la nomina del commissario liquidatore, nella persona del dott. Fabio Azzi con studio in Napoli, via G. Giusso, 117.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 28 gennaio 1992.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 aprile 2001

p. *Il Ministro:* PILONI

01A6031

DECRETO 12 aprile 2001.

Scioglimento della società cooperativa edilizia «La Favola - Società cooperativa edilizia a r.l.», in Volla, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la delega in data 15 maggio 2000 per le materie di competenza della Direzione generale della Cooperazione ivi compresi i provvedimenti di scioglimento d'ufficio *ex* art. 2544 del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Visti gli accertamenti ispettivi del 30 gennaio 2000 e 30 aprile 2000, eseguiti dalla direzione provinciale del lavoro di Napoli nei confronti della società cooperativa edilizia «La Favola - Società cooperativa edilizia a r.l.» con sede in Volla (Napoli);

Tenuto conto che la medesima risulta trovarsi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile e dell'art. 18 della legge n. 59/1992;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio *ex* art. 2544 del codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Viste le designazioni della direzione provinciale del lavoro territorialmente competente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa edilizia «La Favola - Società cooperativa edilizia a r.l.», con sede in Volla (Napoli), costituita in data 2 marzo 1995 con atto a rogito del notaio dott. Sabatino Santangelo di Napoli, omologato dal tribunale di Napoli con decreto 12 aprile 1995, è sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2544 del codice civile e dell'art. 18 della legge n. 59/1992 e il dott. Antonio Urciuoli, con studio in Napoli, Viale dello Zodiaco n. 5, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 28 gennaio 1992.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 aprile 2001

p. *Il Ministro:* PILONI

01A6032

DECRETO 12 aprile 2001.

Scioglimento della società cooperativa edilizia «Il Cilento Parco Mazziotti - Società cooperativa edilizia a r.l.», in Napoli, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la delega in data 15 maggio 2000 per le materie di competenza della Direzione generale della cooperazione ivi compresi i provvedimenti di scioglimento d'ufficio *ex* art. 2544 del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Visti gli accertamenti ispettivi del 30 giugno 1997, 22 giugno 1998 e 16 luglio 1999, eseguiti dalla direzione provinciale del lavoro di Napoli nei confronti della società cooperativa edilizia «Il Cilento Parco Mazziotti - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Napoli;

Tenuto conto che la medesima risulta trovarsi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile e dell'art. 18 della legge n. 59/1992;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio *ex* art. 2544 del codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Viste le designazioni della direzione provinciale del lavoro territorialmente competente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa edilizia «Il Cilento Parco Mazziotti - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Napoli, costituita in data 7 luglio 1976 con atto a rogito del notaio dott. Italo Pasolini di Napoli, omologato dal Tribunale di Napoli con decreto del 29 settembre 1976, è sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2544 del codice civile e dell'art. 18 della legge n. 59/1992 e il dott. Renato Grimaldi con residenza in Acerra (Napoli), via F. Castaldi n. 39, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 28 gennaio 1992.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 aprile 2001

p. *Il Ministro:* PILONI

01A6033

DECRETO 3 maggio 2001.

Scioglimento della società cooperativa edilizia «Belvedere», in Olevano Romano.

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI ROMA

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto l'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

In applicazione del decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996 di decentramento alle direzioni provinciali del lavoro servizio politiche del lavoro degli scioglimenti senza liquidatore di società cooperativa;

Visto il verbale di ispezione ordinaria effettuata nei confronti della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dai precitati articoli 2544 del codice civile e 18 della legge n. 59/1992;

Decreta:

La società cooperativa edilizia sottoelencata è sciolta ai sensi degli articoli 2544 del codice civile e art. 2, legge 17 luglio 1975, n. 400, e art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59:

soc. coop. edilizia «Belvedere», con sede in Olevano Romano, costituita per rogito notaio Giorgio Giorgi, in data 28 marzo 1992, repertorio n. 50102, registro società n. 153/93, tribunale di Roma, B.U.S.C. n. 33463/261406.

Il presente decreto verrà trasmesso al Ministero della giustizia - Ufficio pubblicazioni leggi e decreti, per la conseguente pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

Roma, 3 maggio 2001

Il dirigente: CORSI

01A5973

DECRETO 3 maggio 2001.

Scioglimento della società cooperativa edilizia «Colombus 92», in Pomezia.

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI ROMA

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto l'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

In applicazione del decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996 di decentramento alle direzioni provinciali del lavoro servizio politiche del lavoro degli scioglimenti senza liquidatore di società cooperativa;

Visto il verbale di ispezione ordinaria effettuata nei confronti della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dai precitati articoli 2544 e art. 18 della legge n. 59/1992;

Decreta:

La società cooperativa edilizia sottoelencata è sciolta ai sensi degli articoli 2544 del codice civile e 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400, e art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59:

società cooperativa edilizia «Colombus 92», con sede in Pomezia, costituita per rogito notaio Giorgio Sacchi, in data 15 maggio 1992, repertorio n. 3829, registro società n. 6267/92, tribunale di Roma, B.U.S.C. n. 33546/262244.

Il presente decreto verrà trasmesso al Ministero della giustizia - Ufficio pubblicazioni leggi e decreti, per la conseguente pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

Roma, 3 maggio 2001

Il dirigente: CORSI

01A5976

DECRETO 3 maggio 2001.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Società cooperativa Coopaut a responsabilità limitata», in Frosinone, già Società cooperativa Coopaut società cooperativa di lavoro a responsabilità limitata per quote, e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il provvedimento di delega in data 15 maggio 2000 per le materie di competenza della Direzione generale della cooperazione, ivi compresi i provvedimenti di liquidazione coatta amministrativa degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria, come da verbale in data 22 giugno 2000 e successivo accertamento in data 20 dicembre 2000, nei confronti della società cooperativa «Società cooperativa Coopaut a responsabilità limitata», con sede in Frosinone, già «Società cooperativa Coopaut società cooperativa di lavoro a responsabilità limitata per quote», da cui si rileva l'insufficienza patrimoniale dell'ente predetto;

Visto l'art. 2540 del codice civile e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Società cooperativa Coopaut a responsabilità limitata», con sede in Frosinone, già «Società cooperativa Coopaut società cooperativa di lavoro a responsabilità limitata per quote», n. 3915 del registro società, è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2540 del codice civile, ed il rag. Maria Manzo, nata a Napoli il 22 giugno 1960, domiciliata in Frosinone, via Marconi, 12, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 3 maggio 2001

Il Sottosegretario di Stato: PILONI

01A5999

DECRETO 3 maggio 2001.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Kronos Mentana a r.l. - Società cooperativa a r.l.», in Roma, e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il provvedimento di delega in data 15 maggio 2000 per le materie di competenza della Direzione generale della cooperazione, ivi compresi i provvedimenti di liquidazione coatta amministrativa degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Vista la sentenza in data 21 febbraio 2001, n. 237, con la quale il tribunale di Roma ha dichiarato lo stato di insolvenza della società cooperativa «Kronos Mentana a r.l. - Società cooperativa di servizi a r.l.», con sede in Roma, registro imprese n. 9101/1992;

Visto l'art. 195 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e ritenuta la necessità di disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del menzionato regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Kronos Mentana a r.l. - Società cooperativa a r.l.», con sede in Roma, registro imprese n. 9101/1992, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell'art. 2540 del codice civile, ed il dott. Antonio Orlandi Contucci, nato a Roma il 5 ottobre 1961 ed ivi residente in viale Bruno Buozzi n. 56, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 28 gennaio 1992.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 3 maggio 2001

Il Sottosegretario di Stato: PILONI

01A6000

DECRETO 3 maggio 2001.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Co.Ge.Se 90 - Cooperativa gestione servizi - Società cooperativa a responsabilità limitata», in Roma, e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il provvedimento di delega in data 15 maggio 2000 per le materie di competenza della Direzione generale della cooperazione, ivi compresi i provvedimenti di liquidazione coatta amministrativa degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria, come da verbale in data 1° settembre 2000, nei confronti della società cooperativa Co.Ge.Se 90 - Cooperativa gestione servizi - Società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Roma, da cui si rileva l'insufficienza patrimoniale dell'ente predetto;

Visto l'art. 2540 del codice civile e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa Co.Ge.Se 90 - Cooperativa gestione servizi - Società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Roma, n. 5817/1990 del registro società, è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2540 del codice civile, e la dott.ssa Amoruso Michela, nata a Roma il 24 giugno 1972, domiciliata in piazza O. Vimercati, 45, ne è nominata commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 3 maggio 2001

Il Sottosegretario di Stato: PILONI

01A6001

DECRETO 7 maggio 2001.

Approvazione del programma di riorganizzazione aziendale, legge n. 223/1991, della S.p.a. Officine Ortopediche Rizzoli, unità di Ancona, Bari, Bologna filiale - sede, Bolzano, Catania, Lecce, Milano, Napoli, Pescara, Reggio nell'Emilia, Roma e Salerno. (Decreto n. 29854).

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Vista l'istanza contenente il programma per riorganizzazione aziendale presentata, ai sensi dell'art. l, della sopracitata legge 23 luglio 1991, n. 223, per il periodo dal 19 giugno 2000 al 18 giugno 2002, dalla ditta S.p.a. Officine Ortopediche Rizzoli;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Ritenuto di approvare il programma di cui all'art. 1 della sopracitata legge n. 223/1991, presentato dalla società interessata;

Decreta:

È approvato il programma per riorganizzazione aziendale, relativamente al periodo dal 19 giugno 2000 al 18 giugno 2002, della ditta S.p.a. Officine Ortopediche Rizzoli, sede in Bologna, unità di Ancona, Bari, Bologna filiale - sede, Bolzano, Catania, Lecce, Milano, Napoli, Pescara, Reggio nell'Emilia, Roma, Salerno.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 maggio 2001

Il Sottosegretario di Stato: MORESE

01A6280

DECRETO 7 maggio 2001.

Approvazione del programma di ristrutturazione aziendale, legge n. 223/1991, della S.p.a. Sports RDP, unità di Gordona. (Decreto n. 29856).

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;

Vista l'istanza contenente il programma per ristrutturazione aziendale presentata, ai sensi dell'art. l, della sopracitata legge 23 luglio 1991, n. 223, per il periodo dal 12 febbraio 2001, all'11 febbraio 2002, dalla ditta S.p.a. Sports RDP;

Acquisito il pescritto parere;

Ritenuto di approvare il programma di cui all'art. 1 della sopracitata legge n. 223/1991, presentato dalla società interessata;

Decreta:

È approvato il programma per ristrutturazione aziendale, relativamente al periodo dal 12 febbraio 2001 all'11 febbraio 2002, della ditta S.p.a. Sports RDP, sede in Gordona (Sondrio), unità di Gordona (Sondrio).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 maggio 2001

Il Sottosegretario di Stato: MORESE

01A6281

DECRETO 7 maggio 2001.

Approvazione del programma di crisi aziendale, legge n. 223/1991, della S.r.l. Futura, unità di Pozzuoli. (Decreto n. 29857).

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;

Vista l'istanza contenente il programma per crisi aziendale presentata, ai sensi dell'art. l, della sopracitata legge 23 luglio 1991, n. 223, per il periodo dal 26 febbraio 2001, al 23 febbraio 2002, dalla ditta S.r.l. Futura;

Acquisito il pescritto parere;

Ritenuto di approvare il programma di cui all'art. 1 della sopracitata legge n. 223/1991, presentato dalla società interessata;

Decreta:

È approvato il programma per crisi aziendale, relativamente al periodo dal 26 febbraio 2001 al 23 febbraio 2002, della ditta S.r.l. Futura, sede in Pozzuoli (Napoli) e unità di Pozzuoli (Napoli).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 maggio 2001

Il Sottosegretario di Stato: MORESE

01A6282

DECRETO 7 maggio 2001.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Officine Ortopediche Rizzoli, unità di Ancona, Bari, Bologna filiale - sede, Bolzano, Catania, Lecce, Milano, Napoli, Pescara, Reggio nell'Emilia e Salerno. (Decreto n. 29859).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Vista l'istanza della ditta - S.p.a. Officine Ortopediche Rizzoli, tendente ad ottenere la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati;

Visto il decreto ministeriale datato 7 maggio 2001 con il quale è stato approvato il programma di riorganizzazione aziendale della summenzionata ditta;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Ritenuto di autorizzare la corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

A seguito dell'approvazione del programma di riorganizzazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 7 maggio 2001, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Officine Ortopediche Rizzoli, con sede in Bologna, unità di Ancona per un massimo di 2 unità lavorative;

Bari - per un massimo di 6 unità lavorative;

Bologna filiale - sede per un massimo di 44 unità lavorative;

Bolzano per un massimo di 1 unità lavorativa;

Catania per un massimo di 4 unità lavorative;

Lecce per un massimo di 2 unità lavorative;

Milano per un massimo di 3 unità lavorative;

Napoli per un massimo di 1 unità lavorativa;

Pescara per un massimo di 1 unità lavorativa;

Reggio nell'Emilia per un massimo di 2 unità lavorative;

Salerno per un massimo di 1 unità lavorativa; per il periodo dal 19 giugno 2000 al 18 dicembre 2000.

Istanza aziendale presentata il 20 luglio 2000 con decorrenza 19 giugno 2000;

L'Istituto nazionale previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 maggio 2001

Il direttore generale: DADDI

01A6283

DECRETO 7 maggio 2001.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Site, unità di Avellino, Belluno, Benevento, Bologna, Bologna (direzione generale), Bolzano, Campobasso, Casagiove, Ferrara, Gorizia, Latina, Lusciano, Padova, Reggio Emilia, Roma, Rovigo, San Vitaliano, Teramo, Trieste e Udine. (Decreto n. 29860).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito con modificazioni nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;

Viste le istanze della ditta S.p.a. Site - tendenti ad ottenere la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati;

Visto il decreto ministeriale datato 7 maggio 2001, con il quale è stato approvato il programma di crisi aziendale della summenzionata ditta;

Acquisito il prescritto parere;

Ritenuto di autorizzare la corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

A seguito dell'approvazione del programma di crisi aziendale intervenuta con il decreto ministeriale datato 7 maggio 2001, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Site, con sede in Bologna, unità di:

dal 1° ottobre 2000 al 30 settembre 2001:

Rovigo, per un massimo di 49 unità lavorative;

Latina, per un massimo di 75 unità lavorative;

Teramo, per un massimo di 33 unità lavorative;

Avellino, per un massimo di 41 unità lavorative;

Benevento, per un massimo di 104 unità lavorative;

Casagiove (CE), per un massimo di 114 unità lavorative;

dal 30 ottobre 2000 al 30 settembre 2001:

Trieste, per un massimo di 32 unità lavorative;

Gorizia, per un massimo di 22 unità lavorative;

Udine, per un massimo di 40 unità lavorative;

Belluno, per un massimo di 46 unità lavorative;

Bolzano, per un massimo di 66 unità lavorative;

Padova, per un massimo di 45 unità lavorative;

Reggio Emilia, per un massimo di 49 unità lavorative;

Bologna, per un massimo di 99 unità lavorative;

Ferrara, per un massimo di 26 unità lavorative;

Bologna (direzione generale), per un massimo di 55 unità lavorative;

Campobasso, per un massimo di 46 unità lavorative;

dal 1° gennaio 2001 al 30 settembre 2001:

Lusciano (Caserta), per un massimo di 79 unità lavorative;

San Vitaliano (Napoli), per un massimo di 64 unità lavorative;

Roma, per un massimo di 123 unità lavorative.

Istanza aziendale presentata il 22 novembre 2000, con decorrenza 1° ottobre 2000.

L'Istituto nazionale previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 maggio 2001

Il direttore generale: DADDI

01A6284

DECRETO 14 maggio 2001.

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «Tele Video Fondi» a r.l., in Fondi.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI LATINA

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Visto il secondo comma dell'art. 195 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, legge fallimentare;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto 21 luglio 1999 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale con il quale è stata demandata alle direzioni provinciali del lavoro l'adozione del provvedimento di sostituzione dei liquidatori di società cooperative previste dell'art. 2545 del codice civile;

Viste le note rispettivamente protocollo numeri 7359 del 13 novembre 2000 e 1389 del 21 febbraio 2001 con le quali il rag. D'Amico Antonio ha comunicato la proprie dimissioni dall'incarico di commissario liquidatore della cooperativa Tele Video Fondi;

Ritenuto pertanto, necessaria la sostituzione del rag. D'Amico Antonio;

Decreta

di nominare il rag. De Meo Michele, avente studio in Formia, località Maranola, via Rotabile km 2, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2545 del codice civile, quale nuovo liquidatore della società cooperativa «Tele Video Fondi» a r.l., avente sede in Fondi, piazza Porta Vescovio, n. 10, costituita in data 25 marzo 1984, rogito notaio Guido Fucillo in Fondi, repertorio n. 6525.

Latina, 14 maggio 2001

Il direttore: D'INCERTOPADRE

01A5975

DECRETO 14 maggio 2001.

Scioglimento della società cooperativa «Edit Coop.» a r.l., in Raiano.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO DI L'AQUILA

Visto l'art. 2544, comma primo, del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto direttoriale del 6 marzo 1996 della Direzione generale della cooperazione presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che prevede il decentramento a livello provinciale degli scioglimenti senza liquidatori di società cooperative;

Visti i verbali delle ispezioni ordinarie eseguite sull'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Sentito il parere espresso dal Comitato centrale per le cooperative nella riunione del 4 aprile 2001;

Decreta:

La seguente società cooperativa è sciolta ai sensi dell'art. 2544, comma primo, del codice civile senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori:

società cooperativa «Edit Coop.» a r.l., sede in Raiano, B.U.S.C. n. 1994/248560, costituita per rogito del notaio Altiero Vittorio, repertorio n. 2248, in data 13 novembre 1989, iscritta al registro delle imprese al n. 1992 del tribunale di Sulmona.

L'Aquila, 14 maggio 2001

p. *Il direttore:* CELESTINI

01A5974

DECRETO 15 maggio 2001.

Nomina dei consiglieri di parità effettiva e supplente della provincia di Firenze.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER LE PARI OPPORTUNITÀ

Vista la legge 10 aprile 1991, n. 125;

Visto l'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 196 che prevede la nomina dei consiglieri di parità, su designazione degli organi a tal fine individuati dalle regioni e dalle province, sentite rispettivamente le commissioni regionali e provinciali tripartite di cui agli articoli 4 e 6 del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469;

Visto l'art. 2, comma 2, del succitato decreto che prevede che i consiglieri di parità devono possedere i requisiti di specifica competenza ed esperienza pluriennale in materia di lavoro femminile, di normativa sulle parità e pari opportunità, nonché di mercato del lavoro, comprovati da idonea documentazione;

Visto il decreto presidenziale n. 1 del 10 gennaio 2001 con il quale il presidente della provincia di Firenze designa la sig.ra Maria Grazia Maestrelli e la sig.ra Anna Maria Sonnimini rispettivamente quali consigliere di parità effettiva e supplente;

Visti i *curriculum vitae* della sig.ra Maria Grazia Maestrelli e della sig.ra Anna Maria Sonnimini, allegati al presente decreto di cui costituiscono parte integrante;

Considerato che le predette designazioni risultano corrispondere ai requisiti stabiliti dal succitato decreto legislativo n. 196/2000 e che risulta acquisito il parere della commissione provinciale tripartita;

Ritenuta l'opportunità di procedere alla nomina delle consigliere di parità effettiva e supplente della provincia di Firenze;

Decreta:

La sig.ra Maria Grazia Maestrelli e la sig.ra Anna Maria Sonnimini sono nominate rispettivamente consigliera di parità effettiva e supplente della provincia di Firenze.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 maggio 2001

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
SALVI

Il Ministro per le pari opportunità
BELLILLO

CURRICULUM VITAE di Maria Grazia Maestrelli

Titolo di studio: laurea in matematica conseguita presso l'Università di Pisa nell'anno 1969/1970.

Altre qualifiche:

corso di qualificazione per tecniche di vendita corso per la comunicazione d'impresa;

corso per l'insegnamento delle tecniche di vendita;

corso di pari opportunità della regione Toscana con riferimento anche alla progettazione europea.

Esperienze amministrative ed istituzionali:

1970-1990 consigliere comunale ad Empoli;

1975-1980 amministratore del consorzio socio-sanitario dei dieci comuni dell'empolese Val d'Elsa;

1980-1989 amministratore della U.S.L. 17;

1989 a tuttora vice presidente della commissione regionale toscana di pari opportunità fra donna e uomo.

Per l'espletamento di questo incarico ha avuto la responsabilità di coordinare gruppi di lavoro, organizzare convegni regionali, nazionali ed internazionali sia sul lavoro femminile, che sulle tematiche sociali.

1995 a tuttora consigliera provinciale di parità presso il Ministero del lavoro in applicazione della legge 125/1991.

Per questo incarico si occupa di azioni positive, costruendo progetti per aziende (in questo momento sta seguendo quello presentato dalla SITA e finanziato dal Ministero del lavoro).

Interviene, inoltre, nei casi di discriminazioni dirette ed indirette nei confronti delle donne, come prevede la legge istitutiva (come risulta dalle relazioni presentate al Ministero del lavoro e qui di seguito allegate).

Esperienze lavorative:

1969-1970 assistente presso la facoltà di ingegneria università di Pisa;

1970-1993 insegnante di matematica presso istituti medi superiori;

1991-1993 collaboratrice presso il Ministero dell'industria, delle finanze e dell'rgricoltura;

1993 a tuttora consulente previdenziale per varie compagnie assicurative;

dal 1990 ad oggi ha partecipato come docente a corsi di formazioni organizzati da associazioni, da ditte private o da organismi (es. PIN Prato), sulla comunicanone, sulle tecniche di vendita, sulle pari opportunità, sulle progettazioni di azioni positive.

Nell'ultimo anno ha collaborato con il PIN S.c.r.l. - Centro didattico e di ricerca dell'università di Firenze, nella stesura di proposte progettuali presentate nell'ambito del bando regionale multimisura ob. 3.

CURRICULUM VITAE di Anna Maria Sonnimini

Studi e formazione: diploma di Istiluto tecnico commerciale (ragioneria) rilasciato dall'Istituto «Roncalli» di Siena, anno scolastico 1968-69.

Formazione complementare:

attestato di qualifica professionale di dattilografa (Riconosciuto dalla regione Toscana);

attestato di qualifica professionale di stenografia (Riconosciuto dalla regione Toscana);

attestato di qualifica professionale di pratica commerciale (Riconosciuto dalla regione Toscana);

attestato di qualifica professionale di programma di sensibilizzazione per operatori delle strutture territoriali per l'orientamento (Realizzato dalla UETP Toscana) e «riconosciuto dalla regione Toscana»;

corsi di formazione e orientamento sul mercato del lavoro;

corsi di formazione e orientamento sulla previdenza e assistenza;

attestato corso di formazione «operatore di sportelli di orientamento» (Riconosciuto dalla regione Toscana);

attestato di qualifica «operatore agenzie del lavoro» (Riconosciuto dalla regione Toscana);

Conoscenza lingue:

francese a livello scolastico;

inglese a livello scolastico.

Conoscenze informatiche:

operatività videoscrittura su computer;

conoscenza windows 95;

word 97;

internet.

Esperienze professionali:

1968-72 socio-collaboratore azienda commerciale;

1970-71 insegnante supplente in scuole medie inferiori. Istituto Roncalli di Siena;

1972-75 impiegata amministrativa azienda privata, Poggibonsi;

1975-78 Incanco di collaborazione, progetto pilota suil'orientamento della regione Toscana, svolto nel comune di S. Gimignano;

1978-93 responsabile e operatrice di sportello INCA-CGIL su problematiche previdenziali, assistenziali, infortunistiche, ecc.;

1993-95 operatrice CID (Centro informazione disoccupati CGIL);

1993-99 responsabile e operatrice di sportello centro life (Lavoro, informazione, formazione, educazione);

1993-99 attività di orientamento scolastico e professionale nelle le scuole medie inferiori e superiori del territorio empolese V. Elsa;

1993-99 attività di orientamento nei corsi di formazione della provincia con incarico dell'agenzia formativa empolese V. Elsa;

1993-00 attività di orientamento nei corsi di formazione del centro di formazione empolese V. Elsa;

1997-99 operatrice sportello informativo «Job center» servizio info lavoro presso comune di Empoli;

2000 operatrice sportello orientamento presso centro per l'impiego di Empoli.

Nota: ai sensi della legge 675/1996 autorizzo al trattamento dei miei dati personali.

Roma, 21 dicembre 2000

01A5972

DECRETO 16 maggio 2001.

Scioglimento della società cooperativa «Self Matic», in Scandicci.

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI FIRENZE

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Visto l'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Vista la circolare n. 33 del 7 marzo 1996 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale della cooperazione, divisione IV/6;

Visto il verbale di ispezione ordinaria del 21 giugno 2000, eseguita nei confronti della cooperativa «Self Matic», dal quale risulta che la medesima si trova nelle condizioni previste dal primo comma dell'art. 2544 del codice civile;

Vislo l'avviso di scioglimento della cooperativa, pubblicato sul Foglio annunci legali della Prefettura di Firenze, n. 57 del 18 luglio 2000;

Constatato che alla Direzione provinciale del lavoro di Firenze non sono pervenute opposizioni allo scioglimento del menzionato ente cooperativo;

Visto il parere del Comitato centrale per le cooperative adottato nella riunione del 4 aprile 2001

Decreta:

La Società cooperativa «Self Matic» con sede in Scandicci (Firenze), via Agnoletti n. 8, costituita per rogito del notaio dott. Antonio Ribezzi in data 16 maggio 1985, repertorio n. 49242, registro società n. 42393 del Tribunale di Firenze, B.U.S.C. n. 4779/216045, è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile e delle leggi 17 luglio 1975 n. 400, art. 2 e 31 gennaio 1992 n. 59, art. 18, senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore.

Firenze, 16 maggio 2001

Il dirigente: BIONDI

01A6006

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 30 marzo 2001.

Protezione transitoria accordata a livello nazionale alla denominazione «Soprèssa Vicentina», trasmessa alla Commissione europea per la registrazione come Denominazione di Origine Protetta.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE POLITICHE AGRICOLE
ED AGROINDUSTRIALI NAZIONALI

Visto il regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari;

Visto il regolamento (CE) n. 535/97 del Consiglio del 17 marzo 1997 che modifica il regolamento (CEE) n. 2081/92 sopra indicato ed in particolare l'art. 1, paragrafo 2, nella parte in cui integrando l'art. 5 del predetto regolamento, consente allo Stato membro di accordare, a titolo transitorio, protezione a livello nazionale della denominazione trasmessa per la registrazione e, se del caso, un periodo di adeguamento, anche esso solo a titolo transitorio;

Vista la domanda presentata dal Consorzio salumifici artigiani vicentini, con sede in Vicenza, via Enrico Fermi n. 134, intesa ad ottenere la registrazione della denominazione «Soprèssa Vicentina», ai sensi dell'art. 5 del citato regolamento n. 2081/92, come Denominazione di Origine Protetta;

Vista la nota prot. n. 62351 del 3 luglio 2000, con la quale il Ministero delle politiche agricole e forestali, ritenendo che la predetta domanda soddisfi i requisiti indicati dal regolamento comunitario, ha trasmesso all'organismo comunitario competente la predetta domanda di registrazione, unitamente alla documentazione pervenuta a sostegno della stessa;

Vista la domanda presentata dal Consorzio di tutela della Denominazione di Origine Protetta «Soprèssa Vicentina», intesa ad ottenere la protezione a titolo transitorio della denominazione «Soprèssa Vicentina» ai sensi dell'art. 5 del predetto regolamento (CEE) 2081/92, come integrato dall'art. 1, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 535/97 sopra richiamato, indicando quale organismo privato autorizzato al controllo il «CSQA - Certificazione Qualità Agroalimentare S.r.l.», con sede in Thiene (Vicenza), via San Gaetano n. 74 - ed espressamente esonerando lo Stato italiano e per esso il Ministero delle politiche agricole e forestali da qualunque responsabilità, presente e futura, conseguente all'eventuale mancato accoglimento della citata domanda di registrazione della denominazione «Soprèssa Vicentina», come Denominazione di Origine Protetta, ricadendo la stessa esclusivamente sui soggetti interessati che della protezione a titolo transitorio faranno uso;

Considerato che la protezione di cui sopra ha efficacia solo a livello nazionale, ai sensi dell'art. 3, paragrafo 2, del citato regolamento (CE) n. 535/97 del Consiglio;

Ritenuto di dover assicurare certezza alle situazioni giuridiche degli interessati all'utilizzazione della denominazione «Soprèssa Vicentina», come Denominazione di Origine Protetta, in attesa che l'organismo comunitario decida sulla domanda di modifica in argomento;

Ritenuto di dover emanare un provvedimento, nella forma di decreto, che in accoglimento della domanda avanzata dai soggetti sopra citati assicuri la protezione a titolo transitorio e a livello nazionale della denominazione «Soprèssa Vicentina» secondo il disciplinare di produzione che si allega in copia, in attesa che il competente organismo comunitario decida su detta domanda;

Decreta:

Art. 1.

È accordata la protezione a titolo transitorio a livello nazionale, ai sensi dell'art. 5, paragrafo 5, del regolamento (CEE) 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992, come integrato dall'art. 1, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 535/97 del Consiglio del 17 marzo 1997, alla denominazione «Soprèssa Vicentina».

Art. 2.

La denominazione «Soprèssa Vicentina» è riservata al prodotto ottenuto in conformità al disciplinare di produzione, allegato *A* al presente decreto, del quale costituisce parte integrante.

Art. 3.

Coloro i quali intendano avvalersi della protezione a titolo transitorio, concessa alle condizioni di cui al presente decreto, devono assoggettarsi al controllo dell'organismo privato «CSQA - Certificazione Qualità Agroalimentare S.r.l.», con sede in Thiene (Vicenza), via San Gaetano n. 74, che sarà specificatamente autorizzato al controllo con provvedimento da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

La certificazione di conformità rilasciata da detto organismo ai sensi del primo comma dovrà contenere gli estremi del presente decreto.

La responsabilità, presente e futura, conseguente all'eventuale mancata registrazione comunitaria della denominazione «Soprèssa Vicentina», come Denominazione di Origine Protetta, ricade sui soggetti che si avvalgono della protezione a titolo transitorio di cui all'art. 1.

Art. 4.

La protezione transitoria di cui all'art. 1 cesserà di esistere a decorrere dalla data in cui è adottata una decisione sulla domanda stessa da parte dell'organismo comunitario.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 marzo 2001

Il direttore generale: AMBROSIO

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELLA DENOMINAZIONE DI ORIGINE PROTETTA "SOPRÈSSA VICENTINA"

ART. 1
Nome del prodotto

La denominazione d'origine protetta "Soprèssa Vicentina" è riservata esclusivamente al prodotto di salumeria che risponde alle condizioni e ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.

ART. 2
Descrizione del prodotto

2.1 Materie prime

Le carni devono provenire da animali nati e allevati in aziende zootecniche localizzate nel territorio della provincia di Vicenza.
Il peso dei suini macellati non deve essere inferiore a 130 Kg di peso morto.

2.1.1 Qualità della carne

Sono escluse le carni di suini portatori di miopatie conclamate (PSE; DFD; postumi di evidenti processi infiammatori e traumatici pregressi) accertate dal medico veterinario in sede di macellazione.

2.1.2 Caratteristiche genetiche

Sono ammessi gli animali in purezza o d'incrocio, comunque non manipolati geneticamente, di razze tradizionali quali: Large White, Landrace e Duroc iscritte al Libro Genealogico Italiano o a Libri Genealogici Esteri riconosciuti dal Libro Genealogico Italiano e che presentano finalità compatibili con il Libro Genealogico Italiano per la produzione del suino pesante.
I suini allevati devono essere in grado di raggiungere pesi elevati alla macellazione (130 Kg di peso morto).

2.1.3 Età alla macellazione

L'età minima alla macellazione è di nove mesi e può essere accertata sulla base dei dati riportati dal timbro, tatuato sulla coscia dei suini entro i primi 30 giorni dalla nascita.

2.1.4 Prescrizioni relative all'allevamento

Le fasi di allevamento sono così definite:

Allattamento	da 0 a 30 giorni sotto scrofa
Svezzamento	da 30 a 80 giorni
Magronaggio	da 30 a 80 Kg di peso vivo
Ingrasso	da 80 a 160 Kg di peso vivo ed oltre

Le strutture e attrezzature dell'allevamento devono risultare ben coibentate e ben aerate in modo da garantire la giusta temperatura, il ricambio ottimale dell'aria e l'eliminazione dei gas nocivi.
I pavimenti devono essere realizzati con materiali idrorepellenti, termici ed anti-sdrucciolevoli.
In relazione alla tipologia dell'alimentazione, tutte le strutture ed attrezzature devono presentare adeguati requisiti di resistenza alla corrosione.
Possono essere utilizzati anche suini allevati allo stato brado e semibrado.

2.1.5 Alimentazione degli animali fino alla fase di magronaggio.

Dalla nascita al completamento della fase di magronaggio l'alimentazione degli animali è quella definita nella tabella n.1.

Tabella n.1

Alimenti ammessi fino a 80 chilogrammi di peso vivo (Tutti quelli utilizzabili nel periodo di ingrasso, in idonea concentrazione, nonché quelli sottoelencati. La presenza di sostanza secca da cereali non dovrà essere inferiore al 45% di quella totale)	
Semola glutinata di mais e/o corn gluten feed	s.s.: fino al 5% della s.s. della razione
Carrube denocciolate	s.s.: fino al 3% della s.s. della razione
Farina di pesce	s.s.: fino al 1% della s.s. della razione
Farina di estrazione di soia	s.s.: fino ad un massimo del 20%
Distillers	s.s.: fino al 3% della s.s. della razione
Latticello	s.s.: fino ad un massimo di 6 l. capo/giorno
Lipidi con punto di fusione superiore a 36° C	s.s.: fino al 2% della s.s. della razione
Lisati proteici	s.s.: fino al 1% della s.s. della razione
Silomais	s.s.: fino al 10% della s.s. della razione

s.s.= sostanza secca

2.1.6 Alimentazione degli animali nella fase di ingrasso

Gli alimenti e le dosi consentite per l'alimentazione dei suini durante l'intera fase di ingrasso sono riportati nella successiva tabella 2.
Per la fase di ingrasso e' vietato l'impiego di alimenti di origine animale non lattea.
E' preferibile che l'alimento sia presentato sotto forma liquida o di pastone con l'aggiunta di acqua e dove è possibile di siero di latte. Ai fini di ottenere un grasso di copertura di buona qualità è indicata la presenza massima di acido linoleico pari al 2% della sostanza secca della dieta.
Siero e latticello insieme non devono superare i 15 litri capo/giorno.
Per latticello si intende il sottoprodotto della lavorazione del burro e per siero di latte il sottoprodotto di cagliate.

Tabella 2

Alimenti	% massima sulla sostanza secca della razione
Farina di mais	fino al 55 %
Patata e/o patata disidratata	fino al 20 %
Farina di estrazione di soia	fino a 15 %
Crusca e cruschello	fino al 25 %
Farina di orzo	fino al 15 %
Farina di castagne	fino al 10 %
Latticello	Fino a 250 gr capo/giorno di s.s.
Siero di latte	fino a 15 litri capo/giorno
Polpe secche estruse di bietola	fino al 2%
Integratore di sali minerali	fino al 5%

2.2 Caratteristiche fisiche

La "Soprèssa Vicentina" presenta le seguenti caratteristiche:

2.2.1 Aspetto esterno

L'aspetto esterno è di forma cilindrica.
La legatura è caratterizzata da uno spago non colorato, che può essere elasticizzato, posto in verticale (imbragatura) e da una serie di anelli dello stesso materiale, posti in orizzontale sopra l'imbragatura che coprono tutta la lunghezza della Soprèssa. Per la legatura non è ammesso l'uso di reti.

Per il prodotto con aglio e' consentito l'utilizzo di spago colorato, solo per la parte terminale (asola).
Gli anelli hanno tra di loro una distanza di circa 2 – 4 cm e devono essere presenti in un numero minimo di tre.
La superficie esterna si presenta ricoperta da una patina chiara che si sviluppa naturalmente in fase di stagionatura.

2.2.2 Aspetto al taglio

La pasta appare compatta e allo stesso tempo tenera. La fetta presenta un impasto con particelle di grasso distribuite in modo da avvolgere le frazioni muscolari lasciando il prodotto morbido anche dopo lunghi tempi di stagionatura. La fetta appare con colori leggermente opachi, il grasso e il magro non presentano confini ben definiti, di grana medio grossa.

2.3 Caratteristiche chimiche

Proteine totali	superiore 15 %
Grassi	compresa tra il 30% e il 43%
Sali minerali (ceneri)	compresa tra il 3,5% e il 5%
Umidità	inferiore al 55 %
pH	compreso tra 5,4 e 6,2

2.4 Caratteristiche microbiologiche

Carica microbica mesofila: prevalenza di Batteri lattici e Micrococcacee.

2.5 Caratteristiche organolettiche

Profumo:	speziato, con eventuale fragranza di erbe aromatiche con o senza aglio;
Sapore:	delicato, leggermente dolce e pepato o di aglio;
Colore:	rosato, tendente al rosso;
Consistenza:	grana medio grossa, poca resistenza alla masticazione.

ART. 3
Zona di produzione

La zona di produzione della "Soprèssa Vicentina" comprende il territorio dell'intera provincia di Vicenza.

3.1 Allevamento suini

Devono essere utilizzati i suini nati e allevati in aziende zootecniche localizzate nel territorio della provincia di Vicenza.

3.2 Macellazione dei suini

La macellazione deve avvenire in stabilimenti in possesso delle autorizzazioni igienico sanitarie previste dalla normativa nazionale e dalla normativa U.E. e ubicate nell'ambito del territorio riconosciuto DOP.

3.3 Trasformazione delle carni

La lavorazione delle carni e la stagionatura dei prodotti deve avvenire in stabilimenti situati all'interno del territorio medesimo. Gli stabilimenti di trasformazione devono essere in possesso di autorizzazione igienico sanitaria previste dalla normativa nazionale e dalla normativa U.E.

ART. 4
Elementi che comprovano l'origine

Gli elementi che comprovano l'origine della Soprèssa Vicentina sono costituiti:

- da precisi riferimenti storici che attestano l'origine e il legame di questa realtà produttiva con il territorio e la sua presenza nelle ricette e nelle tradizioni gastronomiche e alimentari del territorio Vicentino;

- dal punto di vista culturale il prodotto tipico e di qualità è fortemente legato al territorio, con lo svolgimento di tradizionali manifestazioni e feste popolari che sin dagli anni 50 sono dedicate alla "Soprèssa Vicentina". Attualmente la manifestazione che più ha risonanza a livello provinciale e regionale si svolge nel Comune di Valli del Pasubio nella seconda settimana di agosto;

- dalla presenza di trasformatori con piccoli stabilimenti di macellazione e di lavorazione che utilizzano suini delle aziende zootecniche locali, mantenendo negli anni il tradizionale metodo di produzione della Soprèssa Vicentina, tipico della tradizione contadina vicentina. Anche a livello di allevamenti, la formulazione della dieta di ingrasso risulta tradizionale, utilizzandosi quasi esclusivamente cereali nobili. Il ricorso ad alimenti derivanti da sottoprodotti delle lavorazioni industriali è praticamente insignificante.

ART. 5
Metodo di ottenimento del prodotto

5.1 Ricetta e ingredienti

Per la produzione della "Soprèssa Vicentina" si parte dalla mezzena selezionata e si utilizzano tutte le parti più pregiante quali:
prosciutti, coppa, spalla, pancetta, grasso di gola, lombo.
Gli ingredienti aggiunti, consentiti nella dose massima sono:

- Sale: 2700 gr. in 100 Kg di impasto,
- pepe ¼ di grano: 300 gr. in 100 Kg di impasto,
- miscela di spezie macinate fine (cannella, chiodi di garofano e rosmarino) 50 gr. in 100 kg. di impasto
- aglio 100 gr. in 100 Kg di impasto,
- zuccheri 150 gr in 100 Kg di impasto;
- nitrato di potassio nei limiti consentiti.

5.2 Metodo di elaborazione

Il metodo di elaborazione è il seguente:
le mezzene dei suini vengono sezionate, quindi i vari tagli sono raffreddati a una temperatura compresa tra 0 °C e +3 °C per un minimo di 24 ore.
Segue il disosso, la mondatura, la snervatura.
I tagli di carne selezionati vengono sottoposti a macinatura in tritacarne utilizzando stampi con fori di diametro compreso tra 6 e 7 mm.
Alla carne macinata, portata a temperatura compresa tra +3 °C e +6 °C, vengono aggiunti gli ingredienti preventivamente miscelati. Possono inoltre essere aggiunti preparati di colture microbiche specifiche autoctone, di avviamento alla fermentazione.
Quindi il tutto viene ben amalgamato in modo che il grasso sia miscelato con il magro fino al limite della smelmatura.
L'impasto così ottenuto viene insaccato utilizzando budelli naturali con diametro minimo di 8 cm.

Le pezzature sono:

1 - 1,5 Kg	Peso del prodotto all'insacco
1,5 - 2,5 Kg	Peso del prodotto all'insacco
2,5 - 3,5 Kg	Peso del prodotto all'insacco
3,5 Kg -8 Kg	Peso del prodotto all'insacco

5.3 Asciugatura

L'asciugamento è il seguente:
a) sgocciolamento per 12 ore, a temperature comprese tra i 20 - 24 °C;

b) asciugatura per 4 - 5 giorni con temperature decrescenti da 22 - 24 °C sino ad arrivare a 12 - 14 °C.

5.4 Stagionatura

Il tempo di stagionatura della "Soprèssa Vicentina", comprensivo del periodo di sgocciolamento e asciugatura, varia in funzione della pezzatura, come indicato nella seguente tabella:

Soprèssa Vicentina del peso all'insacco compreso tra 1 -1,5 Kg	Stagionatura non inferiore a 60 giorni
Soprèssa Vicentina del peso all'insacco compreso tra 1,5 -2,5 Kg	Stagionatura non inferiore a 80 giorni
Soprèssa Vicentina del peso all'insacco compreso tra 2,5 -3,5 Kg	Stagionatura non inferiore a 90 giorni
Soprèssa Vicentina del peso all'insacco compreso tra 3,5 Kg -8 Kg	Stagionatura non inferiore a 120 giorni

ART.6
Legame con l'ambiente

Il prodotto Soprèssa Vicentina presenta un profondo legame con l'ambiente in tutte le fasi della sua produzione.
L'allevamento dei suini in aziende zootecniche del territorio vicentino caratterizza la materia prima grazie alla dieta che risulta essere preferibilmente sotto forma di pastone con l'aggiunta di acqua e/o siero, sottoprodotto delle lavorazioni del latte tipiche della provincia di Vicenza.
Il clima e le caratteristiche dell'aria di questa zona geografica, contornata dalle Piccole Dolomiti, dai Colli Berici e dall'Altopiano di Asiago, concorrono sia sulle fasi di allevamento degli animali che sulla fase di stagionatura dei prodotti, caratterizzando la Soprèssa Vicentina nel gusto, nel profumo e nell'aroma tipico ed esclusivo.
Le fasi di stagionatura sono caratterizzate dalle condizioni di umidità dell'aria che seguono l'alternanza delle temperature. Sono da imputare a tali condizioni, i processi di prima e seconda fermentazione che avvengono a carico del prodotto insaccato.

La predetta connessione con l'ambiente ha determinato un prodotto peculiare, le cui particolari caratteristiche distinguevano e distinguono tuttora la Soprèssa prodotta nel vicentino rispetto ai prodotti insaccati analoghi di altre zone. Ciò è attestato dalla bibliografia storica.

ART. 7
Controlli

Il controllo per l'applicazione delle disposizioni del presente disciplinare di produzione è svolto da un organismo privato autorizzato, conformemente a quanto stabilito dall'art. 10 del Regolamento CEE n. 2081 del 14.07.1992.

ART.8
Etichettatura

La designazione "**Soprèssa Vicentina D.O.P.**" è intraducibile e deve essere apposta sull'etichetta in caratteri chiari e indelebili.

Il marchio della "Soprèssa Vicentina DOP" deve essere applicato in etichetta seguendo le indicazioni descritte nel manuale grafico: Allegato A.

Sopressa.vic.discipl.

MANUALE GRAFICO

MARCHIO
"SOPPRESSA VICENTINA D.O.P."

Allegato A

MANUALE GRAFICO Il marchio

Marchio "SOPRÈSSA VICENTINA D.O.P.".

Descrizione
La rappresentazione grafica che caratterizza il marchio della "Soprèssa Vicentina D.O.P." tiene conto di elementi della tradizione locale che si tramanda da generazioni con gli stessi criteri di produzione e di stagionatura dell'insaccato vicentino. Uno di questi elementi è il luogo della stagionatura. Questo luogo era in genere ricavato da grotte naturali adattate allo scopo, cantine e cunicoli che avevano come denominatore comune il "vòlto", cioè la vòlta del soffitto che era in pietra o in mattone, materiali efficaci al mantenimento delle caratteristiche sopracitate. La scritta "Soprèssa Vicentina" collocata in arco contribuisce efficacemente al gioco di archi in prospettiva, accentuando il senso di profondità. Secondo elemento è la "stanga" in legno, alla quale venivano (e vengono tutt'oggi) appesi gli insaccati.
E infine, la raffigurazione stilizzata della Soprèssa Vicentina con la sua tipica forma leggermente ricurva e ingrossata alla base, determinata dal particolare tipo di budello utilizzato.
I colori sono quelli della terra e dell'erba, essenze della tradizione contadina dalla quale deriva l' arte di "macellare e lavorare il maiale".

P.S. Nella esposizione del presente manuale si denominerà "Logo o Logotipo" la dicitura "Soprèssa Vicentina D.O.P." visualizzata con il carattere assegnato. Si denominerà "Marchio" l'insieme della rappresentazione iconografica e del "Logotipo".

MANUALE GRAFICO — Utilizzazione del marchio a colori

Marchio "SOPRÈSSA VICENTINA D.O.P.".

Stampa con colori Pantone® dichiarati

L'utilizzazione del marchio dovrebbe preferibilmente essere a colori. Nel caso si stampasse a colori dichiarati, essi sono due e variano a seconda della carta utilizzata (se patinata lucida o opaca tipo uso mano):

1. Nel caso si stampi su patinata lucida:

Verde: Pantone® 356 C — Pant 356C

Marrone: Pantone® 4635 C — Pant 4635C

2. Nel caso si stampi su patinata opaca:

Verde: Pantone® 355 U — Pant 355 C

Marrone: Pantone® 153 U — Pant 153C

MANUALE GRAFICO — Utilizzazione del marchio a colori

Marchio "SOPRÈSSA VICENTINA D.O.P.".

Stampa con colori di quadricromia

L'utilizzazione del marchio dovrebbe preferibilmente essere a colori.
In molti casi l'impiego del marchio potrebbe essere in quadricromia (ad esempio su confezioni o etichette dei produttori).
In tal caso la scomposizione dei due colori sarà la seguente:

1. VERDE

Process Cyan	=	**100%**
Process Magenta	=	**0%**
Process Yellow	=	**91%**
Process Black	=	**27,5 %**

1. MARRONE

Process Cyan	=	**60%**
Process Magenta	=	**65%**
Process Yellow	=	**100%**
Process Black	=	**0 %**

Se il marchio fosse utilizzato all'interno di applicazioni per desktop publishing autorizzate dalla Pantone®, i valori sopracitati corrisponderebbero ai Pantoni®: 356 C e 463C nella loro scomposizione in percentuali CMYK.

MANUALE GRAFICO — Utilizzazione del marchio a colori

Marchio "SOPRÈSSA VICENTINA D.O.P.".

Stampa con colori Pantone® dichiarati
su fondo negativo o comunque su fondi scuri

Nei casi in cui il marchio fosse utilizzato in etichette o confezioni con fondi scuri o dello stesso Pantone® del verde si delimiterà il marchio con un filo bianco (dello stesso spessore del carattere usato per la dicitura D.O.P.) che lo isoli dallo sfondo.
I colori Pantone® restano quelli dell'applicazione in positivo e cioè:

1. Nel caso si stampi su patinata lucida:

Verde: Pantone® 356 C — Pant 356C

Marrone: Pantone® 4635 C — Pant 4635C

2. Nel caso si stampi su patinata opaca:

Verde: Pantone® 355 U — Pant 355 C

Marrone: Pantone® 153 U — Pant 153C

MANUALE GRAFICO — Utilizzazione del marchio a colori

Marchio "SOPRÈSSA VICENTINA D.O.P.".

Stampa con colori di quadricromia
su fondo negativo o comunque su fondi scuri

Anche nelle applicazioni in quadricromia su etichette o confezioni con fondi scuri o dello stesso verde del marchio, esse sarà delimitato con un filo bianco (dello stesso spessore del carattere usato per la dicitura D.O.P.) che lo isoli dallo sfondo.
I colori CMYK sono gli stessi dell'applicazione in positivo e cioè:

1. VERDE

Process Cyan	=	**100%**
Process Magenta	=	**0%**
Process Yellow	=	**91%**
Process Black	=	**27,5 %**

1. MARRONE

Process Cyan	=	**60%**
Process Magenta	=	**65%**
Process Yellow	=	**100%**
Process Black	=	**0 %**

Se il marchio fosse utilizzato all'interno di applicazioni per desktop publishing autorizzate dalla Pantone®, i valori sopracitati corrisponderebbero ai Pantone® 356 C e 463C nella loro scomposizione in percentuali CMYK K.

MANUALE GRAFICO — Utilizzazione del marchio in Bianco/Nero

Marchio "SOPRÈSSA VICENTINA D.O.P.".
Stampa in Bianco/Nero con utilizzo di retino

Nel caso di stampa ad un colore: Nero su carta bianca con possibilità di utilizzo di retino per mezzitoni:

Il marrone viene sostituito dal nero pieno:

Process Black: valore di retino 100%

Il verde viene sostituito dal nero retinato:

Process Black: valore di retino 35%

Ove ci fosse la possibilità si può sostituire il nero al 35% di valore di retino con un Pantone® 429C

Pantone® 429C pieno

MANUALE GRAFICO — Utilizzazione del marchio in Bianco/Nero

Marchio "SOPRÈSSA VICENTINA D.O.P.".
Stampa in Bianco/Nero senza utilizzo di retini

Nel caso di stampa ad un colore o utilizzo per tamponi, timbri, sigilli metallici o similari, non è possibile utilizzare retini, quindi l'area che prima era grigia o verde, è sostituita da una cornice nera piena dello stesso spessorè del carattere usato per la dicitura D.O.P..

MANUALE GRAFICO — Utilizzazione del marchio a forti riduzioni

Marchio "SOPRÈSSA VICENTINA D.O.P.".

Utilizzo a forte riduzione

Il marchio si presta a riduzioni massime di 15 mm di base, in quanto a questa dimensione conserva la leggibilità minima sufficiente (come evidenziato a lato).

N.B.. La presente stampa è a getto d'inchiostro con risoluzione 700 dpi quindi inferiore alla definizione della stampa standard offset.

MANUALE GRAFICO — Caratteri usati per il logotipo

Marchio "SOPRÈSSA VICENTINA D.O.P.".

Caratteri

Il logotipo è stato realizzato utilizzando il carattere Goudy Extrabold delle sue versioni Altobasso e Maiuscolo.

ABCDEFGHILMNOPQRSTUVZ
abcdefghilmnopqrstuvz
1234567890

ABCDEFGHILMNOPQRSTUVZ
abcdefghilmnopqrstuvz
1234567890

ABCDEFGHILMNOPQRSTUVZ
abcdefghilmnopqrstuvz
1234567890

ABCDEFGHILMNOPQRSTUVZ
abcdefghilmnopqrstuvz
1234567890

01A6073

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

DECRETO 9 aprile 2001.

Ammissione dei progetti e centri di ricerca di cui al decreto ministeriale 23 ottobre 1997.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO V DEL DIPARTIMENTO PER LA PROGRAMMAZIONE, IL COORDINAMENTO E GLI AFFARI ECONOMICI, SERVIZIO PER LO SVILUPPO ED IL POTENZIAMENTO DELLE ATTIVITÀ DI RICERCA

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, concernente l'istituzione del Ministero della ricerca scientifica e tecnologica di seguito denominato MURST;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20 e successive modifiche e integrazioni;

Visto il decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, recante: «modifiche alla legge 1° marzo 1986, n. 64, in tema di disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno»;

Viste le domande presentate ai sensi del decreto ministeriale del 23 ottobre 1997, n. 629, riguardante le modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni ai progetti e centri di ricerca di cui all'art. 6, comma 5, del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito nella legge 7 aprile 1995, n. 104, a valere sui fondi della legge n. 488 del 19 dicembre 1992 e, i relativi esiti istruttori;

Viste le proposte formulate dal comitato tecnico scientifico aree depresse nella riunione 3 ottobre 2000, verbale n. 63, con riferimento in particolare al progetto S306-P, presentato dalla società Pantex Sud S.r.l., per il quale il comitato tecnico scientifico ha espresso parere favorevole all'ammissione alle agevolazioni di cui al decreto ministeriale n. 629 del 23 ottobre 1997, nei termini indicati nella relazione istruttoria dell'esperto scientifico determinandosi, di conseguenza, la necessità di un supplemento di istruttoria da parte dell'istituto di credito convenzionato.

Tenuto conto del supplemento di istruttoria trasmesso dall'istituto di credito;

Vista la disponibilità del cap. 7365 resti 2000 P.G. 02 ed in particolare l'art. 2 punto *b)* del decreto n. 905 del 29 dicembre 2000;

Considerato che per il progetto proposto per l'ammissione alle agevolazioni nella predetta riunione è in corso di acquisizione la certificazione di cui al decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490, così come integrato dall'art. 15 della legge 23 maggio 1997, n. 135, e successive modificazioni e integrazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il seguente progetto di ricerca industriale e sviluppo precompetitivo è ammesso alle agevolazioni ai sensi del citato decreto ministeriale n. 629 del 23 ottobre 1997, nella misura e con le modalità di seguito indicate:

ditta: Pantex Sud S.r.l. - Agliana (Pistoia) (classificata piccola/media impresa);

progetto: S306-P;

titolo del progetto: Nuovo Nonwoven thermobonded dry lied a bassa grammatura.

Entità delle spese nel progetto approvato: L. 4.185.000.000 di cui:

in zona non eleggibile L. 0;

in zona art. 92 par. 3 lettera *a)* L. 0;

in zona art. 92 par. 3 lettera *c)* L. 3.295.000.000;

in zona obiettivo 2 e 5 *b)* L. 890.000.000.

Entità delle spese ammissibili; L. 4.185.000.000.

Ripartizione delle spese tra attività di ricerca industriale e sviluppo precompetitivo: L. 1.981.000.000 per ricerca industriale e L. 2.204.000.000 per sviluppo precompetitivo.

Maggiorazioni concesse: ai sensi dell'art. 4, comma 11, lettera D, punti 1, 3, del decreto ministeriale n. 629 del 23 ottobre 1997;

Ammontare massimo complessivo del contributo nella spesa L. 2.258.300.000;

Numero delle quote in cui è frazionata l'erogazione: 3;

Ammontare massimo di ciascuna quota annuale: L. 752.770.000.

Intensità media di agevolazione derivante dalla ripartizione prevista a progetto e dalle maggiorazioni riconosciute: 50,77%;

Intensità effettiva di agevolazione considerato l'andamento temporale delle spese: 53,96%;

Tasso applicato per le operazioni di attualizzazione ai fini del calcolo dell'ESL vigente al momento di inizio del progetto e fisso per tutta la durata del progetto: 5,70%.

Durata del progetto: trentasei mesi a partire dal 2 febbraio 2000;

Ammissibilità delle spese a decorrere dal novantesimo giorno a partire dal 4 novembre 1999.

Qualora, tra la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente decreto e la stipula del contratto con l'istituto di credito convenzionato, intervenga la modifica della data di inizio delle attività progettuali ed il tasso di attualizzazione a tale data comporti una diminuzione dell'ammontare del contributo massimo, l'istituto di credito convenzionato, ne dovrà tenere conto al momento della stipula del contratto dandone tempestiva comunicazione a questo Ministero.

Condizioni: l'operatività del presente decreto è subordinata all'acquisizione della certificazione antimafia di cui alla normativa citata in premessa.

Art. 2.

La relativa spesa di L. 2.258.300.000 (€ 1.166.314,62), di cui all'art. 1 del presente decreto, grava sul capitolo 7365 resti 2000 P.G. 02.

Il presente decreto sarà inviato per i successivi controlli agli organi competenti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 aprile 2001

Il direttore: CRISCUOLI

01A6076

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

REGIONE SICILIA

DECRETO 15 maggio 2001.

Proroga dei vincoli totali o parziali delle riserve idriche disposti in attuazione al Piano regolatore generale degli acquedotti.

L'ASSESSORE REGIONALE
AI LAVORI PUBBLICI

Visto lo Statuto della regione siciliana approvato con il regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455, convertito nella legge Costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2;

Visti i decreti del presidente della Repubblica 30 luglio 1950, n. 878, e 1° luglio 1977, n. 683, recanti norme di attuazione dello Statuto della regione siciliana in materia di opere pubbliche;

Vista la legge 4 febbraio 1963, n. 129 e successive modifiche ed integrazioni pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 59 del 2 marzo 1963 concernente il Piano regolatore generale degli acquedotti e delega al Governo ad emanare le relative norme di attuazione;

Visto il decreto del presidente della Repubblica 3 agosto 1968 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 50 del 25 febbraio 1969 con il quale è stato approvato, a norma della predetta legge, il Piano regolatore generale degli acquedotti;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 1968, n. 1090, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 276 del 28 ottobre 1968, con il quale sono state approvate le norme di attuazione del predetto «Piano»;

Visto il decreto di questo assessorato 16 maggio 1972 n. 710, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della regione siciliana n. 29 del 17 giugno 1972, con il quale sono state vincolate, ai sensi e per gli effetti della legge 4 febbraio 1963, n. 129 e del decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 1968, n. 1090, le risorse idriche previste nel Piano regolatore generale acquedotti che si configurano come «piccole derivazioni» e quindi di competenza regionale;

Visto il decreto assessoriale n. 1460 del 15 giugno 1983 con il quale sono state istituite zone di riserva corrispondenti alle falde destinate alla alimentazione degli schemi idrici di cui al Piano regolatore generale acquedotti;

Considerato che è da provvedere al rinnovo del vincolo delle risorse idriche suddette di durata venticinquennale, come stabilito dall'art, 3 del decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 1968, n. 1090, decorrente dal 16 maggio 1972, prorogato di anni due ai sensi dell'art. 11 del decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507 convertito con legge 21 ottobre 1994, n. 584, e di altri anni due ai sensi dell'art. 2 della legge 17 agosto 1999, n. 290, risultante perciò in scadenza il 16 maggio 2001;

Visto il testo unico 11 dicembre 1933, n. 1775 e successive modifiche ed integrazioni, ed il regolamento 14 agosto 1920, n. 1285;

Vista la legge 5 gennaio 1994, n. 36 e successive modifiche ed integrazioni;

Decreta:

Articolo unico

I vincoli totali o parziali delle riserve idriche di cui all'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 1968, n. 1090, disposti in attuazione del Piano regolatore generale acquedotti, di competenza statale e di cui all'allegato elenco che forma parte integrante del decreto assessoriale dei lavori pubblici n. A/710 del 16 maggio 1972, sono prorogati fino alla revisione ed all'aggiornamento dello stesso Piano regolatore ai sensi della legge 5 gennaio 1994, n. 36, e comunque per un periodo non superiore a due anni dalla rispettiva data di scadenza.

Sono fatti salvi i prelievi per gli usi domestici come definito dall'art. 93 del testo unico n. 1775/1933, i quali sono comunque disciplinati dalla regione, sentita l'Autorità di bacino, laddove sia necessario garantire l'equilibrio del bilancio idrico.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nella Gazzetta ufficiale della regione siciliana.

Palermo, 15 maggio 2001

L'assessore: LO GIUDICE

01A6081

SECONDA UNIVERSITÀ DI NAPOLI

DECRETO RETTORALE 4 maggio 2001.

Modificazioni allo statuto.

IL RETTORE

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168 e, in particolare, gli articoli 6 e 16;

Visto il decreto rettorale n. 2180 del 7 giugno 1996, pubblicato sul supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 141 del 18 giugno 1996 ed in vigore dal 3 luglio 1996, con il quale è stato emanato lo statuto di autonomia di questa Università;

Visti il decreto rettorale n. 3080 del 18 settembre 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 237 del 10 ottobre 1998 ed in vigore dal 26 ottobre 1998, ed il decreto rettorale n. 3496 del 28 ottobre 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 267 del 13 novembre 1999 ed in vigore dal 29 novembre 1999, con i quali sono state apportate modifiche al predetto statuto;

Viste le delibere n. 1 del 21 dicembre 2000 e n. 5 del 24 gennaio 2001 con cui il senato accademico - previo parere favorevole del consiglio di amministrazione reso con le delibere n. 1 del 30 giugno, del 13 luglio e del 19 luglio 2000 - ha approvato ulteriori modifiche allo statuto di Ateneo;

Vista la nota rettorale n. 586/A/1 del 23 febbraio 2001 con la quale le predette delibere sono state trasmesse al M.U.R.S.T. ai fini del controllo di legittimità e di merito previsto dall'art. 6, comma 9, della sopracitata legge n. 168/1989;

Visto il decreto del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica del 22 marzo 2001 concernente le osservazioni sulle modifiche di statuto di autonomia approvate dal senato accademico nelle predette adunanze del 21 dicembre 2000 e del 24 gennaio 2001;

Vista la delibera n. 2 del 10 aprile 2001 con la quale il consiglio di amministrazione esprime il proprio parere in merito ai rilievi di cui al citato decreto ministeriale 22 marzo 2001;

Vista la delibera n. 1 del 10 aprile 2001 con la quale il senato accademico - dopo essersi espresso sui rilievi ministeriali di legittimità e di merito rilevabili dal predetto decreto ministeriale, conformandosi ad alcuni di essi e rigettandone altri con le maggioranze prescritte per legge - dà mandato al rettore di emanare le modifiche di statuto approvate con le sopracitate delibere n. 1 del 21 dicembre 2000 e n. 5 del 24 gennaio 2001 riformulando alcune delle disposizioni oggetto di rilievo secondo il testo risultante dalla stessa delibera n. 1 del 10 aprile 2001;

Considerato che è stato utilmente compiuto il procedimento amministrativo per l'emanazione delle modifiche di statuto previsto dall'art. 10, commi 2 e 3, dello stesso statuto;

Considerata la necessità di dover disporre, con successivo provvedimento, una nuova stesura dello statuto di autonomia che renda omogeneo il testo, conseguentemente alle modifiche apportate a decorrere dalla data di sua emanazione;

Decreta:

Art. 1.

Lo statuto di autonomia della Seconda Università degli studi di Napoli, emanato con decreto rettorale n. 2180 del 7 giugno 1996 e successivamente modificato ed integrato con decreti rettorali n. 3080 del 18 settembre 1998 e n. 3496 del 28 ottobre 1999, è ulteriormente modificato come segue:

il comma 3 dell'art. 1 - Finalità istituzionali - è così sostituito:

«3. L'università, per il raggiungimento delle proprie finalità, opera con il concorso responsabile di tutti i soggetti interessati, assicurando libertà di ricerca e di studio, assumendo come valore di riferimento il rispetto dei diritti fondamentali e della dignità della persona umana, in condizione di assoluta parità».

Il titolo e il comma 1 dell'art. 3 sono così sostituiti:

«Princìpi organizzativi e di funzionamento.

1. L'organizzazione e l'attività dell'Università sono informate ai princìpi di pubblicità, di decentramento, di distinzione dei compiti di indirizzo, di controllo, di valutazione, di gestione e di responsabilizzazione.

I commi 2, 3, 4, 5 e 6 dell'art. 3 sono abrogati.

Il comma 1 dell'art. 4 - Attività di ricerca - è così sostituito:

«1. L'attività di ricerca, che trova nell'università la sua sede istituzionale, rientra nei compiti primari della stessa che ne garantisce libertà di svolgimento secondo le forme previste dal vigente ordinamento».

Il comma 2 dell'art. 4 è abrogato.

Il comma 1 e 2 dell'art. 5 - Attività didattica - sono così sostituiti:

«1. L'insegnamento rientra nei compiti primari dell'Università e si realizza attraverso la preparazione culturale dello studente e l'acquisizione di conoscenze, esperienze e metodologie adeguate al titolo di studio che questi intende conseguire.

2. L'Università svolge attività per il conferimento dei seguenti titoli di studio previsti dalla normativa vigente:

laurea;

laurea specialistica;

diploma di specializzazione;

dottorato di ricerca;

master di primo livello;

master di secondo livello;

diploma universitario, fino all'adeguamento del proprio ordinamento didattico al decreto del MURST n. 509 del 3 novembre 1999.

Le procedure per il rilascio dei suddetti titoli di studio, oltre che di quelli previsti dal previdente ordinamento, e gli ordinamenti didattici dei singoli corsi di studio sono disciplinati nel regolamento didattico di ateneo in conformità alla normativa vigente, nonché dei diritti e dei doveri dei docenti e degli studenti».

Il comma 1 dell'art. 6 - Altre attività istituzionali - è così sostituito:

«1. L'università istituisce e promuove ogni attività di ricerca e di didattica finalizzata a perseguire i propri fini istituzionali».

Il comma 2 e 3 dell'art. 6 sono abrogati.

Il comma 3 dell'art. 8 - Risorse finanziarie - è così sostituito:

«3. Nel rispetto della propria autonomia e nell'ambito delle proprie finalità didattiche e di ricerca, l'Università può svolgere attività di servizio per soggetti pubblici e privati, disciplinate da appositi regolamenti».

Il comma 4 dell'art. 8 è abrogato.

Il comma 2 e 4 dell'art. 10 - Statuto - sono così sostituiti:

«2. Le modifiche dello statuto sono deliberate, a maggioranza assoluta dei componenti, dal senato accademico, di cui all'art. 15 seguente, sentito il consiglio di amministrazione. Le facoltà ed i dipartimenti, nonché, per quanto di sua pertinenza, il consiglio degli studenti, possono sottoporre proposte di modifica al senato accademico.

4. Lo statuto o le sue modificazioni entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale,* fatta eccezione per le norme che disciplinano le attività didattiche. Esse entrano in vigore dall'anno accademico successivo a quello di pubblicazione, salvo che non sia diversamente stabilito».

Il comma 1 e 4 dell'art. 11 - Regolamenti di ateneo - sono così sostituiti:

«1. I regolamenti contengono la disciplina attuativa dello statuto, della legislazione universitaria e delle norme di carattere generale che abbiano ad espresso riferimento le istituzioni universitarie. Sono deliberati dagli organi universitari, sono emanati con decreto del rettore e trasmessi al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, di seguito detto MURST, che esercita il controllo secondo le procedure previste dalla legge n. 168/1989 limitatamente al regolamento previsto dal successivo comma 3. Essi entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla loro pubblicazione.

4. Il regolamento didattico di ateneo disciplina l'ordinamento degli studi dei corsi per i quali l'università rilascia titoli con valore legale e di tutti gli altri corsi tenuti dall'università, nonché le attività formative di cui all'art. 6, della legge 19 novembre 1990, n. 341 ed al decreto del MURST n. 509 del 3 novembre 1999. È approvato dal senato accademico, sentiti il consiglio di amministrazione e le facoltà, previa osservanza delle procedure previste dall'art. 11, comma 1, della legge 19 novembre 1990, n. 341».

Il comma 3 dell'art. 12 - Altri regolamenti - è così sostituito:

«3. Essi sono emanati con decreto del rettore, entrano in vigore secondo quanto disposto dallo stesso decreto di emanazione e sono soggetti ad adeguate forme di pubblicità».

L'art. 13 - Tipologia - è così sostituito:

«Sono organi di governo dell'università il rettore, il senato accademico e il consiglio di amministrazione. Sono organi consultivi la giunta di ateneo, il consiglio dei direttori di dipartimento e il consiglio degli studenti».

Il comma 2 e 4 dell'art. 14 - Il rettore - sono così sostituiti:

«2. Il rettore è nominato dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, con proprio decreto, ed entra in carica all'inizio dell'anno accademico.

Nel caso di anticipata cessazione, la nomina del rettore subentrante ha effetto immediato e in tal caso il quadriennio decorrerà dall'inizio dell'anno accademico immediatamente successivo a quello nel quale è avvenuta la nomina.

Nel caso di raggiungimento del limite di età il rettore rimane in carica fino alla scadenza naturale del mandato.

4. Spetta in particolare al rettore:

a) convocare e presiedere il senato accademico e il consiglio di amministrazione e dare esecuzione alle relative delibere;

b) vigilare sulle strutture e i servizi dell'università, impartendo le direttive contenenti i criteri organizzativi;

c) garantire l'autonomia didattica e di ricerca dei docenti e dei ricercatori;

d) stipulare contratti e convenzioni sia in forma pubblica che privata, secondo la disciplina di attuazione prevista dal regolamento di cui al comma 3 dell'art. 11 del presente statuto;

e) emanare lo statuto ed i regolamenti;

f) esercitare i poteri di spesa relativi alle esigenze delle strutture didattiche e di ricerca in attuazione degli indirizzi degli organi di governo dell'università secondo le modalità, i limiti e le procedure previste dal regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità di cui al comma 3 dell'art. 11 del presente statuto;

g) dare attuazione alle delibere degli organi collegiali relative alle attività didattiche e di ricerca comportanti impegni di spesa;

h) presentare, ad inizio anno accademico, al senato accademico e al consiglio di amministrazione, la relazione sullo stato dell'ateneo;

i) presentare al MURST le relazioni periodiche ed i piani previsti dalla legge;

l) assumere con proprio decreto, in caso d'urgenza e in via provvisoria, i necessari provvedimenti di com-

petenza del consiglio di amministrazione e del senato accademico, da sottoporre alla ratifica dell'organo competente nella prima adunanza utile;

m) vigilare sull'osservanza delle norme concernenti l'ordinamento universitario, comprese quelle in tema di stato giuridico del personale;

n) assumere tutti i provvedimenti in materia di ricerca e di insegnamento, che non siano di competenza delle relative strutture, in attuazione degli indirizzi fissati dagli organi collegiali;

o) nominare in servizio il personale;

p) provvedere all'assegnazione ed alla gestione del personale docente e ricercatore secondo i criteri dettati dagli organi di indirizzo, fatte salve le competenze dei consigli di facoltà;

q) proporre all'approvazione del consiglio di amministrazione il bilancio di previsione, predisposto dal direttore amministrativo, previa verifica degli indirizzi programmatici, formulati dal senato accademico;

r) presentare al consiglio di amministrazione, per l'approvazione e per la successiva trasmissione alla Corte dei conti, il rendiconto predisposto dal responsabile dell'ufficio di ragioneria coadiuvato dal direttore amministrativo;

s) assumere la veste di funzionario delegato per le somme che è chiamato ad erogare su ordine di accreditamento disposto dal Ministro;

t) esercitare l'autorità disciplinare nei confronti del personale in servizio;

u) proporre le misure idonee a consentire la rilevazione e l'analisi dei costi e dei rendimenti dell'attività dell'università;

v) conferire, sentito il senato accademico ed il consiglio di amministrazione, l'incarico di direttore amministrativo, scegliendolo tra i dirigenti dell'università ovvero tra i dirigenti di altre università o di altra amministrazione pubblica, previo nulla osta dell'amministrazione di provenienza;

z) esercitare ogni altra attribuzione demandata dall'ordinamento universitario, dal presente statuto e dai relativi regolamenti».

Il comma 5 dell'art. 14 è abrogato.

Il comma 6 dell'art. 14 è così sostituito:

«6. Il rettore nomina tra i docenti di prima fascia un pro-rettore che lo sostituisca in tutte le funzioni da lui esercitate nei casi di assenza o impedimento.

Il pro-rettore è membro di diritto del senato accademico e del consiglio di amministrazione, con voto deliberativo.

Il rettore può altresì nominare fino ad un massimo di cinque delegati alla firma degli atti di propria competenza nonché altri delegati che lo coadiuvino nell'assolvimento di specifiche funzioni e compiti».

Il comma 2 e 3 dell'art. 15 - Il senato accademico - sono cosi sostituiti:

«2. Le componenti rappresentative del senato accademico durano in carica quattro anni accademici, ad eccezione dei rappresentanti degli studenti che durano in carica due anni accademici, e sono rieleggibili consecutivamente per una sola volta.

I Presidi possono farsi sostituire da un delegato in caso di loro assenza o impedimento.

3. Il senato accademico è organo di indirizzo in materia di attività didattica e di ricerca dell'università e determina l'indirizzo politico dell'ateneo e ne verifica i risultati raggiunti, fatte salve le attribuzioni delle singole strutture didattiche e scientifiche.

Esso fornisce indirizzi programmatici al consiglio di amministrazione in riferimento all'utilizzazione delle risorse finanziarie in relazione alla programmazione e allo sviluppo dell'università nonché in riferimento alla didattica e alla ricerca, di cui approva i regolamenti in merito.

Spettano inoltre al senato accademico le competenze ad esso demandate dalla legislazione universitaria vigente, dal presente statuto e dai regolamenti di ateneo».

Il comma 4 dell'art. 15 è abrogato.

Il comma 1 dell'art. 16 - Il consiglio di amministrazione - è così sostituito:

«1. Il consiglio di amministrazione è costituito con decreto del rettore ed è composto da:

a) il rettore, che lo presiede;

b) il pro-rettore;

c) il direttore amministrativo, che svolge anche funzioni di segretario;

d) quattro professori di prima fascia, eletti dai professori di prima fascia;

e) quattro professori di seconda fascia, eletti dai professori di seconda fascia;

f) tre ricercatori eletti dagli stessi;

g) rappresentanti degli studenti eletti dagli stessi nel numero corrispondente al minimo previsto dalla legislazione vigente;

h) tre rappresentanti del personale tecnico-amministrativo e dirigenziale eletti da un corpo elettorale costituito dagli stessi;

i) un rappresentante regionale di confindustria designato tra i componenti dell'organo direttivo;

l) un rappresentante regionale del CNEL designato tra i componenti dell'organo direttivo».

La lettera *m)* del comma 1 dell'art. 16 è abrogata.

Il comma 2 dell'art. 16 è così sostituito:

«2. Il consiglio di amministrazione dura in carica quattro anni e le componenti elettive sono rieleggibili immediatamente per una sola volta.

I rappresentanti degli studenti durano in carica due anni e sono rieleggibili immediatamente per una sola volta».

Il comma 4 dell'art. 16 è così sostituito:

«4. Spetta in particolare al consiglio di amministrazione:

a) approvare i regolamenti comportanti oneri finanziari, ivi compresi i regolamenti di competenza di cui agli articoli 11 e 12 del presente statuto;

b) approvare il bilancio di previsione e le eventuali variazioni;

c) approvare il conto consuntivo;

d) approvare contratti, convenzioni e progetti di propria competenza nei limiti fissati dal regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità di ateneo;

e) esercitare tutte le altre attribuzioni che allo stesso sono demandate dallo statuto, dai regolamenti e dalle norme legislative che facciano espreso riferimento all'università;

f) determinare annualmente gli obiettivi di gestione da perseguirsi da parte dell'Azienda universitaria Policlinico, sentita la facoltà di medicina e chirurgia, fino a quando l'Azienda stessa non sarà trasformata in Azienda ospedaliera integrata ai sensi del decreto legislativo n. 517/1999».

Le lettere da *g)* a *v)* del comma 4 dell'art. 16 sono abrogate.

Dopo l'art. 17 - La giunta di Ateneo - è inserito l'art. 17-*bis*:

«Art. 17-*bis (Il consiglio dei direttori di dipartimento).* — 1. Il consiglio dei direttori di dipartimento e composto dai direttori dei dipartimenti attivati nell'ateneo, ed è costituito con decreto del rettore;

2. Ha funzioni consultive su tutte le materie che interessano le attività istituzionali dei dipartimenti;

3. Il consiglio elegge nel suo seno il presidente;

4. La disciplina di funzionamento del consiglio dei direttori di dipartimento sarà dettata da apposito regolamento».

Il comma 1 dell'art. 18 - Il consiglio degli studenti - è così sostituito:

«1. Il consiglio degli studenti è composto dai rappresentanti degli studenti nominati in seno al senato accademico ed al consiglio di amministrazione nonché da venti studenti in corso e fuori corso eletti con metodo uninominale in collegio unico di ateneo, secondo le modalità definite nel regolamento degli studenti».

Il comma 2 e 6 dell'art. 31 - Organi del dipartimento - sono così sostituiti:

«2. Il consiglio è composto da tutti i docenti e ricercatori afferenti al dipartimento, da un rappresentante degli iscritti a ciascun dottorato di ricerca afferente al dipartimento; da una rappresentanza del personale tecnico-amministrativo così formata:

almeno tre rappresentanti fino a trenta unità di personale docente e ricercatore afferente al consiglio;

quattro rappresentanti fino a cinquanta unità di personale docente e ricercatore afferente al consiglio;

non oltre cinque rappresentanti qualora il numero dei docenti e ricercatori afferenti al consiglio superi le cinquanta unità.

Il segretario amministrativo partecipa al consiglio, con voto consultivo e con funzioni di segretario.

La durata in carica delle rappresentanze è di quattro anni accademici.

Il consiglio di dipartimento può invitare alle adunanze professori a contratto dell'ateneo con funzioni consultive su specifici argomenti.

6. Il direttore ha la rappresentanza del dipartimento, presiede il consiglio e la giunta e cura l'esecuzione dei rispettivi deliberati. Con la collaborazione della giunta promuove le attività del dipartimento, vigila sull'osservanza delle leggi, dello statuto e dei regolamenti, tiene i rapporti con gli organi accademici, esercita ogni altra attribuzione che gli sia demandata dalle leggi, dallo statuto e dai regolamenti.

Al direttore spetta la responsabilità del funzionamento e della gestione del dipartimento nonché ogni altra attribuzione prevista dalla legislazione universitaria vigente, dal presente statuto e dai regolamenti di ateneo, fatta salva l'autonomia dei responsabili scientifici dei singoli progetti di ricerca secondo la disciplina e nei limiti previsti dai regolamenti di ateneo».

Dopo l'art. 34 — Centri di servizio e sistema bibliotecario — è inserito l'art. 34-*bis:*

«Art. 34-*bis (Norma transitoria).* — 1. Le disposizioni di cui ai precedenti articoli da 19 a 34 hanno efficacia fino all'adeguamento dell'attuale ordinamento al decreto del MURST n. 509 del 3 novembre 1999 e successive modificazioni ed integrazioni».

I commi 1, 2 e 3 dell'art. 38 — Il direttore amministrativo — sono così sostituiti:

«1. L'incarico di direttore amministrativo, di durata quadriennale rinnovabile, e conferito dal rettore, sentito il senato accademico e il consiglio di amministrazione, scegliendolo tra i dirigenti dell'università ovvero tra i dirigenti di altre università o di altra amministrazione pubblica, previo nulla osta dell'amministrazione di provenienza.

2. Il direttore amministrativo esercita le funzioni attribuite espressamente dalla legislazione universitaria, dal presente statuto e dai regolamenti, in attuazione degli indirizzi fissati dagli organi di governo dell'università. Egli è responsabile del funzionamento degli uffici nonché della regolarità degli atti dallo stesso sottoscritti.

In particolare al direttore amministrativo compete:

a) curare l'attuazione dei programmi e delle direttive fissati dagli organi di governo dell'università secondo le specifiche linee indicate dagli stessi, individuando, attività ed interventi da affidare ai dirigenti con le relative risorse e le opportune indicazioni;

b) curare l'acquisizione delle entrate in bilancio;

c) provvedere all'istituzione ed all'organizzazione delle ripartizioni, degli uffici e dei servizi centrali

amministrativi e tecnici dell'università, e proporre agli organi di governo la modifica dell'organizzazione generale degli stessi;

d) nominare i responsabili delle ripartizioni, degli uffici e dei servizi centrali amministrativi e tecnici dell'università;

e) indirizzare, verificare e controllare e valutare l'attività degli altri dirigenti con potere sostitutivo nei confronti degli stessi in caso di inerzia o ritardo;

f) curare le procedure concorsuali per il reclutamento del personale tecnico, amministrativo ed ausiliario dell'università, in attuazione degli indirizzi fissati dai competenti organi di governo;

g) disporre gli atti di gestione relativi al personale di cui al punto *f)*, compresi quelli connessi all'attribuzione dei trattamenti economici, anche accessori, nel rispetto dei contratti collettivi, con esclusione degli atti connessi all'assistenza sanitaria;

h) in attuazione delle delibere e dei programmi definiti dagli organi di governo dell'università, provvedere all'assegnazione, anche mediante mobilità, del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario agli uffici, ai servizi centrali tecnici ed amministrativi, e, su indicazione dei rispettivi responsabili, alle strutture per la didattica e la ricerca;

i) definire l'orario di servizio e l'orario di apertura al pubblico degli uffici e dei servizi centrali tecnici ed amministrativi;

l) curare l'esecuzione delle delibere degli organi di indirizzo relative al personale tecnico, amministrativo ed ausiliario;

m) esercitare i poteri di spesa adottando le procedure ed i provvedimenti relativi alle fasi di spesa, per quanto riguarda le risorse finanziarie e strumentali, assegnate dal consiglio di amministrazione per l'attuazione degli obiettivi e dei programmi fissati dagli organi di governo dell'università, riguardanti il funzionamento degli uffici e dei servizi centrali tecnici ed amministrativi, nei limiti degli importi e secondo le modalità previste dal regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità di ateneo;

n) esercitare, in attuazione di specifici indirizzi fissati dagli organi di governo dell'università, i poteri di spesa di propria competenza, diversi da quelli di cui al punto precedente, adottando le procedure ed i provvedimenti relativi alle fasi di spesa, secondo le modalità, i limiti e le procedure previste dal regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità di ateneo;

o) individuare singoli settori tecnici ed amministrativi cui assegnare un dirigente o titolare di funzioni equiparate;

p) coordinare l'attività dei dirigenti e vigilare sulla stessa con riferimento alla realizzazione degli obiettivi fissati dagli organi di indirizzo;

q) definire i limiti del potere di spesa dei dirigenti dettando direttive sulle procedure e sui provvedimenti;

r) chiedere pareri e consulenze agli organi universitari e di altre amministrazioni e fornire risposte ai rilievi degli organi di controllo sugli atti di sua competenza;

s) predisporre il bilancio di previsione unitamente al responsabile dell'ufficio di ragioneria e coadiuvare quest'ultimo nella predisposizione del conto consuntivo;

t) promuovere e resistere alle liti correlate con gli atti di gestione, anche del personale. posti in essere da lui stesso e dagli altri dirigenti; nominare i procuratorì e difensori secondo le indicazioni fornite dal consiglio di amministrazione; proporre eventuali transazioni delle liti;

u) la responsabilità della realizzazione di programmi, attività, interventi e progetti in relazione agli obiettivi di rendimento della gestione amministrativa e finanziaria dell'università;

v) presentare annualmente agli organi di indirizzo una relazione sull'attività svolta per le materie di propria competenza.

3. Il direttore amministrativo propone la nomina di un vice direttore amministrativo che opera in caso di sua assenza o impedimento, indicandolo tra i dirigenti o, in mancanza, i vicedirigenti, o in mancanza, i funzionari più alti in grado. La nomina avviene con decreto del rettore».

Il comma 1 dell'art. 39 — Funzioni e responsabilità dei dirigenti — è così sostituito:

«1. I dirigenti sono responsabili del settore di rispettiva competenza, cui sono stati assegnati dal direttore amministrativo, nonché della regolarità degli atti e dell'efficienza delle attività degli uffici o servizi centrali tecnici e amministrativi, facenti parte del settore cui sono preposti. In particolare ad essi compete:

a) collaborare con il direttore amministrativo nell'attuazione degli indirizzi degli organi di gestione in materia di efficienza dell'organizzazione amministrativa;

b) verificare i carichi di lavoro e la produttività degli uffici;

c) esercitare autonomi poteri di spesa, nei limiti assegnati dal direttore amministrativo, nell'ambito delle disponibilità di bilancio e secondo le modalità previste dal regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità di ateneo;

d) proporre l'azione disciplinare nei confronti del personale tecnico, amministrativo ed ausiliario;

e) vigilare sull'osservanza del regolamento di attuazione della legge 7 agosto 1990, n. 241;

f) emettere gli atti amministrativi costituenti manifestazioni di conoscenza o di giudizio, quali attestazioni, certificazioni, relazioni, ecc.;

g) emettere gli atti esecutivi di deliberazioni e provvedimenti relativi ai settori di competenza;

h) emanare provvedimenti amministrativi di autorizzazione, concessione ed analoghi il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni da eseguire secondo criteri predeterminati dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti o da deliberazioni degli organi dell'università

i) presentare annualmente al direttore amministrativo una relazione sull'attività svolta relativa al settore organizzativo a cui è stato preposto».

Dopo il comma 1 dell'art. 39 è inserito il comma 1-*bis:*

«1-*bis.* Gli atti di competenza dei dirigenti per l'esercizio delle autonome funzioni dirigenziali, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni, sono individuati con apposito provvedimento del rettore sentito il direttore amministrativo».

Il comma 3 e 4 dell'art. 39 sono abrogati.

Gli artt. 41 — Accesso alla qualifica di dirigente, 43 — Rapporti con il servizio sanitario nazionale, e 44 — servizi e modalità di gestione sono abrogati.

Il comma 6 dell'art. 47 — Organi e loro attribuzioni — è così sostituito:

«6. Il consiglio è composto da:

a) il presidente;

b) il segretario amministrativo del poìo che svolge altresì le funzioni di segretario verbalizzante;

c) quattro rappresentanti dei professori di ruolo;

d) due rappresentanti dei ricercatori;

e) due rappresentanti del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario;

f) rappresentanti degli studenti nel numero corrispondente al minimo previsto dalla legislazione vigente».

Il titolo, i commi 1 e 2 dell'art. 49 sono così sostituiti:

«Nucleo di valutazione:

1. L'università istituisce apposito nucleo di valutazione con il compito di verificare, mediante valutazioni comparative dei costi e dei rendimenti, la corretta ed economica gestione delle risorse, l'imparzialità ed il buon andamento dell'azione amministrativa sia delle strutture didattiche, scientifiche e di ricerca sia delle strutture tecniche e amministrative.

Al nucleo sono demandate altresì le attività di valutazione e controllo strategico di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286.

2. La disciplina relativa alla nomina, alla composizione ed ai compiti del nucleo di valutazione è dettata da apposito regolamento approvato dal consiglio di amministrazione, previo parere del senato accademico, tenuto conto delle disposizioni di cui alla legge 19 ottobre 1999, n. 370.

La durata in carica del nucleo di valutazione è di quattro anni».

Il comma 5 dell'art. 50 — Collegio dei revisori dei conti — è così sostituito:

«5. La durata della carica dei revisori dei conti è quadriennale ed è prorogabile, comunque, fino alla scadenza del mandato del rettore».

Dopo l'art. art. 50 è inserito l'art. 50-*bis:*

«Ufficio di controllo interno:

1. L'ufficio di controllo interno è l'organo deputato alla verifica della regolarità amministrativo-contabile degli atti e dei procedimenti amministrativi dell'università e di quelli delle strutture autonome o decentrate.

2. L'ufficio è composto da tre componenti, in possesso di idonei requisiti di professionalità ed esperienza, scelti e nominati dal rettore esternamente all'ateneo.

3. La disciplina specifica è dettata da apposito regolamento approvato dal consiglio di amministrazione previo parere del senato accademico».

L'art. 71 — Incompatibilità di carica — è così sostituito:

«Le cariche di rettore, preside, presidente di corso di studio, presidente di polo, direttore di dipartimento sono tra di loro incompatibili».

Il comma 2 dell'art. 72 — Esonero dalle attività istituzionali — è così sostituito:

«2. I presidi di facoltà e i direttori di dipartimento e di centro interdipartimentale possono essere autorizzati a svolgere attività didattica in misura ridotta, per la durata della loro carica.

L'autorizzazione è concessa con decreto del rettore nel rispetto di quanto previsto dall'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio1980, n. 382».

L'art. 74 — Tutela giudiziaria degli organi universitari — è così sostituito:

«Nel caso in cui nei confronti del rettore, del pro-rettore, dei componenti del consiglio di amministrazione o del senato accademico, del direttore amministrativo, dei presidi di facoltà, dei direttori di dipartimento, istituto o centro, dei presidenti di polo, venga esercitata l'azione penale per fatti che siano direttamente connessi con l'esercizio delle rispettive funzioni ma non derivanti da dolo o colpa grave e che non siano commessi in danno dell'università, la difesa per tutti i gradi di giudizio è assunta a carico dell'università.

Le modalità di attuazione di tale forma di tutela e le relative ipotesi di sospensione della stessa sono disciplinate dal regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità dell'ateneo».

Il comma 1 dell'art. 75 — Gli istituti — è così sostituito:

«1. Entro quattro anni dall'entrata in vigore del presente statuto gli istituti dell'ateneo confluiranno in strutture dipartimentali».

Il comma 3 dell'art. 75 è abrogato.

L'art. 78 — Modifiche di statuto — è abrogato.

Dopo l'art. 79 — Efficacia dei regolamenti vigenti — è inserito l'art. 79-*bis:*

«Adeguamento dello statuto alla normativa successiva riferita alle università statali.

Le disposizioni di cui al presente statuto, che risultino in contrasto con disposizioni legislative successive che operino espresso riferimento alle università statali, sono abrogate con effetto dalla data di entrata in vigore dalla norma di rango superiore».

Art. 2.

Con successivo decreto si provvederà alla stesura definitiva dell'articolazione cronologica dello statuto di autonomia della seconda Università degli studi di Napoli.

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà inviato al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.

Le modifiche allo statuto, di cui al precedente art. 1, entreranno in vigore a decorrre dal quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Caserta, 4 maggio 2001

Il rettore: GRELLA

01A6009

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

Quinto elenco dei comuni che hanno deliberato la variazione dell'addizionale comunale all'Irpef per l'anno 2000 entro il 31 marzo 2000 - pervenute in aprile-maggio 2001

Codice Comune	Nominativo comune	Provincia	Aliquota	Numero delibera	Giorno	Mese	Anno
A026	Aci Castello non applica aliquota	CT	0	—	—	—	—
A160	Albidona	CS	0,2	24	16	febbraio	2000
A196	Aliano	MT	0,2	13	28	febbraio	2000
A284	Andretta	AV	0,4	8	28	febbraio	2000
A335	Appignano del Tronto	AP	0,4	19	24	marzo	2000
A387	Arena Po	PV	0,4	2	28	febbraio	2000
A460	Ascea	SA	0,4	28	28	marzo	2000
A484	Atena Lucana	SA	0,2	21	30	marzo	2000
A529	Azzano Mella	BS	0,2	19	18	marzo	1999
A550	Bagnaria	PV	0,2	6	4	febbraio	2000
A567	Bagnoli del Trigno	IS	0,4	14	14	febbraio	2000
A593	Balestrino	SV	0,2	4	31	marzo	2000
A631	Barbata	BG	0,2	5	28	febbraio	2000
A670	Barni	CO	0,2	6/*bis*	9	febbraio	2000
A684	Barzana	BG	0,2	10	26	febbraio	2000
A711	Bastia de' Rossi	PV	0,4	4	10	febbraio	2000
A718	Battuda	PV	0,2	5	22	febbraio	2000
A719	Baucina	PA	0,2	9	3	marzo	2000
A881	Bisaccia	AV	0,4	14	28	febbraio	2000
B099	Bova Marina	RC	0,2	45	23	marzo	2000
B169	Briatico	VV	0,2	73	9	marzo	2000
B197	Brognaturo	VV	0,2	11	30	marzo	2000
B250	Buggerru	CA	0,4	2	18	gennaio	2000
B266	Buonabitacolo	SA	0,2	21	31	marzo	2000
B315	Caccamo	PA	0,2	106	28	ottobre	1999
B357	Cagnano Varano	FG	0,2	50	29	ottobre	1998
B361	Caianello	CE	0,4	14	30	marzo	2000
B377	Calamonaci	AG	0,2	12	29	marzo	2000
B437	Calvanico	SA	0,2	8	29	marzo	2000
B443	Calvera	PZ	0,2	16	28	febbraio	2000
B472	Camerata Nuova	RM	0,2	12	25	febbraio	2000
B476	Camerota	SA	0,4	103	29	marzo	2000
B477	Camigliano	CE	0,2	32	15	marzo	2000
B521	Campobello di Mazara	TP	0,3	42	30	marzo	2000
B542	Campoli del Monte Taburno	BN	0,2	143	30	dicembre	1999
B590	Candida	AV	0,4	4	28	febbraio	2000
B599	Canevino	PV	0,2	6	29	gennaio	2000
B635	Canterano non applica	RM	0	—	—	—	—

Codice Comune	Nominativo comune	Provincia	Aliquota	Numero delibera	Giorno	Mese	Anno
B667	Capodrise non applica	CE	0	—	—	—	—
B695	Capri Leone	ME	0,2	19	18	aprile	2000
B715	Capua	CE	0,2	10	23	febbraio	2000
B725	Carapelle calvisio non applica	AQ	0	—	—	—	—
B740	Carbonara di Nola	NA	0,2	16	1	febbraio	2000
B804	Caronia non applica	ME	0	—	—	—	—
B829	Carpino	FG	0,2	7	29	marzo	2000
B857	Casabona	KR	0,2	7	23	febbraio	2000
B866	Casalbore	AV	0,2	8	24	febbraio	2000
B872	Casal di Principe	CE	0,3	15	25	ottobre	1999
B873	Casalduni	BN	0,1	39	16	marzo	2000
B966	Casignana	RC	0,2	11	28	gennaio	2000
C041	Castagnaro	VR	0,2	4	7	febbraio	2000
C047	Castagnole Monferrato	AT	0,2	8	7	febbraio	2000
C080	Casteldelci	PU	0,2	71	31	dicembre	1999
C090	Castel di Ieri	AQ	0,2	12	24	febbraio	2000
C177	Castelliri	FR	0,2	8	25	febbraio	2000
C129	Castellammare di Stabia	NA	0,2	20	9	marzo	2000
C231	Castelnuovo Cilento	SA	0,2	6	28	febbraio	2000
C275	Casteltermini	AG	0,2	22	4	maggio	2000
C308	Castiglione a Casauria	PE	0,2	7	16	marzo	2000
C353	Catenanuova	EN	0,4	49	30	dicembre	1998
C354	Catignano	PE	0,2	7	6	aprile	2000
C471	Centuripe	EN	0,2	60	22	dicembre	1999
C476	Ceppaloni	BN	0,2	22	29	marzo	2000
C489	Cerchiara di Calabria	CS	0,2	11	29	febbraio	2000
C554	Cervicati	CS	0,2	6	26	febbraio	2000
C581	Cessanti	VV	0,2	5	14	aprile	2000
C615	Chiaravalle	AN	0,2	41	13	marzo	2000
C633	Chieuti	FG	0,4	19	10	aprile	2000
C650	Chiuppano	VI	0,2	5	27	febbraio	2000
C654	Chiusa Sclafani	PA	0,1	21	23	febbraio	2000
C661	Chiusdino	SI	0,3	7	28	febbraio	2000
C674	Cicala	CZ	0,2	22	31	marzo	2000
C716	Ciorlano	CE	0,2	27	31	marzo	2000
C750	Città Sant'Angelo	PE	0,2	60	17	dicembre	1999
C777	Civitella Alfedena	AQ	0,4	4	18	marzo	2000
C859	Collegiove	RI	0,4	8	29	marzo	2000
C888	Colobraro	MT	0,3	15	28	febbraio	2000
C928	Comitini	AG	0,22	77	29	dicembre	1999
C940	Conca dei Marini	SA	0,3	10	29	febbraio	2000
C956	Condrò	ME	0,4	2	28	febbraio	2000
D109	Costa de' Nobili	PV	0,2	3	25	febbraio	2000
D179	Crognaleto	TE	0,2	1	26	febbraio	2000
D272	Denice	AL	0,2	40	22	dicembre	1999
D428	Erve	LC	0,4	6	24	febbraio	2000
D480	Fallo	CH	0,2	18	5	marzo	2000
D483	Falvaterra	FR	0,25	2	15	gennaio	2000
D540	Ferla	SR	0,4	23	31	marzo	1999
D549	Ferrara di Monte Baldo	VR	0,2	13	30	marzo	1999
D557	Ferruzzano	RC	0,4	26	28	febbraio	2000
D592	Filetto	CH	0,2	1	6	marzo	2000
D635	Floresta	ME	0,3	18	23	febbraio	2000
D662	Fondi	LT	0,2	21	18	aprile	2000
D672	Fontanella	BG	0,4	6	25	febbraio	2000
D683	Fontegreca	CE	0,2	45	17	marzo	1999
D789	Frattamaggiore	NA	0,2	13	29	febbraio	2000
D805	Front	TO	0,3	10	12	febbraio	2000
D807	Frontino	PU	0,2	2	21	febbraio	2000
D825	Furnari	ME	0,4	18	23	febbraio	2000
D844	Gaggi	ME	0,4	9	9	febbraio	2000
D861	Galati Mamertino	ME	0,4	68	29	dicembre	1998
D883	Gallipoli	LE	0,2	11	24	marzo	1999
D987	Germignaga	VA	0,2	9	28	febbraio	2000
D988	Gerocarne	VV	0,4	6	18	febbraio	2000
E014	Giardini Naxos	ME	0,4	33	31	ottobre	1998
E034	Ginestra degli Schiavoni	BN	0,2	27	23	dicembre	1999
E161	Greci	AV	0,2	10	31	marzo	2000
E233	Gualtieri Sicaminò	ME	0,4	7	28	febbraio	2000
E266	Guilmi	CH	0,2	138	23	dicembre	1999
E328	Isca sullo Ionio	CZ	0,4	3	24	marzo	2000
E332	Ischitella	FG	0,4	13	29	febbraio	2000
E337	Isnello	PA	0,2	17	29	febbraio	2000

Codice Comune	Nominativo comune	Provincia	Aliquota	Numero delibera	Giorno	Mese	Anno
E374	Itala	ME	0,4	21	31	marzo	2000
E454	Lardirago	PV	0,2	3	8	febbraio	2000
E486	Laurito	SA	0,3	48	10	dicembre	1998
E523	Leni	ME	0,2	11	25	febbraio	2000
E570	Liberi	CE	0,4	52	21	dicembre	1999
E592	Limena	PD	0,2	10	9	febbraio	2000
E669	Longano	IS	0,2	49	6	marzo	2000
E743	Lunano	PU	0,2	10	27	marzo	2000
E754	Lusciano	CE	0,2	41	23	marzo	2000
E778	Macchia d'Isernia	IS	0,4	15	22	marzo	1999
E806	Magisano	CZ	0,2	3	16	febbraio	2000
E869	Malvagna	ME	0,3	61	1	dicembre	1999
E999	Marzano	PV	0,4	6	24	gennaio	2000
F066	Mazzarrà Sant'Andrea	ME	0,2	15	15	febbraio	2000
F098	Mele	GE	0,2	7	28	febbraio	2000
F110	Melito Irpino	AV	0,2	12	31	marzo	2000
F112	Melito di Porto Salvo	RC	0,2	89	30	ottobre	1999
F147	Merì	ME	0,2	24	31	marzo	2000
F276	Moio de' Calvi	BG	0,2	20	27	novembre	1999
F294	Molise	CB	0,2	2	30	marzo	2000
F322	Monacilioni	CB	0,2	15	29	febbraio	2000
F358	Monforte d'Alda	CN	0,2	3	29	febbraio	2000
F359	Monforte San Giorgio	ME	0,4	3	24	febbraio	2000
F400	Montalbano Elicona	ME	0,4	12	27	marzo	2000
F475	Montecilfone	CB	0,2	9	28	febbraio	2000
F501	Montefiore dell'Aso	AP	0,2	3	28	febbraio	2000
F506	Monteforte Irpino	AV	0,2	21	26	marzo	1999
F553	Montemaggiore Belsito	PA	0,2	19	31	marzo	2000
F556	Montemagno	AT	0,1	7	22	febbraio	2000
F589	Monte Porzio	PU	0,2	5	25	febbraio	2000
F667	Monti	SS	0,2	12	29	febbraio	2000
F735	Mormanno	CS	0,2	13	18	febbraio	2000
F784	Mottola	TA	0,2	65	28	ottobre	1998
F848	Naso	ME	0,3	357	20	dicembre	1999
F913	Nocera Superiore	SA	0,4	15	28	febbraio	2000
F908	Nocciano	PE	0,3	6	3	marzo	2000
F924	Nola	NA	0,1	68	29	ottobre	1998
G039	Oliveto Citra	SA	0,2	61	10	dicembre	1999
G043	Ollastra	OR	0,2	3	18	gennaio	1999
G086	Oratino	CB	0,2	35	2	dicembre	1998
G131	Orta Nova	FG	0,2	14	29	febbraio	2000
G145	Ortucchio	AQ	0,2	19	28	febbraio	2000
B595	Orvinio	RI	0,1	4	28	febbraio	2000
G207	Pabillonis	CA	0,2	3	28	febbraio	2000
G209	Pace del Mela	ME	0,4	7	28	febbraio	2000
G288	Palmi	RC	0,4	109	27	novembre	1999
G336	Parlasco	LC	0,2	2	16	febbraio	2000
G374	Patrica	FR	0,2	36	22	dicembre	1999
G426	Pellezzano	SA	0,4	87	27	dicembre	1999
G438	Penne	PE	0,2	2	13	marzo	2000
G455	Perito	SA	0,4	9	22	marzo	2000
G496	Pescopagano	PZ	0,4	5	20	marzo	2000
G499	Pescosansonesco delibera di rettifica	PE	0,2	32	29	settembre	2000
G591	Picinisco	FR	0,2	13	23	febbraio	2000
G660	Pigna	IM	0,2	2	26	febbraio	2000
G722	Pizzo	VV	0,2	54	29	marzo	2000
G728	Pizzoni	VV	0,2	22	1	marzo	2000
G769	Poggiorsini	BA	0,2	31	23	marzo	2000
G811	Pomezia	RM	0,2	77	25	febbraio	2000
G815	Pompiano	BS	0,2	9	28	febbraio	2000
G905	Portigliola	RC	0,2	6	6	marzo	2000
G982	Pramollo	TO	0,2	3	2	marzo	2000
G995	Pratella	CE	0,2	10	28	febbraio	2000
H050	Prestine	BS	0,4	5	11	febbraio	2000
H154	Raddusa	CT	0,2	20	11	marzo	2000
H188	Rassa	VC	0,2	34	16	dicembre	1999
H198	Ravello	SA	0,2	73	31	ottobre	1998
H210	Recale	CE	0,2	87	21	dicembre	1998
H268	Riardo	CE	0,2	14	21	febbraio	2000
H271	Ricadi	VV	0,4	9	28	marzo	2000
H273	Riccia	CB	0,1	10	28	febbraio	2000
H277	Ricigliano	SA	0,2	13	25	marzo	2000
H405	Roccafiorita	ME	0,2	4	10	aprile	2000

Codice Comune	Nominativo comune	Provincia	Aliquota	Numero delibera	Giorno	Mese	Anno
H396	Rocca de' Giorgi non applica	PV	0	—	—	—	—
H416	Rocca Imperiale	CS	0,4	8	2	marzo	1999
H423	Roccamonfina	CE	0,2	19	29	febbraio	2000
H444	Roccasecca dei Volsci	LT	0,4	7	4	marzo	2000
H380	Roccavaldina	ME	0,4	102	29	dicembre	1999
H562	Rosciano	PE	0,4	8	28	febbraio	2000
H564	Roscigno	SA	0,4	17	26	febbraio	2000
H572	Roseto Capo Spulico	CS	0,2	7	11	febbraio	2000
H599	Rovegno	GE	0,2	10	26	febbraio	2000
H688	Salaparuta	TP	0,4	38	25	ottobre	1999
H686	Salento	SA	0,2	6	30	marzo	2000
H779	San Biagio Saracinisco	FR	0,2	15	14	marzo	1999
H825	San donato di Ninea	CS	0,2	11	29	febbraio	2000
H836	San Felice Circeo	LT	0,1	15	1	aprile	2000
H867	San Giacomo degli Schiavoni	CB	0,2	16	28	marzo	2000
H914	San Giovanni Gemini	AG	0,2	2	31	marzo	2000
H917	San Giovanni Incarico	FR	0,2	15	20	aprile	2000
H919	San Giovanni In Fiore	CS	0,2	21	29	febbraio	2000
H940	San Gregorio di Catania	CT	0,2	234	21	ottobre	1999
H953	San Leucio del Sannio	BN	0,2	23	28	febbraio	2000
H712	San Mauro di Saline	VR	0,3	1	28	febbraio	2000
I062	San Nicola Manfredi	BN	0,2	55	21	dicembre	1999
I153	San Secondo Parmense	PR	0,1	15	28	febbraio	2000
I261	San Tammaro	CE	0,4	12	30	marzo	2000
M209	Sant'Anna Arresi	CA	0,1	2	12	febbraio	2000
I174	Santa Cristina Gela	PA	0,2	14	1	marzo	2000
I179	Santa Croce del Sannio	BN	0,2	37	1	ottobre	1999
I254	Santa Marina Salina	ME	0,2	6	1	febbraio	2000
I282	Sant'Angelo del Pesco	IS	0,2	14	27	marzo	2000
I276	Sant'Angelo Lomellina	PV	0,2	6	29	febbraio	2000
M276	Sant'Antonio di Gallura	SS	0,4	34	21	dicembre	1999
I306	Sant'Arpino	CE	0,2	23	4	febbraio	2000
I360	Santo Stefano di Sessanio	AQ	0,2	11	31	marzo	2000
I439	Sarnonico	TN	0,2	39	23	novembre	1999
I455	Sassinoro	BN	0,2	8	31	marzo	2000
I492	Scaletta Zanclea	ME	0,4	19	11	marzo	2000
I537	Scilla	RC	0,03	7	28	febbraio	2000
I543	Scontrone	AQ	0,2	6	31	marzo	2000
I648	Serramezzana	SA	0,2	5	16	febbraio	2000
I668	Serri	NU	0,2	6	26	febbraio	2000
I699	Settimo San Pietro	CA	0,2	25	18	febbraio	2000
I704	Settingiano	CZ	0,2	6	29	marzo	2000
I812	Solto Collina	BG	0,2	2	22	febbraio	2000
I936	Staiti	RC	0,2	11	10	febbraio	2000
I982	Strongoli	KR	0,2	84	28	marzo	2000
B014	Suardi	PV	0,4	4	28	febbraio	2000
L022	Taceno	LC	0,2	5	21	febbraio	2000
L082	Teana	PZ	0,2	5	29	febbraio	2000
L083	Teano	CE	0,3	25	12	febbraio	2000
L109	Terlizzi	BA	0,2	6	28	febbraio	2000
L142	Terzigno	NA	0,4	C.S./62	11	marzo	1999
L250	Torre Beretti e Castellaro	PV	0,2	5	29	febbraio	2000
L215	Torella del Sannio	CB	0,2	9	31	marzo	2000
L406	Treviso Bresciano	BS	0,2	11	28	febbraio	2000
L310	Tuscania	VT	0,4	53	4	febbraio	2000
L503	Uri	SS	0,1	39	29	ottobre	1998
L583	Valguarnera Caropepe	EN	0,1	25	23	marzo	2000
L591	Valle di Maddaloni	CE	0,2	76	30	ottobre	1998
L598	Vallecorsa	FR	0,2	8	29	febbraio	2000
L605	Vallemaio	FR	0,3	10	16	aprile	2000
L676	Varco Sabino	RI	0,1	38	14	novembre	1998
L858	Vieste	FG	0,4	25	28	febbraio	2000
D801	Villa di Briano	CE	0,1	36	7	aprile	2000
L844	Villa Literno	CE	0,2	10	31	marzo	2000
L950	Villafranca Tirrena	ME	0,2	12	28	febbraio	2000
L965	Villamaina	AV	0,4	55	23	novembre	1999
M041	Villetta Barrea	AQ	0,2	4	9	febbraio	2000
M072	Visciano	NA	0,2	51	21	dicembre	1999
M115	Volla	NA	0,2	11	25	marzo	1999
M141	Zagarolo	RM	0,2	10	29	febbraio	2000
M267	Zapponeta	FG	0,2	7	28	febbraio	2000

01A5770

Elenco dei comuni che hanno deliberato la variazione dell'aliquota dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche per l'anno 2000, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. (Elenco pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 24 del 30 gennaio 2001 e nella *Gazzetta Ufficiale* n. 43 del 21 febbraio 2001).

Nell'elenco citato in epigrafe riportato nella indicata *Gazzetta Ufficiale*, nella pagina 70, il rigo sotto indicato:

Codice Comune	Nominativo comune	Provincia	Aliquota	Numero delibera	Giorno	Mese	Anno
H166	Raiano	AQ	*0,4*	19	29	febbraio	2000

leggasi:

Codice Comune	Nominativo comune	Provincia	Aliquota	Numero delibera	Giorno	Mese	Anno
H166	Raiano	AQ	*0,2*	19	29	febbraio	2000

Nell'elenco pubblicato alla *Gazzetta Ufficiale* n. 24 del 30 gennaio 2001, nella pagina 70, il rigo sotto indicato:

Codice Comune	Nominativo comune	Provincia	Aliquota	Numero delibera	Giorno	Mese	Anno
F848	Naso	ME	*0,2*	357	20	dicembre	1999

leggasi:

Codice Comune	Nominativo comune	Provincia	Aliquota	Numero delibera	Giorno	Mese	Anno
F848	Naso	ME	*0,3*	357	20	dicembre	1999

Nell'elenco citato in epigrafe riportato nella indicata *Gazzetta Ufficiale*, nella pagina 63, il rigo sotto indicato:

Codice Comune	Nominativo comune	Provincia	Aliquota	Numero delibera	Giorno	Mese	Anno
F002	Marzio	VA	*0,2*	5	29	febbraio	2000

leggasi:

Codice Comune	Nominativo comune	Provincia	Aliquota	Numero delibera	Giorno	Mese	Anno
F002	Marzio	VA	*0,4*	5	29	febbraio	2000

Nell'errata corrige riportata nella indicata *Gazzetta Ufficiale* n. 43 del 21 febbraio 2001, nella pagina 65, il rigo sotto indicato:

Codice Comune	Nominativo comune	Provincia	Aliquota	Numero delibera	Giorno	Mese	Anno
A102	Aiello Calabro	CS	*0,4*	49	29	ottobre	1998

leggasi:

Codice Comune	Nominativo comune	Provincia	Aliquota	Numero delibera	Giorno	Mese	Anno
A102	Aiello Calabro	CS	*0,2*	49	29	ottobre	1998

N.B: A causa di una interpretazione errata da parte dell'amministrazione comunale veniva dapprima confermata l'aliquota addizionale IRPEF anno 2000 dello 0,2.

Successivamente con nota prot. n. 1730 del 26 aprile 2001 il comune di Aiello Calabro comunicava al Ministero delle finanze la nuova aliquota anno 2000 dello 0,4.

Pertanto l'aliquota da applicare esattamente per l'anno 2000 è la seguente:

Codice Comune	Nominativo comune	Provincia	Aliquota	Numero delibera	Giorno	Mese	Anno
A102	Aiello Calabro	CS	0,4	49	29	ottobre	1998

01A5771

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato, ai sensi dell'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367.

Cambi del giorno 7 giugno 2001

Dollaro USA	0,8466
Yen giapponese	101,70
Corona danese	7,4564
Lira Sterlina	0,61240
Corona svedese	9,3182
Franco svizzero	1,5236
Corona islandese	88,22
Corona norvegese	7,9555
Lev bulgaro	1,9465
Lira cipriota	0,57577
Corona ceca	34,075
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	249,07
Litas lituano	3,3864
Lat lettone	0,5383
Lira maltese	0,3960
Zloty polacco	3,3765
Leu romeno	24432
Tallero sloveno	217,6993
Corona slovacca	42,980
Lira turca	987000
Dollaro australiano	1,6375
Dollaro canadese	1,2878
Dollaro di Hong Kong	6,6031
Dollaro neozelandese	2,0510
Dollaro di Singapore	1,5320
Won sudcoreano	1090,25
Rand sudafricano	6,8655

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione LIRA/EURO è ***1936,27.***

01A6418

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Comunicato relativo al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 dicembre 2000, recante fondo integrativo da ripartire tra le regioni e le province autonome per la concessione dei prestiti d'onore e delle borse di studio per l'anno 2000.

Nell'art. 2 del dispositivo del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 dicembre 2000, viene espressamente citata la tabella di riparto del Fondo integrativo da ripartire tra le regioni e le province autonome per la concessione dei prestiti d'onore e delle borse di studio per l'anno 2000, che costituisce parte integrante del decreto.

A suo tempo, per mero errore materiale, non è stata inviata. Si provvede, pertanto ora, a riportarla qui di seguito.

ALLEGATO

IL RIPARTO FINALE DEL FONDO INTEGRATIVO DESTINATO ALLE REGIONI AI SENSI DELL'ARTICOLO 3 DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 20 aprile 2000

REGIONI / PROVINCE AUTONOME	Stanziamento ai sensi dell'art. 3, comma 7 del D.P.C.M. 20.04.2000	Riparto finale teorico anno 2000, ai sensi dell'art. 3, comma 6 del D.P.C.M. 20.04.2000	Differenza negativa ai sensi dell'art. 3, comma 7 del D.P.C.M. 20.04.2000	Riparto finale
	a	b	c	d
			a-b	
	Lire	Lire	Lire	Lire
ABRUZZO	11.029.657.350	4.581.222.882	6.448.434.468	4.581.222.882
BASILICATA	3.733.437.193	1.615.527.586	2.117.909.607	1.615.527.586
CALABRIA	10.276.105.816	7.141.785.023	3.134.320.793	7.141.785.023
CAMPANIA	43.558.118.925	14.619.376.867	28.938.742.058	14.619.376.867
EMILIA-ROMAGNA	52.196.177.881	21.306.693.837	30.889.484.044	21.306.693.837
FRIULI-VENEZIA GIULIA	14.951.962.110	6.924.014.142	8.027.947.968	6.924.014.142
LAZIO	76.100.795.222	27.218.026.090	48.882.769.132	27.218.026.090
LIGURIA	9.397.711.852	3.971.067.177	5.426.644.675	3.971.067.177
LOMBARDIA	23.472.951.375	9.987.025.729	13.485.925.646	9.987.025.729
MARCHE	20.084.601.898	11.225.857.497	8.858.744.401	11.225.857.497
MOLISE	876.418.716	—	876.418.716	—
PIEMONTE	35.954.968.224	14.218.100.651	21.736.867.573	14.218.100.651
PUGLIA	17.150.244.204	8.092.518.153	9.057.726.051	8.092.518.153
SARDEGNA	16.363.203.425	8.707.708.278	7.655.495.147	8.707.708.278
SICILIA	35.765.328.819	16.035.349.069	19.729.979.750	16.035.349.069
TOSCANA	49.761.056.974	21.908.024.860	27.853.032.114	21.908.024.860
PROVINCIA DI BOLZANO	—	—	—	—
PROVINCIA DI TRENTO	8.109.206.569	4.049.726.615	4.059.479.954	4.049.726.615
UMBRIA	13.514.107.863	6.368.597.981	7.145.509.882	6.368.597.981
VENETO	24.627.385.804	12.029.377.562	12.598.008.242	12.029.377.562
TOTALE . . .	466.923.440.220	200.000.000.000	266.923.440.220	200.000.000.000

Fonte Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica - S.A.U.S. - UFF. II.

01A6010

MINISTERO DELLA SANITÀ

Revoca della registrazione del presidio medico chirurgico «Erlen Shampoo»

Con il decreto di seguito specificato è stata revocata, su rinuncia, la registrazione del sotto indicato presidio medico chirurgico.

Decreto n. 800.5/R.P.47/D20, del 29 maggio 2001.

Erlen Shampoo, registrazione n. 12351.

Motivo della revoca: rinuncia della ditta Teknofarma S.p.a., titolare della registrazione.

01A6085

ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

Approvazione delle modificazioni allo statuto della Risparmio & Previdenza S.p.a., in Verona

Con provvedimento n. 1851 del 18 maggio 2001 l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo ha approvato, ai sensi dell'art. 37, comma 4, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, il nuovo testo dello statuto sociale della Risparmio & Previdenza S.p.a. con le modifiche deliberate in data 18 aprile 2001 dall'assemblea straordinaria degli azionisti relativa al seguente articolo:

art. 11 (fissazione del numero massimo dei componenti del Consiglio di amministrazione da undici a quindici).

01A6011

Approvazione delle modificazioni allo statuto della Fideuram Vita S.p.a., in Roma

Con provvedimento n. 1852 del 18 maggio 2001 l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo ha approvato, ai sensi dell'art. 37, comma 4, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, il nuovo testo dello statuto sociale della Fideuram Vita S.p.a. con le modifiche deliberate in data 9 aprile 2001 dall'assemblea straordinaria degli azionisti relative ai seguenti articoli: art. 5 (conversione in euro e arrotondamento per eccesso del capitale sociale, mediante utilizzazione della riserva straordinaria. Il capitale sociale pari a 53.040.000 euro, è diviso in 10.200.000 azioni ciascuna di valore nominale pari a 5,2 euro); art. 19 (individuazione delle materie e dei settori strettamente attinenti all'oggetto sociale, secondo quanto previsto dall'art. 1, comma 2, lettere *b)* e *c)* del decreto ministeriale 30 marzo 2000, n. 162).

01A6012

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

(4651131/1) Roma, 2001 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

L. 1.500
€ 0,77